

INFORMAZIONE TECNICO  
PROFESSIONALE

# TECNICI & PROFESSIONE



**Notiziario Tecnico 01/ 2018**



**G**entilissime Lettrici e Lettori,

questo è il **primo numero** per il **2018** del *Notiziario di informazione professionale* che da più di dieci anni redigiamo quale contributo alla Categoria dei *Geometri Italiani*, un supporto per lo svolgimento dell'attività lavorativa che è cresciuto anche grazie al Vostro contributo e viene sfogliato anche da altri professionisti del settore. La cosa ci lusinga e ci spinge a fare sempre meglio.

Da qualche giorno abbiamo lasciato il primo mese dell'anno, stracolmo di buoni propositi, speranze e progetti.

L'inizio di un nuovo percorso rappresenta una spinta per ampliare gli orizzonti, rivoluzionare completamente la vita, realizzare una nuova idea. Qualunque sia la meta prefissa, il desiderio è quello di crescere, di essere creativi, con una dose di serenità in più.

Certamente spetta a noi dare il colore acceso alle giornate che viviamo e nelle quali siamo chiamati a concretizzare i pensieri dimostrando competenza e qualità; ciascuno di noi deve sentirsi portatore di quella "genialità" unica, capace di rendere e favorire l'esplosione di una straordinaria evoluzione. **Siamo tutti delle persone "esclusive", attraverso le quali si avvera la storia.**

Guardare oltre le brutte cose, favorisce la passione per la maestosità della natura, che come tecnici siamo chiamati a difendere e tutelare, mettendo in campo strategie operative tali da offrire un volto nuovo al paesaggio e all'architettura. **La crescita economica infatti di per sé non basta, lo sviluppo è reale solo se migliora la qualità della vita e dell'ambiente in modo duraturo.**

In questo, esperienza e formazione ci guideranno verso nuovi orizzonti. Nel **1987** la **Commissione Indipendente sull'Ambiente e lo Sviluppo** (*World Commission on Environment and Development*), presieduta da *Gro Harlem Brundtland*, affermò che:

**"L'umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro".**

Un programma meraviglioso, che chiama ciascuno di noi ad esserne parte viva!

Nel mondo della **sostenibilità ambientale**, della **salute**, della **sicurezza il lavoro inedito è immenso: basta saperlo individuare guardando oltre quello che fino ad oggi è stato realizzato.**

Necessita mettersi in cammino e scorgere attività di **bonifica** (amianto, radon, rifiuti), di **recupero**, individuare **soluzioni progettuali all'avanguardia.**

Non è una ricetta utopica, ma una concreta strada di sperimentazione e innovazione attraverso la quale diventa possibile ridurre davvero l'**impatto sull'ambiente**, riducendo estrazioni di materiali e importazioni attraverso il riciclo, e concepire innovazioni capaci di creare, al contempo, lavoro e opportunità per le imprese e le libere professioni.



**Non sono programmi e progetti per ricercatori, ma capitoli nuovi di produzione e attività lavorativa, che dipendono dal nostro voler e saper fare.** Non sarà più possibile recuperare il *parco immobiliare* senza conoscere i **materiali naturali e salubri, materiali aggregati provenienti dal riciclo, materiali e sistemi innovativi.**

Ogni nuovo decreto ne è la conferma!


I nuovi "**Criteri Ambientali Minimi**" per l'edilizia adottati con *DM 11 ottobre 2017*, per l'affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione del cantiere, prevedono sin da ora che un **professionista abilitato e iscritto agli albi o registri professionali, sia competente nello studio di fattibilità, verifichi se è possibile il recupero degli edifici esistenti, riutilizzi aree dismesse o localizzi l'opera pubblica in aree già urbanizzate/degradate/impermeabilizzate,**

invece di realizzare una nuova costruzione occupando altro suolo. Esso **deve garantire risparmio idrico, illuminazione naturale e approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.** Deve inoltre **assicurare l'inserimento naturalistico paesaggistico, la sistemazione delle aree verde e il mantenimento della permeabilità dei suoli.** L'uso di materiali deve garantire il rispetto alla salute degli individui e dell'ambiente.

E si proprio queste sono le indicazioni normative, con le quali saremo chiamati a confrontarci. **Nuove materie, nuove sfide, nuove conoscenze, che non possiamo più rimandare.**

**Il prossimo futuro sarà di chi coglierà al volo nuove competenze. E tutti vogliamo farne parte.**

Il settore edilizio sta puntando alla trasparenza e credibilità, garantendo ad ogni famiglia o individuo la possibilità di poter vivere in una casa adeguata, confortevole, sana, che non mini alla salute. Si oramai è scientificamente accertato che le morti all'interno degli edifici per i materiali nocivi e tecniche costruttive inadeguate sono superiori a quelle dovute all'inquinamento esterno. Parola dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.



**E' l'inizio di una nuova era, che ci permetterà di ricondurre il progresso ad una dimensione a misura "d'uomo".**

**Tutti ne siamo capaci! E tutti dobbiamo partecipare.**

L'impegno deve continuare in modo sempre più efficiente fino al raggiungimento di una nuova realtà.

**Noi** che conosciamo l'arte del costruire, sappiamo pianificare progetti di "qualità" e come siamo stati capaci di ricostruire il Paese nel dopoguerra, saremo all'altezza di interpretare, e comprendere, le cose nuove.

Con la vitalità della quale dobbiamo nutrirci ogni giorno, abbiamo voluto rendere ancora più incisivo questo primo numero dell'anno, predisponendo anche dei **vademecum operativi per lo svolgimento dell'attività professionale riservati ai soci** sulla **"Rivalutazione dei terreni e partecipate"**, sulle **"nuove denunce di successione e volture catastali"**, la guida per i **"Bonus ristrutturazioni"** e quella sullo **"Spesometro"**, il **"Durc"** e **"l'impunità in caso di abuso edilizio"**.

**Sempre per gli Associati abbiamo stipulato una assicurazione agevolata per l'attività professionale.**

Se non sei ancora associato puoi entrare a far parte di questa nuova famiglia dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra" alla quale appartengono **"uomini e donne"**, che camminano insieme, dimostrazione di una integrazione e condivisione di valori.

Un benvenuto ai **Nuovi Esperti in Edificio Salubre**, che hanno concluso il percorso formativo dopo sessanta ore di socializzazione e apprendimento professionale e un grazie a tutti coloro che hanno già riconfermato la loro adesione.

Per associarti **clicca qui!**

Buona lettura.....!!!

**Noi della Redazione di "Professione Geometra"**

# INDICE

## PROFESSIONE:

PG. 1

- FIRMATO L'ACCORDO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON IL MIUR
- IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA PROFESSIONE DEL GEOMETRA IN VIGORE DAL 1.1.2018
- PROFESSIONISTI STRATEGICI PER L'ITALIA: INCONTRO ORGANIZATO DALLA RTP E CUP
- LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE E LA RIFORMA ELETTORALE ORDINI E COLLEGI
- LA QUALITA' NELLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI: INCONTRO A MILANO
- CIPAG: PENSIONE DI ANZIANITA'
- GEOMETRI: ECCO COME OTTENERE 30MILA EURO PER AVVIARE L'ATTIVITA'
- FINANZIAMENTI E INCENTIVI
- COME CONTATTARE LA CIPAG
- A MI MANDA RAI3 L'INQUINAMENTO INDOOR E GLI ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE: NUOVE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER TUTTI
- ASTALDI RICERCA NUOVI GEOMETRI
- GEOSPORT: 23° CAMPIONATO DI SCI ALPINO E NORDICO
- IUAV E COLLEGIO DEI GEOMETRI DI VENEZIA FIRMANO UN ACCORDO
- LAUREA PROFESSIONALIZZANTE PER GEOMETRI: BAT-VICENZA-PADOVA
- CUNEO: UNA GIORNATA CON GLI ISCRITTI
- IMPERIA: IL COLLEGIO COINVOLGE I NUOVI STUDENTI NEL CAMPO TOPOGRAFICO
- POTENZA: GIOVANI GEOMETRI ALLE PRESE CON UN DRONE
- NAPOLI: NUOVE IDEE PER LA SCUOLA E L'ORIENTAMENTO
- NASCE LA FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEI COLLEGI PUGLIESI
- ARRIVANO I GEOMETRI CHE CURANO LE CASE: BORSE DI STUDIO ASSEGNATE AI COLLEGI
- TECNICI & PROFESSIONE: ISCRIVITI O RINNOVA L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2018
- 

## NEWS TECNICHE:

PG. 20

- DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE E VOLTURE CATASTALI: SI CAMBIA DAL 15 MARZO 2018
  - MODIFICHE AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
  - ONERI DI URBANIZZAZIONE: COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2018
  - NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: IN GAZZETTA A FEBBRAIO 2018
  - INTRODUZIONE DEL BIM DAL 27 GENNAIO 2018
  - LE ASTE IMMOBILIARI DA APRILE SARANNO COMPLETAMENTE DIGITALI
  - LEGGE DI BILANCIO 2018: LO SPECIALE ANCE PER LE MISURE DELLE COSTRUZIONI
  - LEGGE DI BILANCIO: BONUS FISCALI PER AMPLIAMENTO O RECUPERO SOTTOTETTI REGIONE PER REGIONE
  - INAIL: 20 ANNI DI RICERCHE SULL'AMIANTO
  - USUFRUTTO: AGGIORNATI I COEFFICIENTI IN VIGORE DAL 1.1.2018
  - ABI: LE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI
  - DELEGATI ALLE VENDITE: POSSIBILI NUOVE ISCRIZIONI NELL'ELENCO DEL TRIBUNALE
  - NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE: VIA E VAS DEL COMITATO TECNICO
- ISTRUTTORIO
- DURC IRREGOLARE: COSA FARE E LE SANZIONI PREVISTE
  - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: DUE NUOVE NORME UNI

- DA ISPRA IL RAPPORTO TECNICO SUI CONSUMI ENERGETICI DELLE ABITAZIONI
- ANAC: INDICAZIONI SULLE STAZIONI APPALTANTI SULLE RICHIESTE DI RILASCIO DEL CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIARIO
- CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'EDILIZIA: I CHIARIMENTI DEL MINIAMBIENTE
- EDILIZIA: LEGAMBIENTE E LA LIBRERIA ONLINE DEDICATA AI MATERIALI INNOVATIVI E SOSTENIBILI
- MCE LAB: IL PRIMO VADEMECUM DELL'ENERGY MANAGEMENT
- LAVORI SOTTO TENSIONE: PUBBLICATO IL NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI E DEI FORMATORI
- PROTEZIONE CIVILE: IN GAZZETTA IL CODICE IN VIGORE DAL 6 FEBBRAIO 2018
- ATTREZZATURE DI LAVORO: IL 12 MARZO LA SCADENZA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE ABILITAZIONI
- INTERPELLO SICUREZZA SUL LAVORO: E' FACOLTA' DEL DATORE DI LAVORO SCEGLIERE A CHI AFFIDARE I COMPITI DI INFORMAZIONE
- VOCABOLARIO SULLA SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO: IN VIGORE LA NUOVA NORMA UNI EN ISO
- DOMICILIO DIGITALE E CITTADINANZA DIGITALE: COSA CAMBIA PER I PROFESSIONISTI, CITTADINI E IMPRESE DAL 27 GENNAIO 2018
- DALL'INAIL LA GUIDA SULLA SICUREZZA DELL GRU SU AUTOCARRO
- VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE: ESCLUSI I PROFESSIONISTI
- AUTORIZZAZIONE SISMICA: LIGURIA-LOMBARDIA-LAZIO-ABRUZZO
- FINO AL 30 APRILE LE DOMNDE PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO
- NEI REGOLAMENTI EDILIZI SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER LE BICICLETTE
- CASE A 1 EURO: LA LISTA DEI BORGHI IN ITALIA IN ATTESA DI ESSERE RIPOPOLATI
- TUTELARE L'AMBIENTE DURANTE LE ATTIVITA' DI CANTIERE: LE LINE GUIDA AGGIORNATE
- RIQUALIFICAZIONE URBANA: LE DEROGHE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL D.M. 1444 DEL 1968
- LAZIO: LE DEROGHE AL D.M. 1444 DEL 1968 NELLA LEGGE REGIONALE 7/2017
- MARCHE NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
- LOMBARDIA: NUOVO DECRETO PER I CONTROLLI DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
- SICILIA: CIRCOLARE SUL PREZZIARIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI 2018
- PUGLIA: APPROVATO IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO

## NEWS FISCALI:

PG. 67

- [LEGGE DI STABILITA' 2018: PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI](#)
- [BONUS MOBILI E ELETTRODOMESTICI: LA NUOVA GUIDA AGGIORNATA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE](#)
- [GUIDA ALL'ECOBONUS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEI CONDOMINI](#)
- [BONUS VERDE: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE](#)
- [BONUS RISTRUTTURAZIONI 2018](#)
- [TAX CREDIT RISTRUTTURAZIONI ALBERGHI: INVIO ISTANZE DAL 25 GENNAIO 2018](#)
- [PARTITE IVA: LE NUOVE MODALITA' DI CONTROLLO](#)
- [FISCO: IN ARRIVO IL RISPARMIOMETRO](#)
- [RIMBORSI IVA, CON ACCREDITO SUL CONTO](#)
- [NUOVA DISCIPLINA SULLE DETRAZIONI IVA SULLE FATTURE](#)
- [PROFESSIONISTI E IMPRESA: RIMBORSO ARBURANTE SOLO CON PAGAMENTO CARTA E NON IN CONTANTI](#)
- [APPROVATI I MODELLI DEI REDDITI 2018](#)
- [ULTIMO ANNO PER GLI STUDI DI SETTORE](#)
- [LA RINUNZIA ALL'EREDITA': NUOVO STUDIO DEL NOTARIATO](#)
- [SPESOMETRO 2018](#)
- [TARI GONFIATA: COME CHIEDERE IL RIMBORSO CON LE INDICAZIONI DEL MEF](#)
- [LIMITI AL CONTANTE: TUTTE LE DEROGHE](#)
- [BONUS ASILO NIDO: COME FARE DOMANDA](#)
- [DEBUTTA LA CARTA FAMIGLIA: SCONTI IN ARRIVO PER I NUCLEI NUMEROSI](#)
- [ATTIVA L'ASSICURAZIONE PER LA POLIZZA PROFESSIONALE: SCONTATA PER GLI ASSOCIATI A "DONNE GEOMETRA"](#)

## SENTENZE:

PG. 94

## WEB:

PG.104

## IN EVIDENZA :

PG.116

Associazione Nazionale Donne Geometra

**Tecnici&PROFESSIONE**

[www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it) [info@tecniciprofessione.it](mailto:info@tecniciprofessione.it)

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito [www.donnegeometra.it](http://www.donnegeometra.it), si impone l' indicazione della Fonte :

*“Tratto da Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra” oppure “Tratto dal Sito dell'Associazione*





# PROFESSIONE

## FIRMATO L'ACCORDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON IL MIUR

E' stato firmato il Protocollo d'intesa sul tema dell'**Alternanza Scuola-Lavoro** tra MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e CNGeGL - Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati. L'accordo ha l'obiettivo di **"rafforzare il rapporto tra scuola e mondo lavoro"**, tramite la collaborazione dei professionisti con la scuola, che metteranno a disposizione le loro competenze tecnico-professionali, integrando l'offerta formativa in riferimento alle competenze dello specifico mercato del lavoro. Questa è "un'intesa finalizzata all'acquisizione di competenze e titoli di studio immediatamente spendibili nel mercato del lavoro", ha detto il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli, sottolineando che: "l'attenzione alle esigenze del territorio e delle giovani generazioni rappresenta per la Categoria dei Geometri una delle azioni prioritarie sul piano della responsabilità sociale e fortemente connesse allo sviluppo economico del nostro Paese". L'Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. L'Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della **legge 107 del 2015** (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. Un cambiamento culturale per la costruzione di





una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano.

PER SCARICARE LA LEGGE N.107/2015

[CLICCA QUI](#)

## IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA PROFESSIONE DEL GEOMETRA: IN VIGORE DAL 1.1.2018

Il 31 dicembre 2017 è scaduto il **primo triennio** dei crediti formativi professionali (Cfp) istituiti dal D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali. Ogni professionista ha l'obbligo di curare il **continuo e costante aggiornamento** della propria competenza professionale, per garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. **Dal 1.1.2018 fino al 2020, dovranno essere**



FORMAZIONE  
CONTINUA

**acquisiti i nuovi crediti formativi**, così come stabiliti dal Nuovo Regolamento Professionale e precisamente:

- chi si iscrive all'albo può accumulare crediti da subito, anche se per il neo-iscritto il triennio inizia l'anno dopo (il primo gennaio);
- chi supera i 60 crediti potrà veder riconosciuta l'eccedenza nel triennio che segue (ma solo al 50% e per un **massimo di 20 Cfp**);
- il Collegio territoriale può deliberare l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli iscritti di età anagrafica maggiore di 65 anni che, non avendo svolto prestazioni professionali, ne facciano richiesta dichiarando, nelle forme di legge, il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento;
- è permesso assentarsi da corsi e seminari (ma solo se non si supera il 20% del tempo, ma non vale per tutti i tipi di evento formativo);
- se non si passa l'esame finale, per alcuni corsi non vengono riconosciuti i Cfp (la sola frequenza non basta).





Si precisa che è previsto l'esonero parziale anche per malattia, maternità o impedimento motivato. I Corsi universitari, i master, pubblicazioni, docenze, ect, sono attività per le quali vengono riconosciuti i crediti formativi. Ogni iscritto può farne richiesta entrando direttamente sul sito del Cngegl, con login e password, [cliccando qui](#)

**PER SCARICARE IL NUOVO REGOLAMENTO  
PER LA FORMAZIONE CONTINUA  
[CLICCA QUI](#)**

## **PROFESSIONISTI STRATEGICI PER L'ITALIA: INCONTRO ORGANIZZATO DALLA RPT E DAL CUP**

Si è svolto il 2 febbraio l'incontro promosso ed organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni e dalla Rete delle Professioni Tecniche sulla modernizzazione del Paese. Al confronto, oltre a molti esponenti delle Categorie, hanno preso parte anche rappresentanti dell'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) ed esperti dei Centri studi degli Ordini.

**Quanto agli argomenti dibattuti, due dei dieci tavoli di confronto sono stati riservati ai "diritti e doveri dei cittadini" e alla "tutela della loro salute".**



Lo Stato, infatti, deve confrontarsi con temi sempre più complessi per garantire una più efficace tutela dei diritti della persona, che vanno da una giustizia celere al diritto alla salute e all'assistenza sociale, dalla sostenibilità previdenziale al diritto allo studio e alla formazione, fino alla costruzione di un welfare integrato e allargato ovvero sempre più inclusivo. Altro argomento pilastro del confronto è stato "il lavoro". Nonostante il 2017 sia stato un anno in cui la ripresa economica ha cominciato a rilasciare i suoi primi effetti, il tasso di disoccupazione resta intorno all'11%: troppo alto per un Paese uscito dalla crisi, anche rispetto alla media europea. Capire, in questo scenario, "quale nuovo ruolo possono avere gli Ordini e i Collegi" professionali in un'Italia che cambia è stato un altro ambito di confronto. I professionisti, infatti, spesso intercettano, prima di altri soggetti ed Istituzioni, i bisogni, le fragilità e le contraddizioni delle persone e del sistema socio-economico nel suo complesso. Gli Ordini e i Collegi professionali, quindi, possono essere protagonisti del cambiamento del Paese riorganizzando e ridefinendo i servizi per i propri iscritti e per i cittadini, aprendosi, nel contempo, al contesto esterno ponendosi come soggetti/interlocutori nei rispettivi ambiti di competenza.





Le idee, i dati, le evidenze e le proposte emerse confluiranno in un documento che sarà sottoposto ad una discussione generale in una successiva Conferenza programmatica il 21 febbraio 2018.

## LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE E LA RIFORMA ELETTORALE ORDINI E COLLEGI

Il Ministero della Giustizia ha approntato lo schema di modifica del Dpr 169/2005 che contiene la **riforma dei sistemi elettorali e della composizione degli organi degli Ordini professionali**. La modifica contiene, tra l'altro, l'estensione da due a tre del limite dei mandati. **Il testo di modifica al Dpr 169, inviato dal Ministero della Giustizia lo scorso mese di dicembre agli Ordini Professionali, esclude la possibilità di azzerare il numero dei mandati già espletati a partire dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento, impedendo, all'opposto, di poter conservare la carica per 30 anni.** Interessati dalla riforma 13 ordini (agronomi e forestali, architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi, ingegneri, tecnologi alimentari, geometri, periti agrari, periti industriali, agrotecnici) che rappresentano quasi un milione di professionisti. L'iniziativa ha scatenato non poche polemiche, soprattutto tra gli europeisti secondo cui *"le priorità in campo ordinistico dovrebbero essere la creazione di meccanismi più democratici e il rinnovamento generazionale, non l'ingessamento trentennale degli organi"*, per altri è anche dubbia la legittimità dell'intervento.

PER SCARICARE IL DPR 169/2005

[CLICCA QUI](#)

## LA QUALITA' NELLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI: INCONTRO A MILANO



Fausto Amadasi  
Presidente CIPAG

*Il rapporto tra immobili, banche e credito è stato l'oggetto del convegno "La qualità nelle valutazioni immobiliari" organizzato da Inarcheck SpA, che ha completato l'iter di accreditamento per il riesame delle valutazioni immobiliari.*

*"Il convegno – ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Inarcheck **Fausto Amadasi** – ha portato all'attenzione degli operatori del settore*

*il tema della qualità e della affidabilità della perizia nella gestione delle situazioni di deterioramento del credito, sia nella fase di verifica del rating delle garanzie degli NPL che nelle procedure concorsuali per la liquidazione di patrimoni immobiliari previste dalle attuali normative." L'INCONTRO SI E' POSTO COME OBIETTIVO DI VALORIZZARE L'AFFIDABILITÀ DELLA PERIZIA, ANALIZZANDO LE*





*CRITICITÀ CORRELATE AL PROCESSO ESTIMATIVO NELLA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI DETERIORAMENTO DEL CREDITO, SIA NELLA FASE DI VERIFICA DEL RATING DELLE GARANZIE DEGLI NPL CHE NELLE PROCEDURE DI VENDITA GIUDIZIARIA PREVISTE DALLE ATTUALI NORMATIVE.*

Nel corso del convegno è stata presentata anche la Rete V.I.C. (**Valutatori Indipendenti Certificati**), la prima Rete tra Geometri liberi professionisti specializzati nel campo della valutazione immobiliare a cui possono partecipare i Geometri e Geometri Laureati iscritti all'Albo dei rispettivi Collegi provinciali con determinati requisiti, le cui prestazioni lavorative concorrano a perseguire gli scopi collaborativi dell'associazione.

**PER ACCEDERE AL REGISTRO DEI PROFESSIONISTI CERTIFICATORI**  
[CLICCA QUI](#)

**PER VISIONARE LA DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA PROFESSIONISTI CERTIFICATORI**  
[CLICCA QUI](#)

## CIPAG: PENSIONE DI ANZIANITA'

Il diritto alla pensione di anzianità spetta:

- a regime dal 2020 a coloro che abbiano maturato 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione e 60 anni di età;
- in via transitoria dal 2016 al 2019 i requisiti dovranno rispettare la seguente gradualità e continueranno a trovare applicazione i coefficienti di riduzione di riferimento:



|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| <b>anno 2016</b> | 59 anni e 36 anni di anzianità contributiva |
| <b>anno 2017</b> | 60 anni e 37 anni di anzianità contributiva |
| <b>anno 2018</b> | 60 anni e 38 anni di anzianità contributiva |
| <b>anno 2019</b> | 60 anni e 39 anni di anzianità contributiva |

| <b>Contribuzione</b> | <b>Coefficienti riduzione</b> |
|----------------------|-------------------------------|
| 36                   | 12%                           |
| 37                   | 9%                            |
| 38                   | 6%                            |





|    |    |
|----|----|
| 39 | 3% |
|----|----|

| Età anagrafica | Coefficienti riduzione |
|----------------|------------------------|
| 59             | 20%                    |
| 60             | 15%                    |
| 61             | 10%                    |
| 62             | 5%                     |
| 63             | 2%                     |
| 64             | 0%                     |

— nel periodo transitorio (2016 - 2019) si potrà comunque andare in pensione con 40 anni di contribuzione regolarmente versata a prescindere dall'età anagrafica e senza riduzioni.

Ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità è indispensabile la regolare iscrizione alla Cipag ed il regolare versamento della contribuzione obbligatoria per tutto l'arco assicurativo di riferimento. E' necessario possedere l'ulteriore requisito di accesso (introdotto dal 1.1.2003) rappresentato dal raggiungimento di un volume di affari professionale minimo rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat (di seguito la tabella con i limiti):

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 2003         | € 7.000,00        |
| 2004         | € 7.150,00        |
| 2005         | € 7.350,00        |
| 2006         | € 7.500,00        |
| 2007         | € 7.600,00        |
| 2008         | € 7.750,00        |
| 2009         | € 7.900,00        |
| 2010         | € 8.150,00        |
| 2011         | € 8.200,00        |
| 2012         | € 8.350,00        |
| 2013         | € 8.600,00        |
| 2014         | € 8.850,00        |
| 2015         | € 8.950,00        |
| 2016         | € 8.950,00        |
| 2017         | € 8.950,00        |
| <b>2018*</b> | <b>€ 8.950,00</b> |

\* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 4/10/2017 con delibera n°130.

## CALCOLO:

Per gli anni fino al 31.12.2006 viene adottato il sistema di calcolo retributivo e per gli anni dal 2007 il sistema di calcolo contributivo ex lege 335/95 (cfr. calcolo pensione).





La quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo non può essere inferiore all'importo minimo previsto dal 4° comma del citato art. 2, ridotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.2006. Nel caso in cui la richiesta di pensione venga presentata prima della maturazione dei 40 anni di iscrizione e contribuzione alla Cipag (punto b), alla quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età anagrafica e all'anzianità contributiva nella misura prevista dalle tabelle che seguono:

**Tabella1**

**Tabella 2**

| Età anagrafica | Coefficiente di riduzione | Anni contribuzione | Coefficiente di riduzione |
|----------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 59             | 20%                       | 36                 | 12%                       |
| 60             | 15%                       | 37                 | 9%                        |
| 61             | 10%                       | 38                 | 6%                        |
| 62             | 5%                        | 39                 | 3%                        |
| 63             | 2%                        |                    |                           |
| 64             | 0,0%                      |                    |                           |

## DECORRENZA:

La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Con l'introduzione dal 1.1.2006 del principio della frazionabilità in mesi della contribuzione minima dovuta dagli iscritti, qualora l'età pensionabile sia stata già compiuta, ma debba ancora perfezionarsi il requisito contributivo minimo, sarà necessario attendere il completamento dell'ultimo anno solare utile ai fini dell'anzianità minima, non potendosi diversamente ritenere perfezionato il requisito iscrivito. La morosità contributiva condiziona la decorrenza del trattamento, ove la regolarizzazione intervenga successivamente al perfezionamento degli altri requisiti.

## NOTE

L'anzianità contributiva può essere raggiunta anche con ricongiunzione a titolo oneroso di anni versati presso altri enti previdenziali. Non sono invece validi a tal fine gli anni riscattati ai sensi dell'art. 23 della L. 773/82 e ai sensi dell'art. 7 della L.236/90, né i periodi contributivi dichiarati inefficaci per difetto del requisito della continuità professionale.

## GEOMETRI, ECCO COME OTTENERE 30.000 EURO PER AVVIARE L'ATTIVITÀ

Dal 13 novembre 2017 è partita la campagna di informazione sulle misure di natura finanziaria messe in campo dalla **CIPAG (Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti)** a





sostegno dei propri iscritti. L'iniziativa è nata per consentire ai geometri di poter sviluppare la propria professione, dotandosi anche di **innovativi strumenti di lavoro** in grado di rispondere alle rinnovate esigenze del mercato. Il finanziamento previsto è di Euro **30.000 per l'avvio dello studio professionale** e per l'anticipazione dei costi da sostenere a fronte della committenza di uno o più incarichi professionali con la possibilità di accedere a prestiti personali per qualsiasi finalità fino a un massimo di 15.000 euro. Per poter richiedere il prestito **si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- almeno 2 anni di iscrizione
- regolarità contributiva e volume d'affari negli ultimi 2 anni maggiore di 15.000 euro per anno
- età anagrafica non superiore a 70 anni
- titolare di partita IVA
- svolgimento dell'attività professionale in modo individuale

**PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
[CLICCA QUI](#)**

## FINANZIAMENTI E INCENTIVI



I liberi professionisti, equiparati dalla normativa europea e italiana alle piccole e medie imprese, possono accedere, in qualità di beneficiari diretti o indirettamente, alle molteplici opportunità offerte dalla Programmazione Regionale 2014-2020 e da schemi di sostegno Nazionali. Sono molti i finanziamenti agevolati, in settori di grande attualità come la **green economy**, **l'efficiamento energetico**, **la bioedilizia** e il **sostegno alle imprese innovative**, volti alla crescita e all'individuazione di nuove occasioni professionali all'interno del panorama regionale.

Nel mese gennaio sono state analizzate 11 misure di interesse per la Categoria, da parte degli analisti di GEOWEB S.p.A.:

- **Fondo Energia della Regione Emilia Romagna:** sostenere interventi di green economy volti a favorire processi di efficientamento energetico nelle imprese;
- **Approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo della Regione Lazio:** prevedere azioni finalizzate al miglioramento energetico-ambientale degli edifici pubblici;





- **Aiuti a progetti di efficientamento energetico degli immobili - Anno 2017 della Regione Toscana:** favorire progetti di efficientamento energetico delle imprese;
- **Sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI Regione Veneto:** sostenere le attività di innovazione e di trasferimento delle conoscenze presso le imprese favorendo i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative;
- **Contributi alle start up innovative della Regione Friuli Venezia Giulia:** concedere incentivi a sostegno della creazione e consolidamento delle start-up innovative;
- **Fondo Microcredito Regione Sardegna:** sostenere l'avvio di iniziative di attività di impresa o microimpresa;
- **Circular Economy e Energia della Regione Lazio:** favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale;
- **Riesco - Giovani della Regione Lazio:** realizzare percorsi di formazione o lavoro, finalizzati a rafforzare le opportunità di attivazione o inserimento occupazionale;
- **Aiuto all'avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali – Anno 2017 della Regione Calabria:** sostenere le start-up per nuove imprese innovative, in settori quali ambiente, green economy e bioedilizia;
- **IR2 (IERREQUADRO) - Industrializzazione dei Risultati della Ricerca della Regione Piemonte:** supportare progetti che connettano la ricerca e i relativi risultati con l'industrializzazione e valorizzazione economica;
- **Finanziamento di voucher formativi di ricollocazione e individuali della Regione Toscana:** agevolare forme di ricollocazione lavorativa.

Il monitoraggio completo è disponibile sia nell'area del sito di Geometri in Rete dedicata ai bandi, sia nella rubrica "A misura di Geometra" della newsletter di Geometri in Rete che viene inviata periodicamente agli iscritti.

**PER ACCEDERE  
ALLE SCHEDE DEI FINANZIAMENTI  
[CLICCA QUI](#)**





## COME CONTATTARE LA CIPAG


Per contattare la Cipag occorre fissare un appuntamento telefonico usando il calendario disponibile sul sito, oppure chiamando il numero 06326861 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì ed il mercoledì anche dalle 15.00 alle 16:30. Un team di esperti è a disposizione per le informazioni previdenziali e assistenziali sulla tua pratica.



PER ACCEDERE AL SERVIZIO  
[CLICCA QUI](#)

## A MI MANDA RAI3 L'INQUINAMENTO INDOOR E GLI ESPERTI IN EDIFICIO SALUBRE NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER TUTTI

A **Mi manda Rai 3** sono state spiegate le malattie correlate agli ambienti confinati e l'inquinamento indoor che ogni anno solo in Europa contano circa 90.000 morti. **Materiali da costruzioni, mancata ventilazione, amianto, radon, Voc,** sono solo alcune delle criticità che minano la salute di chi abita, lavora, studia negli ambienti chiusi. Le malattie correlate agli edifici sono state riconosciute nel 1983 dall'**Organizzazione Mondiale della Sanità** e spaziano dalle



semplici allergie, dermatiti, congiuntiviti, alle malattie respiratorie, ictus, infarti, infertilità, tumori. Le politiche del contenimento energetico, hanno ancora di più aggravato la situazione degli edifici: una inadeguata ventilazione delle unità abitative è causa dell'insorgere di **umidità e muffa** con **gravi ripercussioni sulla salute**. Il patrimonio edilizio italiano è poi invaso dall'amianto che provoca 4000 morti ogni anno e molte Regioni sono esposte anche alla radioattività del Radon un gas radioattivo, che penetrando in casa mina la salute degli occupanti. Sono circa 6000 le morti per il cancro del polmone. Causate dal Radon. La riqualificazione del costruito passa attraverso la salubrità degli stessi. Un mercato in espansione che vedrà protagonisti i tecnici specializzati.





Davanti a questo scenario è fondamentale il ruolo dei tecnici **Esperti in Edificio Salubre**, la nuova figura professionale che richiede conoscenze specifiche sui temi della nuova edilizia salubre, sostenibile, sicura. Ospite alla trasmissione “Mi manda Rai3” è stata **Paola Allegri** Presidente dell'**Associazione Donne Geometra**, l'Associazione che insieme al mondo accademico da anni ha approfondito le tematiche ed

ha creato un percorso formativo di alto profilo professionale, che ha permesso anche in Italia di introdurre una figura professionale già presente in altri Paesi. I Geometri sono stati pionieri in questa nuova competenza professionale, che li rimette al centro dell'edilizia, delle opere di bonifica, delle consulenze private e per i Tribunali.

I tecnici qualificati sono già attivi sul territorio italiano, dopo un Corso formativo di 60 ore.

**PER DIVENTARE UN ESPERTO IN EDIFICIO SALUBRE OCCORRE SEGUIRE UN CORSO DI 60 ORE:  
PER INFO scrivete a: [info@tecnicieprofessione.it](mailto:info@tecnicieprofessione.it)**

## ASTALDI RICERCA GIOVANI GEOMETRI

Il Gruppo Astaldi, ricerca **giovani geometri** da inserire presso le proprie **commesse estere** con la possibilità di partecipare ad un importante percorso di formazione e di sviluppo manageriale.

### Competenze ed esperienze richieste

L'opportunità è offerta a giovani diplomati in possesso dei seguenti requisiti:

- Diploma di Geometra o di Perito Edile con votazione non inferiore ai 70/100
- età compresa tra i 19 e i 25 anni
- buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata





- preferibile conoscenza di una seconda lingua tra spagnolo o francese o altre lingue in uso all'interno del Gruppo (es. rumeno, polacco, russo).

Per partecipare al processo di selezione occorre **inviare la propria candidatura** mediante la sezione "**Apply Now**" e a registrare contemporaneamente il proprio cv sul sito Astaldi "**Area Lavora Con Noi - Ricerche In corso**"

PER ACCEDERE  
AL PORTALE CANDIDATURA  
[CLICCA QUI](#)

## GEOSPORT 23° CAMPIONATO DI SCI ALPINO E NORDICO

Come ogni anno, l'Associazione GEOSPORT organizza i campionati di Sci Alpino e Nordico.

L'appuntamento è fissato a Pozza di Fassa (TN) dal **15 al 18 marzo 2018**.

Per partecipare occorre seguire il Regolamento, [cliccando qui](#)



PER ACCEDERE AL PROGRAMMA  
[CLICCA QUI](#)

## IUAV E COLLEGIO DEI GEOMETRI DI VENEZIA FIRMANO UN ACCORDO

Il **Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia** ha attivato una convenzione con l'Università di architettura dello Iuav di Venezia che permetterà a tirocinanti e iscritti al Collegio di ottenere modalità di iscrizione agevolate alla facoltà di Architettura e acquisire nuove competenze da spendere sul mercato del lavoro. L'accordo, che ha durata pari a tre anni accademici (con possibilità di estensione) riguarda i corsi di laurea triennale in Costruzione e Conservazione, Tecniche e Culture del Progetto, Urbanistica e Pianificazione del Territorio. Tra i vantaggi della convenzione, anche la possibilità di scegliere individualmente quali corsi frequentare rispetto al piano di studi tradizionale e l'opportunità di sostenere l'esame (previa una regolare e assidua frequentazione dei corsi) anche nella sede del Collegio di riferimento. *"Questa convenzione apre nuovi scenari nella collaborazione tra università e ordini professionali"* – ha detto **Paolo Biscaro** -Presidente del Collegio dei Geometri. E' previsto un esame di profitto finale che,





con esito positivo, genererà dei crediti universitari riconosciuti dallo Iuav. Inoltre le agevolazioni dell'iter accademico si tradurranno in competenze da spendere sul mercato del lavoro».

## LAUREA PROFESSIONALIZZANTE PER GEOMETRI: BAT – VICENZA - PADOVA

Sono tre i Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati che hanno siglato accordi con le Università, come previsto dal D.M. 935/2017, per dare vita ai nuovi corsi di Laurea Professionalizzanti a partire dall'anno accademico 2018/2019. Si tratta dei



Collegi territoriali di **Padova** e **Vicenza**, che in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova e la Scuola di Ingegneria, hanno siglato una convenzione per l'attivazione del corso in "Tecnica e Gestione dell'Edilizia e del Territorio. Laurea professionalizzante: Geometra" (Classe L-7/ Ingegneria Civile), e del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di **Barletta-Andria-Trani (BAT)** che ha firmato con il Politecnico di Bari il testo previsto per l'istituzione del Corso di Laurea sperimentale ad orientamento professionale, in questo caso denominato "Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale" (Classe L-7/ Ingegneria Civile e Ambientale).

Un risultato raggiunto grazie all'impegno della Categoria professionale dei Geometri liberi professionisti che, negli ultimi due anni, ha già avviato altri 9 percorsi accademici con la proattività di altrettanti Collegi territoriali (Lodi, Rimini, Siena, Torino, Grosseto, Olbia, Mantova, Reggio Emilia, La Spezia).

Il Presidente del **Collegio Provinciale di BAT Antonio Acquaviva** sostiene:

*"Siamo fortemente convinti che questo percorso di studi completerà e qualificherà maggiormente il profilo professionale del Geometra allineandoci, fin d'ora, al traguardo del 2020 indicato dalla Direttiva Europea che rende obbligatorio il diploma di laurea per l'esercizio professionale dei professionisti tecnici. In tale prospettiva, ci confortano anche i dati del territorio: la popolazione residente rappresenta un bacino rappresentativo di abitanti, cui si aggiunge una popolazione scolastica importante e i numerosissimi geometri liberi professionisti della nostra regione".*





## CUNEO: UNA GIORNATA CON GLI ISCRITTI

Il convegno organizzato dal **Collegio Geometri e Geometri Laureati di Cuneo** è stato un momento di riflessione sul futuro della professione, al quale hanno preso parte il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati **Maurizio Savoncelli** e il Presidente della Cassa Italiana Previdenza ed Assistenza Geometri **Diego Buono**. Dopo il saluto del Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Cuneo – **Livio Spinelli**, è stato approfondito lo stato di salute della Categoria, sia a livello locale, sia a livello nazionale e le misure per raccordare le varie realtà zonali per rafforzare la realtà del Geometra nel territorio.



*"Alla luce del nostro fondamentale 'ruolo di cerniera' - concetto più volte evocato dal Presidente **Maurizio Savoncelli** - incontreremo nuovamente gli iscritti per testimoniare una presenza locale che possa essere di supporto e favorire la crescita della Categoria contestualmente alla crescita del territorio".*

## IMPERIA: IL COLLEGIO COINVOLGE I NUOVI STUDENTI IN CAMPO TOPOGRAFICO

Proseguono le scoperte delle nuove tecnologie all'IIS E.Fermi di Ventimiglia nel corso Geometri-CAT. Grazie alla collaborazione tra gli istituti con indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente Territorio) della provincia e il **Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Imperia** sono sempre più gli appuntamenti organizzati per introdurre i ragazzi alle nuove tecnologie utilizzate nella professione del Geometra. Con la disponibilità dei tecnici che hanno messo a disposizione le loro strumentazioni è stato svolto un incontro per le classi 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> durante il quale è stato mostrato il funzionamento del GPS in ambito topografico. I ragazzi hanno avuto l'opportunità di capire il meccanismo ed utilizzare strumenti all'avanguardia, usati ormai giornalmente dai geometri nello svolgimento dei loro lavori topografici sul campo. L'esperienza ha dimostrato ai ragazzi partecipanti come le nuove tecnologie semplifichino, velocizzino e rendano più preciso il lavoro di rilievo topografico. "L'istituto CAT Geometri – ha detto il **Geom. Rebaudo** - è una scuola che da





*molta importanza alla collaborazione con il nostro Collegio, sia nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro che nell'ambito delle esperienze pratiche durante tutto l'anno scolastico. Molte sono le ore di laboratorio durante i 5 anni di corso e la parte teorica delle lezioni procede di pari passo con la parte pratica, per formare ragazzi che siano i nuovi Geometri del futuro. Inoltre il collegio dei geometri, per promuovere sin da subito la collaborazione tra famiglie, scuola e professionisti, eroga a tutti gli iscritti alle classi prime un buono libri del valore di 100 euro".*

## A POTENZA I GIOVANI GEOMETRI ALLE PRESE CON UN DRONE

Per appassionare i futuri geometri il **Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Potenza** ha usato l'idea dell'aereofotogrammetria, consentendo ai giovani di comprendere l'importanza e il ruolo dell'innovazione tecnologica nella professione del geometra, un marcia in più che pone questa figura fra le posizioni più ricercate in molti ambiti lavorativi. "Siamo soddisfatti di questa giornata di studio - ha affermato il dirigente scolastico Domenico Gravante - che ha approfondito l'utilizzo e le potenzialità dei droni, uno strumento che sarà molto utile ai geometri di domani, per svolgere una professione in rapidissima evoluzione".



## A NAPOLI NUOVE IDEE PER LA SCUOLA E L'ORIENTAMENTO

Il **Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Napoli**, in collaborazione con la Direzione Regionale Campania dell'INAIL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'ACEN (Associazione Costruttori Edili Napoli) e l'Istituto CAT "Della Porta-Porzio", ha avviato un percorso integrato di orientamento e accompagnamento al mondo



del lavoro rivolto agli studenti del V anno delle scuole del territorio. Il progetto fornisce informazioni utili ai prossimi diplomati geometri per aiutarli a compiere scelte il più possibili corrette e ragionate sul proprio futuro professionale, partendo dall'illustrazione dei passi necessari da compiere, le diverse possibilità offerte e gli interlocutori più adatti a cui rivolgersi per poter intraprendere al meglio la professione per cui hanno studiato. Contestualmente si vuole favorire tra i ragazzi la diffusione del concetto di legalità e della cultura professionale attraverso la prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, la conoscenza del sistema di welfare e la responsabilità sociale di impresa. Obiettivo finale è quello di creare una rete di contatti che





comprenda, oltre la scuola e la categoria professionale dei geometri, anche imprese, enti e associazioni che operano nel mondo del lavoro.

## NASCE LA FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DEI COLLEGI PUGLIESI

Una azione congiunta per i **Geometri della Puglia** si è esplicata con la sottoscrizione dell'atto di costituzione da parte dei Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle province di **Bari, Foggia, Lecce, Lucera e Taranto**. La Fondazione ha diversi obiettivi: in primis, la valorizzazione e la tutela anche legale della figura e della professione del geometra, degli iscritti ai collegi provinciali della Puglia, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale e la formazione professionale degli aspiranti geometri. A tal fine, potrà rappresentare verso l'esterno la Categoria regionale nel suo insieme, promuovendo, favorendo e mantenendo contatti con le autorità, enti pubblici e privati, altri organismi regionali, interregionali, nazionali ed internazionali, istituzioni, scuole e università. Potrà sollecitare e favorire il dialogo con il Consiglio nazionale Geometri e Geometri laureati, con la Cassa di previdenza della categoria, con i Collegi aderenti e delle altre province. Si propone, inoltre, di istituire corsi di formazione e aggiornamento professionale anche avvalendosi di consulenti esterni, realizzare iniziative editoriali, promuovere la ricerca scientifica, lo studio e l'approfondimento di tematiche tecnico-scientifiche nell'ambito delle professioni tecniche, promuovere e finanziare convegni e seminari di studio nei campi tecnici, amministrativi, tributari, culturali e sociali e, ancora, istituire e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica.



## ARRIVANO I GEOMETRI CHE CURANO LE CASE: BORSE DI STUDIO ASSEGNATE AI COLLEGI

È partito a Zelarino (Venezia) il 5° corso nazionale per i tecnici **Esperti in Edificio Salubre**. Professionisti arrivati da ogni parte d'Italia hanno risposto alla chiamata a numero chiuso per seguire il Corso di formazione professionale sulle tematiche della salubrità in edilizia. Docenti universitari e liberi professionisti qualificati hanno condotto in maniera encomiabile le lezioni, favorendo l'apprendimento dei corsisti, che si





sono trovati ad acquisire tematiche nuove, di immediata spendibilità sul mercato. Quest'anno in via sperimentale sono stati inseriti alcuni studenti, consentendo al mondo professionale di comunicare con la scuola per formare i tecnici del futuro, indispensabili all'economia del Paese e al sostentamento del sistema ordinistico. E' con questo presupposto che è stato inserito un alunno dell'Istituto Cat Einaudi di Todì, grazie alla borsa di studio assegnata dall'**Associazione Nazionale Donne**



**Geometra** in occasione del Corso "**Abitare e costruire oggi**" evento organizzato dall' **Associazione Geometri Media Valle** per festeggiare la sua costituzione formale e la nuova sede istituita presso l' **Istituto Cat Einaudi**. Così al **5° Corso Nazionale dell'Esperto in Edificio Salubre**, tra i professionisti arrivati da ogni



parte d'Italia c'è stata una studentessa che sosterrà l'esame di Stato sulle materie della salubrità in Edilizia, tematiche che aprono nuovi scenari all'attività professionale ad indirizzo tecnico delle costruzioni, ambiente, territorio.

I tecnici **Esperti in Edificio Salubre** sono già attivi sul territorio Nazionale, capaci di far fronte alle problematiche legate all'abitare sano. Infatti l'**Organizzazione Mondiale della Sanità** ha

riconosciuto le malattie collegate all'edificio ed i decessi e le patologie sono in aumento. La normativa energetica ha ulteriormente peggiorato lo stato di "salute" degli ambienti confinati, con una ricaduta sulle responsabilità dei tecnici, le imprese, i proprietari. La sicurezza ambientale è indispensabile come quella statica e concorre alla qualità dell'abitare. **Cosa possiamo fare per ridurre in maniera significativa**

**l'inquinamento indoor delle nostre case?** Le case che fanno ammalare per tecniche costruttive



inadeguate, materiali non sani, vanno recuperate con competenza e nuova consapevolezza. Aumenta la richiesta del mercato di avere tecnici capaci di offrire edilizia di qualità per recuperare l'edilizia esistente in chiave sicura e salubre, come periti per valutare i danni alla salute all'interno degli ambienti chiusi. **Un nuovo settore tutto da scoprire dove il mercato non conosce crisi.**

*"La salubrità in edilizia e l'inquinamento indoor sono vere e*





proprie discipline che vanno acquisite con competenza da parte dei tecnici dell'area delle costruzioni – ha detto **Paola Allegri** – **Presidente dell'Associazione Nazionale Donne Geometra\_ Esperti Edificio salubre**, perché i veri inquinanti non entrano dalle finestre ma sono generati o rilasciati dai materiali con cui è fatto un edificio o un appartamento, dalle tecniche costruttive inadatte, dai prodotti che usiamo e soprattutto dalle nostre cattive abitudini di vita. Gli studi scientifici nazionali e internazionali infatti dimostrano che nell'aria degli ambienti di vita sono presenti moltissime sostanze nocive e le cause sono riconducibili alle caratteristiche costruttive degli edifici, alla scelta dei materiali alle tecniche di posa, al grado di usura delle strutture, alla tipologia e alla manutenzione degli impianti di trattamento dell'aria e alla presenze e le abitudini delle persone negli spazi confinati. Non a caso, infatti, l'Organizzazione mondiale della sanità dedica sempre più attenzione a queste tematiche, invitando le Categorie professionali preposte all'approfondimento delle materie e alla divulgazione per tutelare la salute dei cittadini. **Le peggiori minacce per la salute arrivano dai materiali da costruzione, come quelli tufacei e vulcanici che emettono il radon. Vernici, piastrelle e parquet emettono soprattutto composti organici volatili e formaldeide, sul mercato sono in arrivo materiali con amianto provenienti dai Paesi extraeuropei. Occorre studiare una buona ventilazione anche a seguito dell'efficientamento energetico. Anche l'acustica, l'illuminazione e il piano colore partecipano insospettabili all'inquinamento indoor.**"



**Per diventare Esperti in Edificio Salubre è necessario seguire un percorso formativo specifico. In Italia i Geometri sono pionieri grazie al progetto dell'Associazione Nazionale "Donne Geometra".**



Per ogni info scrivete a: [info@tecnicieprofessione.it](mailto:info@tecnicieprofessione.it)





## TECNICI&PROFESSIONE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018



Per **iscriversi all’Associazione Nazionale Donne Geometra**, e poter **usufruire di tutti I servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..), occorre:

**COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE** [CLICCANDO QUI](#)  
ED EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:



- **BONIFICO BANCARIO** SUL C/C N. 000401061451 DELL’UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2018**
- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135**, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2018**

**I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line.** (l’ originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa). dopo l’invio dei dati richiesti per l’iscrizione verrà notificata, all’indirizzo e-mail indicato, l’avvenuta ricezione della domanda. in seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-mail indicata al momento dell’iscrizione, dell’accettazione della domanda e l’inserimento nel libro soci con attivazione DELL’**AREA RISERVATA**. **ATTRAVERSO L’AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.**

## TECNICI&PROFESSIONE – RINNOVA L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018

Per **rinnovare l’iscrizione all’Associazione Nazionale Donne Geometra** e **continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci** (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc..) , occorre:  
EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 25,00** (PER I SOCI ORDINARI), **EURO 15,00** (PER TIROCINANTI E STUDENTI), **EURO 150,00** (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE:

- **BONIFICO BANCARIO** SUL C/C N. 000401061451 DELL’UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – **CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451** - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2018**
- **CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135**, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE LA CAUSALE **RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2018**

**COLLEGARSI AL SITO** [CLICCANDO QUI](#) e selezionare la sessione **rinnovo**. compilare il format con i dati richiesti compresi gli estremi del pagamento effettuato. **l’originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa.**


**PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL TESORIERE AL N. +39.333.2929917**





# NEWS TECNICHE

## DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE E VOLTURE CATASTALI: SI CAMBIA DAL 15 MARZO 2018



### Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali

A seguito del **Provvedimento del 28/12/2017 N. 305134** dell'Agenzia delle Entrate, gli attuali modelli per la dichiarazione e voltura catastale, approvati il 15 giugno 2017, verranno sostituiti da nuovi modelli. L'aggiornamento ha

recepito le nuove disposizioni in materia di agevolazione per l'**acquisto della prima casa** e di immobili inagibili a causa di **eventi sismici** verificatesi tra il 2016 e il 2017. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato inoltre che per chi presenterà dichiarazione di successione online con il nuovo modulo a partire dal **15 marzo 2018** e pagherà la relativa imposta di bollo e i tributi speciali verrà rilasciata un'attestazione di avvenuta presentazione. Fino al 31 dicembre 2018 si potrà continuare ad utilizzare la vecchia modulistica cartacea. Per le successioni apertesì in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il decreto ministeriale del 10 gennaio 1992, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione. Come comunicato nel provvedimento del 28 dicembre 2017, **la presentazione del nuovo modello di successione consente di eseguire le volture catastali senza necessità di presentare un'ulteriore richiesta.** Per la compilazione e presentazione in via telematica del modello di cui al punto 1, a partire dal 15 marzo 2018, sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) è reso disponibile gratuitamente l'apposito prodotto *software*.

Per chi eseguirà la **dichiarazione di successione online a partire dal 2018** e a seguito del pagamento di imposta di bollo e tributi speciali, sarà possibile richiedere il **rilascio di un'attestazione** di avvenuta





presentazione. L'attestazione, in formato PDF, è munita di apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un Codice di Verifica del Documento (CVD), tramite i quali è possibile verificare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento stesso. La predetta attestazione è resa disponibile all'utente che ha trasmesso il modello dichiarativo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, successivamente alla verifica del versamento e della regolarità della dichiarazione.

**PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO  
AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28/12/2017  
[CLICCA QUI](#)**

**PER SCARICARE IL NUOVO MODELLO  
PER LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURA  
[CLICCA QUI](#)**

**PER SCARICARE LE ISTRUZIONI FASCICOLO 1  
[CLICCA QUI](#)**

**PER SCARICARE LE ISTRUZIONI FASCICOLO 2  
[CLICCA QUI](#)**

**PER SCARICARE LE SPECIFICHE TECNICHE DI TRASMISSIONE  
[CLICCA QUI](#)**

**PER ACCEDERE AL SOFTWARE  
[CLICCA QUI](#)**

**E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI  
LA GUIDA OPERATIVA SULLE SUCCESSIONI E VOLTURE CATASTALI  
PER ASSOCIARTI  
[CLICCA QUI](#)**





## MODIFICHE AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI



La legge 207/2017 (legge di Bilancio 2018) ha introdotto alcune modifiche al dlgs 50/2016 (nuovo Codice appalti), che ricadono sugli incentivi dei tecnici della Pubblica amministrazione, modalità di pagamento a trenta giorni, appalti in *house*.

### INCENTIVO 2% PER I TECNICI DELLA PA

L'incentivo per le professioni tecniche viene esteso a servizi e forniture. Il Codice appalti prevede infatti, all'art. 113 comma 2, che le amministrazioni aggiudicatrici destinino

ad un apposito fondo risorse finanziarie fino al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di:

- **programmazione della spesa per investimenti**
- **valutazione preventiva dei progetti**
- **predisposizione e controllo delle procedure di gara**
- **RUP**
- **direzione dei lavori**
- **direzione dell'esecuzione**
- **collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità**
- **collaudatore statico**

Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

La legge di Bilancio 2018 estende questo meccanismo anche agli appalti di servizi e forniture: il comma 526 dell'articolo 1 aggiunge all'articolo 113 del nuovo Codice appalti il comma 5-bis, il cui testo è il seguente:

"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture".





### CERTIFICATO DI PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI

La legge di Bilancio 2018 riduce da 45 a 30 giorni i termini entro cui le stazioni appaltanti devono emettere i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto.

In particolare, il nuovo comma 1 dell'art. 113-bis prevede che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

### APPALTI IN HOUSE E SOCIETÀ CONTROLLATE AL 40%

I soggetti titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari all'80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro.

La restante parte può essere realizzata da **società in house** per i soggetti pubblici, ovvero da **società direttamente o indirettamente controllate** o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Secondo le nuove regole, per i titolari di concessioni autostradali la quota scende al 60%; quindi il 40% può essere affidato a società in *house* o partecipate.

PER SCARICARE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI  
[CLICCA QUI](#)

## ONERI DI URBANIZZAZIONE: COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2018



### Dal 1 Gennaio 2018 è obbligatorio usare gli oneri di urbanizzazione per fini tipici.

È entrato in vigore il 1° gennaio scorso l'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "legge di bilancio 2017") recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017". Il citato comma 460 ha modificato, appunto dall'1 gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.





**Per gli interventi che prevedono trasformazione urbanistica ed edilizia c'è bisogno del permesso di costruire, che comporta per il privato «la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione» (articolo 16, comma 1, Dpr 6 giugno 2001 n. 380). Tali contributi sono dovuti sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso, in base alla superficie realizzata.**

Il calcolo degli oneri è diverso da Comune a Comune, in ragione di alcuni parametri propri dell'insediamento edilizio; non cambia, invece, l'obbligo – da parte degli enti – di utilizzarne i proventi secondo regole che negli anni hanno subito costanti modifiche. L'ultima in ordine temporale è contenuta nella legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 460-461) che detta una disciplina permanente in vigore dal 2018. I Comuni, quindi, dovranno seguire un doppio regime per l'utilizzo degli oneri nel nuovo bilancio di previsione: uno in vigore per il solo 2017 e uno dal 1 gennaio 2018.

**La disciplina per il 2017** Limitatamente all'esercizio 2017 l'utilizzo dei proventi da permessi di costruire è disciplinato dall'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015. Questa norma ammette per il 2016 e il 2017 che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni possano essere utilizzati fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché la progettazione delle opere pubbliche. Ciò comporterà l'obbligo di dimostrare nel prospetto specifico il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto dall'articolo 162, comma 6 del Tuel mediante l'utilizzo di entrate di parte capitale (Titolo IV) avvalendosi della specifica eccezione di legge.

**Dal 1 Gennaio 2018** l'articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede che i proventi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

E' stato reintrodotta un vincolo di destinazione dell'entrata. Il ripristino del vincolo è diretta conseguenza dell'obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra gli altri, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori,





consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere). Dal 2018, quindi, gli oneri cesseranno di essere una entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare a essere un'entrata vincolata per legge, con tutte le conseguenze del caso. I Comuni, infatti, non saranno più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo II o III, ma dovranno dimostrarne l'utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma. L'aspetto interessante, tuttavia, è che il legislatore ha autorizzato in via permanente l'utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci.

**L'iscrizione in bilancio** Per quanto riguarda la contabilità economico-patrimoniale, la parte di oneri che finanzia la spesa corrente sarà iscritta tra i proventi ed oneri straordinari del conto economico, mentre quella che finanzia le spese di investimento sarà iscrivibile nella riserva «permessi da costruire» del patrimonio netto. Quest'ultima regola, introdotta nel punto 6.3 principio contabile allegato n. 4/3 al Dlgs n. 118/2011, però, potrebbe subire dei cambiamenti in futuro.

**Le opere a scampo** Rimane consentita la facoltà di sottoscrivere convenzioni urbanistiche per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scampo, considerando la compensazione quale modalità estintiva e soddisfacente di un'obbligazione pecuniaria diversa dal pagamento. A tal proposito si ricorda che la contabilità armonizzata definisce questa tipologia di operazione una «transazione non monetaria», per la quale in base al punto 1 del principio contabile allegato n. 4/2 è necessario effettuare la rilevazione contabile emettendo una reversale di entrata (Titolo IV – permessi da costruire) e un mandato di pagamento nella spesa (Titolo II – realizzazione spesa di investimento), con quietanza del tesoriere comunale, entrambi per l'intero importo del debito e del credito opposto in compensazione.

PER SCARICARE LA LEGGE 11/12/2016 n.232

[CLICCA QUI](#)

**NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI (NTC): IN GAZZETTA A FEBBRAIO 2018**



*Il decreto ministeriale sulle nuove Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC) verrà pubblicato in Gazzetta tra il 15 e il 20 febbraio.* Le NTC entreranno in vigore dopo 30 giorni.

La **Circolare** invece sarà pronta dopo la pubblicazione in Gazzetta delle nuove Norme. Le **Norme tecniche per le costruzioni** sono infatti composte da due parti: decreto e circolare. Il Decreto, nella versione esaminata da Bruxelles, è





composto da tre articoli.

**Articolo 1:** è approvato il testo aggiornato delle NTC Norme Tecniche per le Costruzioni e costituisce parte integrante del decreto.

**Articolo 2:** indica la durata del periodo transitorio, successivo all'entrata in vigore delle norme tecniche revisionate, entro il quale si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche.

**Articolo 3:** le norme tecniche approvate entrano in vigore 30 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

E' stata apprezzata l'uniformazione delle terminologie previste dagli Eurocodici e l'allineamento alle tecniche europee e la dichiarazione di sismicità del territorio con il recepimento degli studi di pericolosità sismica svolti dall'INGV. Nel testo ci sono anche interessanti novità per i progettisti delle strutture in c.a.



La nuova edizione delle Norme Tecniche è stata improntata a chiarire alcune parti delle norme vigenti, ad aggiornare i riferimenti alle più recenti edizioni delle norme Uni/En, a dare una maggiore integrazione con la normativa comunitaria e con gli Eurocodici che costituiscono lo standard europeo per la progettazione delle strutture, a fornire maggiori indicazioni, in termini di verifiche progettuali da svolgere, per gli elementi secondari e per quelli non strutturali, a puntare ad aumentare la sicurezza degli edifici esistenti. Nelle nuove NTC 2018, per gli edifici esistenti sono previsti dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d'uso IV.

**Miglioramento sismico edifici esistenti.** Le nuove NTC introdurranno una importante novità soprattutto sul tema del "miglioramento sismico" degli edifici esistenti prevedendo - come già accennato - dei livelli di sicurezza più bassi rispetto a quelli dei nuovi edifici, accettando un miglioramento che arrivi almeno al 60% del valore di sicurezza che compete ad un nuovo edificio, nel caso di scuole e costruzioni che ricadano nella Classe d'uso IV (Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti). Per Classi d'uso II e III (ad esclusione delle scuole di cui sopra), gli interventi di miglioramento dovranno comunque conseguire un valore di sicurezza almeno pari al 10% di quello previsto per le nuove costruzioni.

**Materiali e prodotti.** Anche il Capitolo 11 (Materiali e prodotti per uso strutturale) presenta importanti novità legate agli aggiornamenti dei riferimenti in merito alla marcatura CE dei prodotti da costruzione in base al Regolamento UE n. 305/2011 (tale allineamento ha comportato la modifica delle





denominazioni delle certificazioni e qualificazioni necessarie per i prodotti strutturali, ma non ha cambiato le procedure e i rapporti tra i diversi soggetti implicati nel controllo e accettazione in cantiere dei materiali).

**Acciaio e calcestruzzo.** Per quanto riguarda il calcestruzzo, è stata aggiunta la parte relativa al calcestruzzo fibrorinforzato per la realizzazione di elementi strutturali. Relativamente all'acciaio, si è tenuto conto della norma UNI EN 1090, che ha stabilito la marcatura CE per gli acciai lavorati, ad esclusione delle barre di armatura, in sostituzione della previgente procedura di qualificazione.

**Riferimenti normativi.** L'aggiornamento dei riferimenti alle norme UNI, EN ed ISO richiamate nelle norme tecniche è stata infine resa più snella, mediante una procedura di aggiornamento periodico degli elenchi delle specifiche tecniche volontarie richiamate dalle norme stesse.

### Si possono applicare le vecchie NTC 2008?

**Le vecchie norme si potranno utilizzare ancora per le opere private le cui parti strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, e per le opere pubbliche in corso di esecuzione, con contratti già firmati o con progetti definitivi o esecutivi già affidati.**

### I contenuti dei 12 capitoli dell'allegato al decreto

Il decreto contiene anche un allegato di 12 capitoli, vero cuore di contenuto del decreto stesso, che parlano di:

- 1 – Oggetto
- 2 – Sicurezza e prestazioni attese
- 3 – Azioni sulle costruzioni
- 4 – Costruzioni civili e industriali
- 5 – Ponti
- 6 – Progettazione geotecnica
- 7 – Progettazione per azioni sismiche
- 8 – Costruzioni esistenti
- 9 – Collaudo statico
- 10 – Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
- 11 – Materiali e prodotti ad uso strutturale
- 12 – Riferimenti tecnici.

**PER SCARICARE  
LE NUOVE NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI (NCT)  
[CLICCA QUI](#)**





## INTRODUZIONE DEL BIM DAL 27 GENNAIO 2018



L'obbligo del Bim entra in vigore nel 2019 per le grandi opere pubbliche secondo il calendario fissato dal decreto Bim (Dm Infrastrutture n.560/2017 pubblicato da Mit lo scorso 12 gennaio). Il primo appuntamento concreto scatterà appunto nel 2019 e riguarderà tutti i progetti

pubblici di importo superiore a cento milioni. Poi, dal primo gennaio 2020, si passerà alle opere di importo superiore ai 50 milioni. Dal 2021 a quelle superiori ai 15 milioni. Fino al 2025, quando saranno coinvolte dall'obbligo di utilizzare il Bim nella progettazione e gestione anche le opere sotto il milione. Però di fatto, **tutti i progetti di opere pubbliche che non sono stati ancora avviati ma sono partiti dal 27 gennaio 2018 rientrano nel campo di applicazione del decreto. Quindi, il Bim può e deve essere utilizzato fin da subito, se lo Studio di progettazione è pronto, i progettisti sono formati e il software è stato acquistato.**

La possibilità di ricorrere al Bim prima delle scadenze obbligatorie indicate dal decreto viene menzionata nell'articolo 56 che stabilisce che le stazioni appaltanti in regola con gli obiettivi di formazione del personale e dotate di adeguate attrezzature informatiche, dal 27 gennaio 2018 potranno richiedere a imprese e progettisti di gestire tramite Bim nuove opere, interventi di recupero, riqualificazioni e varianti. Nell'articolo 9 sull'entrata in vigore, le stazioni appaltanti hanno anche la facoltà di richiedere la gestione in Bim delle varianti di interventi banditi anche prima dell'entrata in vigore del decreto. Il passaggio al BIM è un passo importante per il settore delle costruzioni.

L'adozione "di metodi e strumenti elettronici" (cit. Art.23 comma 13 Dlgs 50/16) rappresenta **l'occasione per innovare la modalità** in cui vengono realizzate, gestite e comunicate tutte le informazioni relative ad un progetto; la **smaterializzazione** del dato, la digitalizzazione delle informazioni attraverso modelli progettuali virtualizzati, la loro gestione attraverso piattaforme interoperabili, ci proiettano in un futuro in cui si ridurranno significativamente gli errori e sarà estremamente più facile comunicare, gestire e controllare il risultato del lavoro del progettista.






## LE ASTE IMMOBILIARI DA APRILE SARANNO COMPLETAMENTE DIGITALI



Nei prossimi mesi il processo di digitalizzazione dovrebbe avere un'ulteriore accelerazione grazie alla definitiva attivazione del Portale delle vendite pubbliche, istituito dalla **legge 132/2015** e gestito dal Ministero della Giustizia. Il sito è già attivo ma raccoglie solo una piccola quantità di annunci. La possibilità di trovare su internet tutti i documenti relativi all'immobile che si vuole comprare e tutte le informazioni sulla procedura da seguire per aggiudicarselo all'asta ha facilitato negli ultimi anni l'accesso ai "non addetti ai lavori" a questo tipo di acquisto. **La piena operatività dovrebbe però iniziare – proroghe e imprevisti a parte – tra meno di tre mesi, come previsto dal Dm del 5 dicembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio scorso, seguito dal Comunicato di adozione delle specifiche tecniche pubblicato il 20 gennaio.** La normativa stabilisce non solo che transitino e siano consultabili dal Portale tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure in corso, ma anche – per quanto allo stato attuale sia difficilmente immaginabile – che tutto l'iter esecutivo avvenga via internet, dalla semplice richiesta di visita di un immobile in vendita alla partecipazione ai singoli esperimenti d'asta. Sarà quindi possibile fare offerte (e rilanci, in caso di incanto) per via telematica da tutta Italia, se non anche dall'estero.

### I PASSAGGI OBBLIGATI PER COMPRARE ALL'ASTA IMMOBILIARE Schema semplificato dell'iter-tipo delle aste immobiliari senza incanto



Fonte: Sole24ore





## LEGGE DI BILANCIO 2018: LO SPECIALE ANCE DELLE MISURE PER LE COSTRUZIONI



L'Ance ha pubblicato l'analisi speciale sulle misure contenute nella legge 205/2017 dedicate alle Costruzioni: analisi delle risorse per le infrastrutture, esame delle misure su fisco, opere pubbliche, lavoro, mercato privato e internazionalizzazione, normative a sostegno degli interventi di miglioramento energetico e sismico degli edifici.

Il documento tratta nello specifico i seguenti argomenti:

- **risorse per le infrastrutture e regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti locali:** un'importante iniezione di risorse è prevista a favore del Fondo investimenti, istituito con la Legge di bilancio del 2017. Si tratta di 36,1 miliardi di euro per il periodo 2018-2033 che vanno a sommarsi ai 47,5 miliardi stanziati dalla Legge di bilancio per il 2017, portando la dotazione complessiva del Fondo a 83,7 miliardi di euro per gli anni 2017-2033, di cui circa 14,2 miliardi per il triennio 2018-2020. Suscita apprezzamento anche la scelta di poter destinare una quota annuale del Fondo infrastrutture, pari a 70 milioni di euro, a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree del centro nord. Ciò consentirà di dare stabilità finanziaria alla programmazione che verrà definita nell'ambito del Programma nazionale proposto della Struttura di missione Italia Sicura, equilibrando i finanziamenti disponibili su tutto il territorio nazionale. In merito alle misure per gli enti territoriali, la manovra di finanza pubblica prosegue l'azione di sostegno agli investimenti, avviata con la Legge di bilancio del 2017, potenziandola e proiettandola su un orizzonte temporale più lungo. Gli enti locali, infatti, avranno nel biennio 2018-2019, 900 milioni di euro di spazi finanziari da destinare a investimenti (200 milioni in più rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio dello scorso anno) di cui 400 milioni per interventi di edilizia scolastica e 100 milioni per l'impianistica sportiva. Sempre con riferimento agli enti locali, la Legge di bilancio 2018 destina 850 milioni di euro nel triennio 2018-2020, ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. A queste risorse si aggiunge il rifinanziamento, per 10 milioni di euro annui, del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, istituito con la Legge "Piccoli comuni" (Legge 158/2017), già dotato di 100 milioni di euro.
- **misure fiscali:** appaiono positive quelle relative agli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici (proroga dell'ecobonus potenziato e estensione della possibilità di cessione del credito) che vanno nella direzione, auspicata anche dall'Ance, di una maggiore premialità agli





interventi che assicurano una efficacia più ampia in termini di risparmio energetico. Prevista, inoltre la cumulabilità tra il Sismabonus e l'Ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, nella misura unica dell'80%, nel caso di miglioramento di 1 classe sismica, e dell'85% nel caso di miglioramento di 2 classi, nei limiti di un importo massimo di €136.000 per unità immobiliare. Valutazione negativa deve, invece, esprimersi, per la riduzione, a decorrere dal 1 marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro, della soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni (e le società a prevalente partecipazione pubblica) possono sospendere i pagamenti, nell'ipotesi in cui il beneficiario degli stessi risulti inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo (art. 48bis del DPR 602/1973);

- **misure per il settore lavori pubblici:** destano preoccupazione alcune norme contenute nella Legge di Bilancio per il 2018. In particolare, è prevista una modifica all'art. 177 del codice degli appalti, che consente ai titolari delle concessioni autostradali, che abbiano acquisito le concessioni senza gara, di affidare a terzi il 60% dei lavori oggetto della concessione (anziché l'80%), con possibilità di realizzare il restante 40% mediante società in house, o società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche semplificata;
- **misure per il mercato privato:** sono presenti alcune norme riguardanti l'abusivismo. È prevista l'istituzione di un fondo finalizzato alla erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie alla demolizione delle opere abusive, con una dotazione di 5 milioni/€ per gli anni 2018 e 2019. Inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture, è istituita la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio che dovrà essere alimentata dagli enti competenti in materia mediante la trasmissione di tutte le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. Positivo, invece, il ripristino della concessione di contributi – sospesa dall'agosto 2012 – da parte del Ministero dei beni culturali per gli interventi di manutenzione e conservazione di immobili privati soggetti a vincolo culturale attraverso lo stanziamento di 10 milioni/€ per il 2019 e di 20 milioni/€ annui per il 2020. La fruizione dei contributi sarà definita da un decreto del Mibact, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il 31 prossimo marzo;
- **misure ambientali:** è stato approvato l'ampliamento dei termini per il deposito (da un anno a tre anni) in attesa del recupero dei rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di demolizione e costruzione conseguente agli eventi sismici del 2012 (Emilia Romagna, Lombardia). La norma sostenuta dall'Ance rappresenta un risultato molto importante per le imprese che operano nelle aree colpite dal sisma del 2012. Sono state introdotte, inoltre, alcune semplificazioni per la gestione degli





adempimenti ambientali. Viene, infatti, ammessa la possibilità di effettuare in formato digitale le scritture contabili ambientali "tradizionali" (registro di carico e scarico e Formulario di identificazione dei rifiuti). Infine, è previsto un ulteriore rinvio di un anno per l'operatività del SISTRI, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti e del relativo regime sanzionatorio (Codice dell'ambiente). La disposizione è da valutare positivamente anche se vi sono ancora numerose criticità che ne rendono difficile se non impossibile l'applicazione al settore delle costruzioni.

PER SCARICARE  
IL DOCUMENTO INTEGRALE DELL'ANCE  
[CLICCA QUI](#)

## LEGGE DI BILANCIO: BONUS FISCALI PER AMPLIAMENTI O RECUPERO SOTTOTETTI, REGIONE PER REGIONE



La **Legge di Bilancio 2018** si è dedicata ai bonus fiscali per i lavori in casa. La possibilità di intervenire con attività edilizie varia da regione a regione. Dal 2009 in poi, le normative locali hanno infatti concesso la possibilità di ampliare gli spazi esistenti, sia con il piano casa, sia con il recupero di locali prima come sottotetti e seminterrati. Escluse Lombardia ed Emilia Romagna, il premio volumetrico partito nel 2009 è

ancora attivo. **L'ampliamento è affidato a una legge (il piano casa); il recupero è affidato alle leggi regionali per i sottotetti e a quelle per i seminterrati.** Queste norme sono combinate tra loro in modo diverso e hanno scadenze diverse da una regione all'altra. Questi lavori edilizi, nelle nuove costruzioni, possono usufruire delle detrazioni fiscali prorogate dalla Legge di Bilancio 2018.

In sette regioni oltre all'ampliamento e alla demolizione-ricostruzione con cubature più ampie si può in contemporanea ricavare spazio anche dal sottotetto o dal seminterrato o interrato e precisamente in

- **Friuli Venezia Giulia;**
- **Basilicata;**
- **Calabria;**
- **Molise;**
- **Puglia;**





- **Sicilia e Sardegna.**

**Il piano casa è oggi precluso solo in Lombardia ed Emilia Romagna.** Scadenza ravvicinata (30 giugno) in Piemonte. In Molise il piano è stato prorogato fino alla fine del 2020, in Campania scade alla fine del 2019 e in Sardegna a giugno 2019. I premi sono permanenti nelle province di Bolzano e Trento, in Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Lazio. Nel Lazio la legge regionale 7/2017 prevede un premio del 20% del volume per gli ampliamenti con miglioramento sismico ed efficientamento energetico.

**Toscana, Umbria e Piemonte non hanno mai aggiornato la data entro la quale gli edifici devono essere costruiti per poter essere ampliati:** le abitazioni più recenti non possono quindi essere ampliate. In Sicilia possono essere ampliati gli edifici ultimati entro il 2015, in Veneto quelli realizzati entro il 31 ottobre 2013. Il Molise prevede premi volumetrici anche per gli edifici ancora in corso di costruzione ma che al 2014 avessero completato almeno le strutture portanti in Puglia il piano casa si applica agli edifici esistenti al primo agosto 2017.

Non tutti i lavori in casa agevolati dalle leggi regionali beneficiano delle detrazioni fiscali per la casa della Legge di Bilancio 2018. **La detrazione 50% per la ristrutturazione spetta solo a edifici e locali già esistenti, non spetta mai per gli ampliamenti consentiti dal piano casa:** addirittura, se oltre all'ampliamento si esegue una ristrutturazione sulle parti esistenti, per non perdere la detrazione sulla ristrutturazione è necessario separare le spese.

### **Recupero di soffitte, sottotetti, seminterrati o interrati**

Le leggi regionali per il recupero di soffitte, sottotetti, seminterrati o interrati non hanno scadenze. Quasi tutte le Regioni hanno leggi per il recupero di una soffitta o di un sottotetto attraverso il quale si ricavi una stanza in più o un piccolo appartamento. Otto regioni hanno una legge specifica per il recupero delle cantine e di altri locali totalmente interrati o in parte. C'è un denominatore comune a tutte le regole per accedere ai benefici: i limiti minimi delle altezze. Quando si recuperano i sottotetti o i seminterrati **è più facile accedere alle detrazioni per la ristrutturazione (50%) contenute nella Legge di Bilancio 2018: i lavori sono agevolati se non aumenta la volumetria** (tranne che per i volumi tecnici) e se non aumenta la superficie calpestabile, come chiarito dall'Agenzia delle entrate (circolare 57/E/1998).

Sono agevolati con la detrazione per le ristrutturazioni anche se viene modificata la destinazione d'uso. Se con il recupero dei sottotetti o seminterrati si mette in sicurezza l'edificio, tutto l'intervento può usufruire del **Sismabonus**.





## INAIL, 20 ANNI DI RICERCHE SULL'AMIANTO



Sono stati pubblicati dall'INAIL gli atti del Convegno nazionale tenutosi a Roma dal titolo **"Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent'anni dal bando: proposte e soluzioni"**.

Un approfondimento dei temi dell'epidemiologia delle malattie amianto correlate, della mappatura dei siti contaminati con i risultati di uno specifico progetto sulla presenza dell'amianto nelle scuole. Sono state inoltre discusse le modalità per sviluppare una sinergia virtuosa fra i risultati delle attività di ricerca e i compiti istituzionali dell'Inail. Il volume è di notevole interesse per promuovere una discussione orientata all'individuazione delle soluzioni più efficienti per i temi ancora critici e

irrisolti. In particolare rimangono ancora aperti i nodi della definizione di protocolli omogenei di sorveglianza sanitaria per gli ex esposti (attualmente assai diversificati nelle diverse aree del paese), all'identificazione e messa in sicurezza delle sorgenti di inquinamento naturale e alla corretta gestione delle attività di bonifica dei siti contaminati, di trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto. Riguardo all'amianto c'è molto da fare, si trova un po' ovunque ed è stato così largamente usato per le sue eccezionali proprietà di resistenza al fuoco, di isolamento termico ed elettrico, per la facilità di lavorazione (struttura fibrosa), di resistenza agli acidi ed alla trazione, è facilmente mescolabile ad altre sostanze (cemento), dotato di capacità fonoassorbenti e per ultimo ma non trascurabile l'aspetto che aveva un basso costo. E' stato usato come materiale isolante, materiali fonoassorbenti, coperture di edifici industriali (Eternit), tubazioni, serbatoi, cassoni e guarnizioni. Inoltre l'amianto è stato utilizzato in maniera insolita per produrre imballaggi, carta e cartoni, pavimentazioni (linoleum) tessuti ignifughi per l'arredamento di teatri e cinema e addirittura nell'abbigliamento. La pericolosità dell'amianto consiste, nella capacità che il materiale ha di rilasciare fibre potenzialmente inalabili dall'uomo. L'amianto friabile è considerato più pericoloso dell'amianto compatto che per sua natura ha una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.

In Italia oggi l'amianto è vietato e la bonifica può avvenire utilizzando tre metodiche:

- **rimozione, eliminare materialmente la fonte di rischio;**
- **incapsulamento, impregnare il materiale con l'uso di prodotti penetranti e ricoprenti;**
- **confinamento, installare delle barriere in modo da isolare l'inquinante dall'ambiente.**





***L'amianto nuoce gravemente alla salute e va rimosso con l'ausilio di un tecnico iscritto ad un Ordine o Collegio e una ditta specializzata***

I proprietari degli immobili che hanno una tettoia, un tetto o una qualsiasi copertura in eternit sono obbligati a presentare denuncia all'Asl, cioè a segnalarne la presenza alle autorità sanitarie locali. Naturalmente, l'obbligo spetta anche ai responsabili degli enti statali: il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare la presenza di amianto nel suo istituto, così come il responsabile di un ufficio pubblico deve fare altrettanto (l'ufficio provinciale del lavoro, la Prefettura, l'Inps, la stessa Asl, ecc.).

**PER SCARICARE LA GUIDA DELL'INAIL  
[CLICCA QUI](#)**

**USUFRUTTO:AGGIORNATI I COEFFICIENTI IN VIGORE DAL 1.1.2018**



## usufrutto

Con il **decreto del 20/12/2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha aggiornato i valori per i calcoli di usufrutto, rendite e pensioni. Si ricorda che l'art. 3, comma 164, della L. 662/1996 demanda al Ministro delle Finanze l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi. Detta modifica è recentemente avvenuta con il D.M. del 13/12/2017 pubblicato in G.U. n. 292 del 15/12/2017, che ha portato il **saggio di interesse legale allo 0,3% a decorrere dal 01/01/2018**.

Le disposizioni di cui al decreto si applicano dunque agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 01/01/2018.

L'usufrutto (artt. 978 e segg. codice civile) è il diritto reale di godimento gravante





su cosa altrui (bene mobile o immobile), con obbligo di rispettarne la destinazione economica. La proprietà di un bene, disgiunta dall'usufrutto, viene denominata nuda proprietà.

L'usufrutto ha quale connotato essenziale la durata. L'usufrutto deve sempre essere costituito per un tempo determinato: se il titolo costitutivo non dispone al riguardo, l'usufrutto si intende costituito per la durata della vita dell'usufruttuario. In ogni caso, la morte dell'usufruttuario determina l'estinzione dell'usufrutto nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine finale previsto al momento della costituzione del rapporto. L'usufrutto costituito a favore di persona giuridica, non può essere di durata superiore a 30 anni.

**PER SCARICARE IL DECRETO DEL 20/12/2017**

[CLICCA QUI](#)

**PER IL CALCOLO DELL'USUFRUTTO E LA TABELLA DEI COEFFICIENTI**

[CLICCA QUI](#)

## **ABI: LE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI**

Sono disponibili le nuove "**linee guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili**", lo strumento che favorisce la trasparenza e la correttezza delle valutazioni degli immobili oggetto di procedure esecutive giudiziali e stragiudiziali.

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza contenuti nel documento, si segnalano in particolare:

- l'attenzione alla figura del perito;
- la definizione di "Valore di mercato" dell'immobile in esecuzione;
- l'attività di analisi per l'individuazione dei potenziali rischi della transazione immobiliare;
- l'elaborazione di un certificato di valutazione per la piena accessibilità alle informazioni.

Le Linee Guida mirano a valorizzare la garanzia immobiliare con un impatto positivo in termini di efficienza nel recupero del credito erogato, favorendo la massimizzazione del valore del residuo patrimonio eventualmente destinato al debitore.

Le linee guida dedicano ampio spazio a quel che si richiede ai periti, ossia requisiti di indipendenza e qualificazioni precise. La norma di riferimento richiamata è la Uni 11558:2014 sulla certificazione dei valutatori immobiliari, la qualifica Rev del Tegova (European group of valuers associations) e le altre





qualifiche rilasciate da soggetti abilitati per legge. Ogni perizia dovrebbe comprendere il sopralluogo, anche interno, dell'edificio e - ovviamente - dovrebbe sempre essere accompagnata da una analisi accurata sotto il profilo urbanistico-edilizio. A tutela dei periti e CTU, infine, si sottolinea l'importanza di evitare corrispettivi forfettari che contraddicono il principio dell'equo compenso (riconosciuto al professionista nel DL Fiscale 148/2017 recentemente approvato).

## DELEGATI ALLE VENDITE: POSSIBILI NUOVE ISCRIZIONE NELL'ELENCO

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal D.L. n. 59/2016, **i Presidenti dei Tribunali, investiti della richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili, potranno procedere alla nuova iscrizione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.** Lo ha precisato il Ministero della Giustizia con circolare dell'11 gennaio 2018, al fine di garantire uniformità di comportamento da parte degli uffici giudiziari. Con detta circolare, il Ministero della Giustizia è intervenuto a fornire alcune indicazioni in ordine alla formazione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita art. 179-ter disp. att. c.p.c., nelle more dell'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 5-bis, D.L. n. 59/2016. In particolare, al fine di garantire uniformità di comportamento da parte degli uffici giudiziari, il Ministero ha chiarito che il Presidente del Tribunale, investito della richiesta di iscrizione all'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e dei beni immobili, può - al ricorrere dei requisiti di legge - provvedere alla nuova iscrizione.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE  
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 11/01/2018  
[CLICCA QUI](#)

## NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS E DEL COMITATO TECNICO ISTRUTTORIO

È stato registrato alla Corte dei conti il **Decreto Ministeriale n.342 del 13 dicembre 2017** recante l'articolazione, **l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio e disciplina delle situazioni di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interessi.**





Il decreto, rispetto al precedente Regolamento GAB/DEC/150/07 del 18 luglio 2007, introduce elementi innovativi mirati soprattutto a:

- rendere più efficace l'integrazione delle attività tra l'Autorità Competente (Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali) e la Commissione;
- semplificare le modalità operative dell'attività istruttoria prevedendo l'utilizzo della documentazione in solo formato digitale, la gestione dei flussi in formato elettronico e introducendo la partecipazione anche per via telematica;
- snellire l'articolazione della Commissione, con la riduzione del numero delle Sottocommissioni, e semplificare i passaggi di tipo procedurale;
- calibrare gli ITER di approvazione interni dei pareri in funzione del tipo di procedimento.



Il decreto definisce inoltre l'organizzazione, il funzionamento ed i compiti del Comitato Tecnico Istruttorio quale organo di supporto.

**PER SCARICARE  
DECRETO MINISTERIALE N.342 DEL 13/12/2017  
CLICCA QUI**

## **DURC IRREGOLARE: COSA FARE, LE SANZIONI PREVISTE**



Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) ha la funzione di attestare la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile. Si tratta di un certificato fondamentale soprattutto per le imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici, ma anche per la

stipula dei contratti, stati di avanzamento lavori e liquidazioni finali e per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA. In merito alla **regolarità del DURC** sono stati diversi gli interpelli. Uno degli ultimi interpelli (n. 1/2016) presentato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri alla Commissione Interpelli ha visto come oggetto la "corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell'art. 90 del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei





lavori e dell'estensione della previsione che tratta dell'assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi".

Ricordiamo poi che un **DURC negativo per i lavoratori privati** comporta la sospensione del titolo abilitativo relativo alla concessione edilizia o alle DIA e quindi dell'attestazione da parte delle SOA. Per approfondire l'argomento di interesse è stato predisposto un documento esplicativo riservato agli "Associati".

**E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI  
IL DOCUMENTO ESPLICATIVO SUL DURC  
PER ASSOCIATI  
[CLICCA QUI](#)**

## **ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: DUE NUOVE NORME UNI**



Sono entrate in vigore il **18 gennaio 2018** due norme – elaborate da Unisider, ente federato all'Uni - nell'ambito dell'**acciaio per cemento armato**: si tratta della UNI 11240-1:2018 "Acciaio per cemento armato - Giunzioni meccaniche per barre - Parte 1: Requisiti" e della UNI 11240-2:2018

"Acciaio per cemento armato - Giunzioni meccaniche per barre - Parte 2: Metodi di prova". Il primo documento specifica i requisiti per le giunzioni meccaniche delle barre di acciaio per cemento armato e ne definisce le modalità per la valutazione della conformità. Tali requisiti che devono essere soddisfatti dalle giunzioni meccaniche di cui tratta la norma riguardano lo scorrimento differenziale, la resistenza alla trazione, la fatica assiale e la fatica oligociclica. Il secondo documento specifica i metodi di prova per le giunzioni meccaniche delle barre di acciaio per cemento armato. Tutte le prove devono essere effettuate su giunzioni meccaniche assemblate esattamente come avviene nella pratica corrente. Le istruzioni per l'assemblaggio ed il monitoraggio devono essere rese disponibili al laboratorio di prova. I metodi di prova descritti dalla norma riguardano lo scorrimento differenziale, la prova di trazione, la prova di fatica assiale e la prova di fatica oligociclica.

**PER ACCEDERE  
UNI 11240-1:2018  
[CLICCA QUI](#)**

**PER ACCEDERE  
UNI 11240-2:2018  
[CLICCA QUI](#)**





## DA ISPRA IL RAPPORTO TECNICO SUI CONSUMI ENERGETICI DELLE ABITAZIONI



A seguito dell'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un tavolo tecnico sul tema della decarbonizzazione dell'economia con la partecipazione di più di 70 rappresentanti di amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, soggetti pubblici e privati, università, attivi sul tema dei cambiamenti climatici e della pianificazione energetica. Il lavoro è organizzato in gruppi di lavoro uno dei quali è dedicato ai dati di input non tecnologici per consolidare una base di dati condivisa tra tutti gli attori presenti al tavolo, funzionale all'elaborazione degli scenari energetici. Il rapporto tecnico è un esempio concreto di tale processo collaborativo, ripercorre il lavoro svolto, da un sottogruppo (GdL HDD/CDD), costituito per rispondere alla necessità di approfondire il dato di *input*, riferito ai gradi giorno di riscaldamento e gradi giorno di raffrescamento, nell'ambito dell'attività di affinamento dei dati di input non tecnologici.

**I gradi giorno di riscaldamento (HDD - Heating Degree Days) sono un indice che indica il fabbisogno termico per il riscaldamento delle abitazioni in una determinata località in un determinato periodo, numericamente sono calcolati come la somma cumulativa della sola differenza positiva tra la temperatura interna di base e la temperatura media esterna. In questo studio si è cercato di verificare la relazione di correlazione tra il fabbisogno di energia per il riscaldamento ed i gradi giorno, finalizzata alla stima della domanda di riscaldamento nel settore civile (residenziale e terziario).**

La correlazione è risultata molto buona nelle zone climatiche E ( $r=0,92$ ) e D ( $r=0,97$ ) ed abbastanza buona in zona B ( $r=0,71$ ). I consumi energetici utilizzati non considerano i contributi della biomassa, per cui non è disponibile un dato di consumo disaggregato a livello territoriale. A completamento dello studio, sono state





stimate le proiezioni dei gradi giorno di riscaldamento per cinque trentenni futuri di interesse fino al 2050, in due scenari climatici RCP (Representative Concentration Pathways, RCP4.5 e RCP8.5) dell'IPCC a partire dalle anomalie fornite dal Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC).

PER SCARICARE  
LA PUBBLICAZIONE DELL'ISPRA  
[CLICCA QUI](#)

## ANAC: INDICAZIONI ALLE STAZIONI APPALTANTI SULLE RICHIESTE DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE



**A.N.A.C.**

**Autorità Nazionale Anticorruzione**

Con il **Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2018**, l'Autorità anticorruzione ha chiarito che, ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal Codice, nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per quella relativa a singole persone fisiche), occorre barrare il riquadro che contiene il riferimento all'art. 39 D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema), indicando altresì, nell'apposito campo, motivo e finalità della richiesta.

Non è opportuno, invece, in tali casi utilizzare il riferimento all'art. 28 T.U., che disciplina la facoltà, per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, di ottenere le certificazioni rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif. art. 23 T.U.).

La certificazione ex art. 28 T.U. ha, infatti, un contenuto incompleto, in quanto, fra l'altro, non riporta (rif. art. 25 T.U.): le condanne con beneficio della non menzione, le sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) e i decreti penali di condanna, rilevanti ai sensi dell'art. 80, primo comma, D.Lgs.n. 50/2016.

PER SCARICARE  
IL COMUNICATO DELL'ANAC  
[CLICCA QUI](#)





## CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'EDILIZIA: I CHIARIMENTI DEL MINAMBIENTE



**\*CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI PER L'IGIENE**

Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul suo sito i chiarimenti – versione del 15 dicembre 2017 - sui Criteri ambientali minimi per l'edilizia adottati con DM 11 ottobre 2017. Le FAQ del Minambiente sui **criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici** - adottati con decreto ministeriale 11 ottobre 2017 - contengono spunti veramente interessanti. Eccone alcune.

### Domande generali

**D: NEI CAM NON SI TROVANO TUTTE LE TIPOLOGIE DI PROGETTO, P.ES NON SONO CONTEMPLATI I RESTAURI. COME CI SI DEVE COMPORTARE IN QUESTI CASI?**

**R:** I CAM edifici, quando fanno riferimento a nuovi edifici o ristrutturazioni di primo e secondo livello o manutenzioni ordinarie e straordinarie, si rifanno alle definizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dei decreti interministeriali del 26 giugno 2015, di attuazione della legge 90/2013. Per le altre tipologie di intervento (quale il restauro) non nominate nel testo i CAM non sono obbligatori. Ovviamente si invitano le stazioni appaltanti a tenerli in considerazione per quanto possibile in base al tipo di progetto.

**D: ALCUNI MATERIALI PARREBBERO NON RIENTRARE ALL'INTERNO DI QUELLI INSERITI NEI CAM. SE AD ESEMPIO HO PROGETTATO UNA PARETE VENTILATA IN ELEMENTI IN COTTO, RICADO ALL'INTERNO DEL PUNTO 2.4.2.2. LATERIZI, CHE INVECE FA RIFERIMENTO A "LATERIZI PER MURATURE E SOLAI"? O NON TENGO CONTO DI ALCUNA PRESCRIZIONE? E SE LA PARETE VENTILATA LA PROGETTO IN ELEMENTI IN GRES PORCELLANATO, RICADO NEL PUNTO 2.4.2.9?**

**R:** Non è stato specificato nel cam (si potrà farlo nelle prossime modifiche al cam), però come stazione appaltante può prescriberlo al di là dei cam ai sensi dell'art. 68 del codice dei contratti pubblici.

### Domande specifiche sui singoli criteri

#### CRITERIO 2.3.1 DIAGNOSI ENERGETICA





## D: QUAL È IL PROFESSIONISTA ACCREDITATO A CUI CI SI RIFERISCE NELLA VERIFICA?

**R:** Per quanto attiene la Diagnosi, le uniche figure specializzate (vedi allegato 2 al Decreto Legislativo n. 102/2014 e s.m.i.) sono:

- EGE, riferimento norma UNI CEI 11339 e già oggetto di certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;
- Auditor energetico - AE, certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5;
- ESCo (Energy Service Company), certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014.

### CRITERIO 2.4.1.3 SOSTANZE PERICOLOSE

**D: NEL CRITERIO È RIPORTATO CHE NEI COMPONENTI, PARTI O MATERIALI USATI NON DEVONO ESSERE PRESENTI SOSTANZE E MISCELE CLASSIFICATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N.1272/2008 (CLP): (SEGUE ELENCO FRASI DI RISCHIO). MA LE FRASI DI RISCHIO RIPORTATE NON SONO TUTTE QUELLE PERICOLOSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO, COME MAI?**

**R:** E' stata fatta una scelta tra tutte le frasi di rischio riportando solo quelle che si è ritenuto necessario citare.

### CRITERIO 2.6.1 CAPACITÀ TECNICA DEI PROGETTISTI

**D: QUALI SONO I PROFESSIONISTI ACCREDITATI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI QUESTO CRITERIO?**

**R:** Nell'ambito di questo criterio, che riguarda la professionalità dei progettisti, per "professionista accreditato" s'intende un professionista che ha sostenuto e superato un esame di accreditamento presso Organismi di livello nazionale o internazionale accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 – "Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale" e abilitati al rilascio di una Certificazione energetico-ambientale degli edifici secondo i più diffusi rating systems (LEED, WELL, BREEAM, etc). Tali professionisti, che devono avere competenze generali sulla sostenibilità degli edifici e quindi non solo in ambito di efficienza energetica, in via esemplificativa, possono essere: LEED AP, WELL AP, BREEAM AP, etc. La stazione appaltante potrà verificare il requisito richiedendo lo specifico certificato di accreditamento ISO/IEC 17024 del suddetto Organismo.

### CRITERIO 2.6.2 MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO

**D: AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI TALE CRITERIO È TRA QUELLI DI CUI TENERE CONTO AI FINI DELLA STESURA DEI BANDI DI GARA. DI NORMA LA % ASSEGNATA PER I CRITERI PREMIANTI È DECISA DALLA STAZIONE APPALTANTE MA NEL TESTO DEL CRITERIO È SPECIFICATA ANCHE UNA % MINIMA DEL 5% PER I MATERIALI RICICLATI POST CONSUMO. COME MAI?**





**R:** Il motivo di tale riferimento è quanto sancito dall'art. 206-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che "Nei bandi di gara sono previsti criteri di valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con punteggi premianti per i prodotti contenenti materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi nelle percentuali fissate con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo." Tale DM del MATTM è quello del 24/05/16 pubblicato in GU del 07/06/16 con cui è stato stabilito che tale % minima sia del 5%.

**PER SCARICARE IL DECRETO 11/10/2017**

**[CLICCA QUI](#)**

## **EDILIZIA: LEGAMBIENTE E LA LIBRERIA ONLINE DEDICATA AI MATERIALI INNOVATIVI E SOSTENIBILI**



Quali materiali scegliere per la ristrutturazione della propria casa? Come rendere energeticamente efficienti i locali in cui si lavora o si vive? Quali invece quelli da usare per migliorare le prestazioni antisismiche nella riqualificazione del patrimonio edilizio o per raggiungere standard ambientali elevati? Come conoscere in tempo reale gli incentivi

nazionali e regionali su rinnovabili ed efficienza energetica? Quali sono le norme che regolano il settore dell'edilizia? Per rispondere a queste e altre domande Legambiente ha lanciato MaINN, la libreria dei materiali innovativi e sostenibili, uno strumento nato per diffondere sempre di più le conoscenze in tema di sostenibilità ambientale nel settore dell'edilizia che è stato considerato tra quelli con il più alto impatto ambientale e consumo di materiali, oltre che di suolo, ma che oggi può rappresentare un tassello fondamentale della rivoluzione dell'economia circolare e di quella energetica, con un contributo fondamentale alla lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento atmosferico. Una nuova edilizia sostenibile esiste già e grazie a questo approccio è possibile non solo diminuire l'impatto sull'ambiente, riducendo importazioni ed estrazioni di materiali, ma anche producendo lavoro e opportunità per le imprese.

La libreria MaINN propone materiali distinti in **tre categorie**:

✓ **naturali e salubri,**





- ✓ **provenienti da riciclo,**
- ✓ **innovativi (ognuno accompagnato da una scheda tecnica)**

e nasce con il duplice obiettivo di raccontare i materiali innovativi offerti sul mercato e di offrire ai consumatori uno strumento in grado di orientare verso una scelta consapevole all'acquisto. Una guida pensata non solo per gli *stakeholders* del settore (dai progettisti che devono essere in grado di realizzare strutture il più possibile a zero emissioni), ma anche per le famiglie, perché solo se il settore edile diventerà trasparente e credibile, **si potrà rispettare il diritto di vivere in una casa costruita con materiali salubri ed efficienti.** In particolare per Legambiente i materiali naturali e salubri, provenienti dal riciclo e i materiali e sistemi innovativi: sono le tre chiavi per mettere in evidenza le caratteristiche di una nuova edilizia dove le prestazioni, garantite da certificazioni indipendenti, assumono un ruolo centrale.

**E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI**  
**LA GUIDA DEI MATERIALI NATURALI E SALUBRI**  
**PER ASSOCIARTI**  
[\*\*CLICCA QUI\*\*](#)

## **MCE LAB: IL PRIMO VADEMECUM DELL'ENERGY MANAGEMENT**

MCE Lab, l'osservatorio sul vivere sostenibile di Mostra Convegno Expocomfort, ha realizzato il primo Vademecum dell'Energy Management: uno strumento indispensabile per la piccola e media impresa italiana e per la pubblica amministrazione. Il Vademecum dell'Energy Management si articola in cinque capitoli, ed è stato realizzato con il contributo dei relatori del "Comfort Technology 2017", il roadshow di eventi organizzati nel 2017 da MCE in diverse città italiane e dedicati alla progettazione efficiente nell'edilizia e nell'impiantistica:

- **Efficienza energetica negli edifici**, con una panoramica sulla sostenibilità economica e lo scenario di mercato, è l'intervento del professor Vittorio Chiesa, Direttore Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano;
- **Incentivazione nel settore industriale**: Luca A. Piterà, Segretario tecnico AiCARR, espone gli obiettivi della nuova SEN 2017 e ne delinea le possibili azioni aggiuntive;
- **Energy Intelligence**, a cura del professor Federico Frattini, del Politecnico di Milano, illustra la sua diffusione in ambito nazionale e del suo potenziale, proponendo soluzioni per la sua espansione;





- **Rifasamento** è il tema della sezione curata da Francesco Iannello (ANIE), con una panoramica sulle utenze in Italia e l'obbligatorietà di legge (e le penali correlate);

- **La figura dell'Energy Manager**, così come illustrata da Francesco Belcastro (FIRE-SECEM), che ne delinea l'evoluzione "storica", insistendo sulla formazione e inquadramento normativo e ne definisce funzioni e ambiti di intervento sia nel settore industriale che in quello della pubblica amministrazione.

PER SCARICARE IL VADEMECUM  
[CLICCA QUI](#)

## LAVORI SOTTO TENSIONE, PUBBLICATO IL NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI E DEI FORMATORI

Il Ministero del Lavoro, con il **Decreto direttoriale n. 2 del 16 gennaio 2018**, ha adottato gli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.



Il nuovo elenco sostituisce integralmente il precedente, allegato al Decreto direttoriale del 1 giugno 2017.

PER SCARICARE IL DECRETO  
[CLICCA QUI](#)

## PROTEZIONE CIVILE: IN GAZZETTA IL CODICE IN VIGORE DAL 6 FEBBRAIO 2018



E' stato approvato il **decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del sistema nazionale della protezione civile** (legge 16 marzo 2017, n. 30) – in **G.U . n. 17 del 22 gennaio 2018** che ha come obiettivo il **rafforzamento complessivo dell'azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza**. Il testo definisce le finalità, le

attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione





di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività dell'uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento. Nella fattispecie sono state individuate le autorità di protezione civile che, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile. Il testo conferma poi l'attuale classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile in base alla loro dimensione e gravità.



**Per quanto riguarda l'attività per la previsione dei rischi, si stabilisce che il sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il preannuncio in termini probabilistici degli eventi, nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e dell'evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali; si prevede inoltre in modo esplicito la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione.**

E' stato inoltre delineato il quadro generale per la **gestione delle emergenze di rilievo nazionale**, articolato in diverse fasi:

- **la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva**, ove possibile;
- **la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione**. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento);
- l'individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento.





**Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi.** Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento per fronteggiare le necessità più urgenti.

**PER SCARICARE IL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, n. 1**  
**[CLICCA QUI](#)**

## **ATTREZZATURE DI LAVORO: IL 12 MARZO LA SCADENZA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE ABILITAZIONI**

Il 12 marzo 2018 scadono i termini previsti per l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento delle Abilitazioni Attrezzature di cui al comma 5 dell'art. 73 del D. Lgs n. 81/08, le cui modalità sono state definite dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012. Il punto 9.2 di tale accordo è stato recentemente modificato dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sui percorsi formativi per RSPP e ASPP, rettificando un errore di stesura dell'accordo attrezzature e chiarendo che gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni dal 12 marzo 2013 (data di entrata in vigore dell'accordo attrezzature). Pertanto, per ciascuna Abilitazione conseguita in sede formativa, i datori di lavoro devono far seguire un corso di aggiornamento di quattro ore ai propri operatori, entro il **12 marzo p.v.**



## **INTERPELLO SICUREZZA SUL LAVORO: È FACOLTÀ DEL DATORE DI LAVORO SCEGLIERE A CHI AFFIDARE I COMPITI DI INFORMAZIONE**

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con l'interpello n. **2/2017**, ha fornito, all'Unione Generale del Lavoro (UGL), un parere sulla corretta interpretazione del "combinato disposto degli artt. 31 e 36" del d.lgs. n. 81/2008. In particolare il quesito verte sulla necessità che





l'informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in "forma prioritaria ed esclusiva" dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). **La Commissione Interpelli ha ritenuto che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.**

**PER SCARICARE L'INTERPELLO N.2/2017**

**[CLICCA QUI](#)**

## **VOCABOLARIO SULLA SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO: IN VIGORE LA NUOVA NORMA UNI EN ISO**

E' in vigore dal 5 ottobre 2017 la norma UNI EN ISO 13943:2017 intitolata "Sicurezza in caso di incendio – Vocabolario", che definisce la terminologia relativa alla sicurezza in caso di incendio e sostituisce la UNI CEI EN ISO 13943:2010. Negli ultimi 20 anni è aumentata l'attenzione alla sicurezza in caso di incendio: questo ha portato a un notevole sviluppo della progettazione nel medesimo campo dell'ingegneria. L'attenzione è stata rivolta ai progetti costruttivi e allo sviluppo di concetti legati alla progettazione basata sulle prestazioni.



Si sente dunque la necessità di un linguaggio comune, che vada oltre l'ambito delle prove al fuoco. Per cui la commissione "Comportamento all'incendio" ha recepito la norma EN ISO 13943 sull'argomento. Il documento contiene il vocabolario base applicabile alla sicurezza in caso di incendio, inclusa la sicurezza negli edifici, nelle opere di ingegneria civile e in altri elementi nell'ambiente edificato.

I termini definiti nella norma sono:

- concetti fondamentali;
- concetti più specifici, come quelli utilizzati nelle prove al fuoco o nell'ingegneria della sicurezza in caso di incendio e possono essere utilizzati nelle ISO o IEC relative al fuoco;
- concetti correlati, come esemplificato dai termini utilizzati nell'ingegneria edilizia e civile.

**PER ACCEDERE ALLE NORME UNI**

**[CLICCA QUI](#)**





## DOMICILIO DIGITALE E CITTADINANZA DIGITALE: COSA CAMBIA PER CITTADINI, PROFESSIONISTI E IMPRESE DAL 27 GENNAIO 2018



Il **27 gennaio 2018** è entrato in vigore il nuovo **Codice dell'Amministrazione Digitale** (CAD 2018). Introdotto nel nostro ordinamento nel 2005, il Codice dell'Amministrazione Digitale è stato aggiornato dal recente **dlgs 13 dicembre 2017, n. 217**, con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al dlgs.26 agosto 2016, n. 179, che a sua volta aveva disposto

modifiche ed integrazioni al Codice. L'obiettivo principale del CAD 2018 è di dotare cittadini, imprese e rappresentanti della Pubblica Amministrazione di strumenti idonei per rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

### Domicilio digitale

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale, i cittadini potranno, non obbligatoriamente, scegliere di eleggere un domicilio digitale, che corrisponderà al loro indirizzo di posta elettronica certificata.



**Il domicilio digitale sarà la destinazione di ogni comunicazione avente valore legale dalla PA e dai privati, comprese multe e sanzioni.**

Per avere un domicilio digitale l'utente dovrà avere una PEC (Posta Elettronica Certificata) e un'identità Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Non sarà necessario comunicare il proprio domicilio digitale perché entro il 2019 sarà creato un unico database di tutte le PEC dei cittadini italiani (analogo all'elenco INI-PEC di professionisti e aziende) dal quale gli enti della Pubblica Amministrazione andranno poi a pescare per inviare tutte le comunicazioni del caso.

**Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi, il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco INI-PEC.** Dal momento in cui un cittadino, un professionista o un'impresa sceglierà di eleggere un domicilio digitale, la ricezione di una contestazione via PEC da parte della pubblica amministrazione equivarrà alla notifica fatta dal postino o da un messo incaricato. Il CAD 2018 prevede comunque la possibilità di cancellazione del domicilio digitale e il divieto di utilizzo, senza il consenso del titolare, per scopi diversi da quelli dell'invio di comunicazioni delle PA.





## Cittadinanza digitale

Cittadini, professionisti e aziende avranno un proprio spazio personalizzato su una piattaforma digitale per:

- fruire di servizi digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione;
- gestire tutti i rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione;
- ricevere promemoria su scadenze fiscali ed ogni tipo di adempimento vincolante in avvicinamento e prossime alla scadenza;
- consultare comunicazioni ufficiali come risultati di concorsi e molto altro ancora.

## Fisco e pagamenti

**Il Codice dell'Amministrazione Digitale varrà anche per gli atti tributari e di riscossione. Pertanto, le comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate via posta elettronica certificata, come accertamenti e solleciti di pagamento, avranno valore legale e saranno trattate alla stregua di una notifica "postale".**

Le nuove norme si applicano a tutti gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria. Il CAD 2018, inoltre, impone alla PA di accettare pagamenti digitali per qualunque tipologia di servizio erogato: dalla mensa alle multe. Tra le forme di pagamento consentite ci sono anche i micropagamenti con smartphone con accredito diretto sul credito residuo.

**PER SCARICARE IL DECRETO 13/12/2017 N.217**

**[CLICCA QUI](#)**

## DALL'INAIL LA GUIDA SULLA SICUREZZA DELLE GRU SU AUTOCARRO

L'Inail ha diffuso la guida con le istruzioni per l'effettuazione della prima verifica periodica di gru su autocarro, la procedura di compilazione della scheda tecnica e la redazione del relativo verbale.

Gran parte degli infortuni nei luoghi di lavoro sono legati infatti all'utilizzo di attrezzature; sono, pertanto, necessarie le verifiche periodiche volte a valutare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza di tali attrezzature ai fini della sicurezza dei lavoratori.

**PER SCARICARE LA GUIDA**

**[CLICCA QUI](#)**





## VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE: ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Il **Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche**, ha inviato al Ministero dello sviluppo economico una nota congiunta per segnalare la restrizione in merito ai **"Voucher per la digitalizzazione delle PMI"**. Questa misura agevolativa, segnalata dal Ministero con Decreto Direttoriale del 24 ottobre 2017, esclude l'accesso agli studi professionali e, in maniera generica, ai liberi professionisti, disattendendo la normativa vigente in materia di equiparazione tra PMI e professionisti esercenti attività liberali e di diritto di accesso di questi ultimi ai fondi europei FSE e FERS. Il comma 474 della "Legge di stabilità per il 2016" è finalizzato a **equiparare i liberi professionisti che esercitano attività economica alle PMI ai fini dell'accesso ai Fondi strutturali europei 2014/2020**. Tuttavia, la disciplina attuativa della misura è stata adottata con il decreto interministeriale del 23 settembre 2013, quindi precedentemente alla Legge di stabilità 2016; per questo motivo si chiede di modificare la documentazione a supporto del finanziamento affinché si estenda, in modo esplicito, il beneficio previsto anche ai liberi professionisti interessati. Nello specifico si rimprovera il Decreto Direttoriale del 27 ottobre 2017, il quale presenta tra i requisiti per la partecipazione alla misura di agevolazione che i soggetti richiedenti siano registrati al Registro delle Imprese, escludendo in questo modo i liberi professionisti, per i quali non è prevista l'iscrizione.

Si richiede dunque, nell'attesa dell'adozione dell'atto necessario a recepire la disposizione della Legge di stabilità 2016, un differimento dei termini di scadenza previsti dal bando.

## AUTORIZZAZIONE SISMICA: LIGURIA – LOMBARDIA - LAZIO - ABRUZZO

**LIGURIA.** Il Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dello scorso 13 dicembre 2017 ha ufficializzato la delibera di Giunta 17/11/2017 n. 938 con la quale si introducono una serie di procedure standard "per il rilascio delle **autorizzazioni** connesse all'applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche". La novità più sostanziale è che gran parte delle responsabilità e delle competenze passano agli **uffici tecnici comunali**.





Per presentare l'istanza di autorizzazione sismica, esistono tre variabili, che però rimandano sempre alle stesse competenze:

1. "Nei casi di **interventi edilizi** in zone classificate come località sismiche ad alta e media sismicità, l'istanza deve essere presentata allo sportello unico del comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA o alla CILA;
2. Nei casi di interventi edilizi soggetti a preventiva autorizzazione sismica, in località a bassa sismicità, l'istanza deve essere presentata allo sportello unico del comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA o alla CILA;
3. Nei casi di interventi in zone classificate come località sismiche a bassa sismicità, ad esclusione degli interventi previsti alla lettera b), la segnalazione va presentata allo sportello unico del comune, insieme alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA o alla CILA".

Il procedimento prevede che il comune, dopo aver verificato la sussistenza minima dei requisiti per la presentazione delle istanze, avvia il procedimento e indice la **conferenza dei servizi** alla quale partecipa, "ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica", la Provincia o la Città Metropolitana.

**PER SCARICARE  
IL BOLLETTINO REGIONE LIGURIA  
[CLICCA QUI](#)**

**LOMBARDIA.** In Lombardia tutti gli interventi di **costruzione, riparazione e sopraelevazione** (art. 93 del D.P.R. 380/01), comprese le varianti d'opera, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone 3 e 4 hanno l'obbligo della presentazione della **comunicazione di deposito**, prima dell'inizio dei lavori. Dalla fine di maggio 2018, per la presentazione delle istanze di autorizzazione sismica, nelle zone 2, e per il deposito della documentazione, nelle zone 3 e 4 bisognerà utilizzare il solo sistema informatico regionale **MUTA**. **Attualmente, per gli utenti è ancora possibile presentare istanza di autorizzazione o deposito, ai sensi della l.r. 33/2015 in tema di sismica, utilizzando il supporto cartaceo.**

**LAZIO.** Nelle zone sismiche laziali, per procedere alla costruzione, riparazione, sopraelevazione, prima dell'inizio dei lavori, **è necessario acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall'area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e ai sensi del comma 2.** La domanda di autorizzazione sismica, nonché il progetto esecutivo, dovranno essere inviati per via informatica dai professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo),





al SUE o al SUAP e da questi all'area regionale del Genio Civile competente per territorio. La verifica formale della completezza della documentazione è effettuata dall'area regionale del Genio Civile competente per territorio.

**ABRUZZO.** In Abruzzo, è il regolamento 3/2016, pubblicato sul BURA n. 4 del 13/01/2017, a definire il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica. Per ottenerla, bisogna inviare un'istanza redatta su apposita modulistica. A tale documentazione occorre allegare la scheda "Dati Generali-Sezione 1" correttamente compilata e una delle "Schede specifiche – Sezione II", da scegliere e compilare in base al tipo di intervento e tipologia strutturale nell'elenco di seguito riportato:

1. MUR- Nuovi edifici in muratura;
2. C.A.- Nuovi edifici in cemento armato;
3. LEGNO- Nuovi edifici in legno;
4. MUR- Interventi su edifici esistenti in muratura;
5. C.A.- Interventi su edifici esistenti in cemento armato.

L'istanza e tutta la documentazione necessaria devono essere presentati presso il S.U.E. (Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune interessato. L'istanza può essere presentata direttamente agli uffici del Genio Civile di competenza territoriale, solo per il genio Civile di Pescara, che ha attivato il sistema informatizzato Pegasus, la trasmissione digitale sostituisce la procedura cartacea. Dal 2 maggio 2017 il Genio Civile della Regione Abruzzo ha attivato il servizio di gestione telematica delle richieste di autorizzazione-deposito sismico per la presentazione delle **istanze online**: le pratiche devono pervenire esclusivamente tramite il portale MUDE-RA

## FINO AL 30 APRILE LE DOMANDE PER LA BONIFICA AMIANTO



**A partire dal 2 Febbraio 2018 le pubbliche amministrazioni potranno presentare domanda al Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di immobili contaminati da amianto.** Il Fondo istituito dall'articolo 56 della legge 221 del 28/12/2015

stanza risorse per l'anno 2016 di 5,536 milioni di euro e 6,018 milioni di euro per ogni anno per gli anni 2017 e 2018. Il finanziamento è destinato a coprire integralmente i costi di progettazione preliminare e definitiva





anche tramite copertura dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi fino ad un massimo complessivo di 15mila euro per singola pa.

É possibile fare riferimento a più interventi fino a un **massimo di 5 interventi** per ogni amministrazione richiedente. L'oggetto degli interventi dovranno riguardare edifici e **strutture di proprietà degli enti pubblici e destinati allo svolgimento delle attività dell'ente o di interesse pubblico.**



**Le domande per l'annualità 2017 possono essere presentate fino al prossimo 30 aprile** utilizzando l'applicativo disponibile sul sito [www.amiantopa.minambiente.ancitel.it](http://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it)

## NEI REGOLAMENTI EDILIZI SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER LE BICICLETTE



E' stata pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** la legge sulla mobilità ciclistica. Entrerà **in vigore il 15 febbraio 2018.**

Promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con il piano straordinario della mobilità turistica, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche. È questo l'obiettivo della Legge 11 gennaio 2018, n. 2 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2018.

**PER SCARICARE  
LA LEGGE N.2 DEL 11/01/2018  
[CLICCA QUI](#)**





## CASE A 1 EURO: LA LISTA DEI BORGHETTI DI ITALIA CHE HANNO BISOGNO DI ESSERE RIPOPOLATI



**Case a 1 euro:** sembra impossibile, ma non lo è grazie ad un progetto che si sta diffondendo sempre più in molti comuni italiani. Il **progetto Case a 1 euro** ha come obiettivo quello di contrastare lo spopolamento e di rilanciare alcuni paesini che sembrano destinati a

diventare fantasma. Per questo gli immobili acquistati possono essere trasformati in hotel, b&b o ostelli di ospitalità diffusa. **Il prossimo bando scade il 10 Febbraio 2018.**

### Case a 1 euro: Come funziona?

Gli immobili vengono ceduti in donazione ai Comuni che tramite procedura pubblica vendono alla cifra simbolica di 1 euro. In altri casi sono le amministrazioni comunali che si fanno garanti per i proprietari di tali immobili. Naturalmente ci sono degli impegni che chi acquista con progetto Case a 1 Euro, che deve garantire:

- Prevedere un progetto di ristrutturazione e rivalutazione della stessa entro 365 giorni dall'acquisto (all'incirca 20-25mila euro).
- Sostenere le spese notarili per la registrazione, le volture e l'accatastamento.
- Due mesi di tempo per far partire i lavori nel momento in cui si hanno tutti i permessi.
- A garanzia della sicurezza dell'acquisto da parte del compratore il Comune chiede di stipulare una polizza fideiussoria di 5mila euro della durata di tre anni che a scadenza viene poi rimborsata.

### Dove acquistare una casa a 1 euro?

Dalla Sardegna alla Toscana, dall'Abruzzo al Piemonte. Sono tanti i borghi che hanno bisogno di essere ripopolati. Ogni comune attiva il proprio bando, attualmente quelli attivi sono a **Patrica** (in provincia di Frosinone, nel Lazio), **Lecce de Marsi** (in provincia de L'Aquila in Abruzzo), **Fabbriche di Vergemoli** (in provincia di Lucca) e **Montieri** (in provincia di Grosseto) in Toscana, **Carrera Ligure** (in provincia di Alessandria) in Piemonte e molti altri ancora.

PER ACCEDERE AL SITO E VISIONARE I BANDI

[CLICCA QUI](#)





## TUTELARE L'AMBIENTE DURANTE LE ATTIVITÀ DI CANTIERE: LE LINEE GUIDA AGGIORNATE

L'Arpa Toscana ha pubblicato la 2° edizione aggiornata a gennaio 2018 delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", pubblicate nel marzo 2017. Le Linee Guida danno indicazioni generali di buona pratica tecnica da adottare al fine di tutelare l'ambiente durante le attività di cantiere e le operazioni di ripristino dei luoghi. Possono essere utilizzate dai Proponenti nella redazione dei documenti a supporto delle procedure di VIA/Verifica o inserito nell'eventuale capitolato d'appalto, a cui l'Impresa esecutrice dovrà attenersi per lo svolgimento dei lavori.

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA  
[CLICCA QUI](#)

## RIQUALIFICAZIONE URBANA: LE DEROGHE DELLA R. EMILIA-ROMAGNA AL DM 1444/1968

L'Ance ha aggiornato (22 gennaio 2018) il dossier sulle deroghe regionali al DM 1444/1968 che raccoglie le disposizioni regionali adottate in attuazione dell'art. 2-bis del TU Edilizia, dando conto tra l'altro delle novità contenute nella Legge Regionale dell'Emilia Romagna 24/2017 sul governo del territorio.



### EMILIA ROMAGNA ARTICOLI 9 E 10 LR 24/2017

#### "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL SUOLO"

##### Art. 9 LR 24/2017 Standard urbanistici differenziati.

1. In attuazione della seconda parte dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la Regione stabilisce con apposito atto di coordinamento tecnico, emanato ai sensi dell'articolo 49 della presente legge, disposizioni in merito al sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici che concorrono a realizzare lo standard minimo di qualità urbana ed ecologico-ambientale da assicurare su tutto il territorio regionale. L'atto di coordinamento tecnico differenzia le prestazioni da realizzare nel territorio urbanizzato rispetto a quanto richiesto per i nuovi insediamenti, allo scopo di promuovere gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, conformandosi ai seguenti principi:





**a) il PUG, nel definire la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, conferma l'attuale quota complessiva di aree pubbliche destinate a servizi, esistente nel territorio urbanizzato, destinando tali aree prioritariamente a soddisfare il fabbisogno di nuove dotazioni territoriali ovvero all'ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture pubbliche esistenti.** Il Comune, allo scopo di promuovere la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale con il concorso dei privati, può conferire agli stessi, in diritto di superficie, le aree pubbliche destinate a servizi nelle quali non siano state realizzate, o non siano in corso di realizzazione, dotazioni territoriali, infrastrutture o servizi pubblici, quale concorso per la realizzazione dei medesimi interventi, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, qualora nel documento di Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) sia verificato che l'adeguamento delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dagli interventi, sia pienamente soddisfatto nei medesimi ambiti o in aree contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con l'apposita organizzazione dei trasporti pubblici. Le medesime aree pubbliche possono altresì essere concesse in diritto di superficie a privati, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, ove risultino indispensabili per realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana di cui all'articolo 7, comma 4, lettere b) e c);

**b) le aree permeabili collocate all'interno del territorio urbanizzato, non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali e al mantenimento dei cunei verdi tra territorio rurale e territorio urbanizzato.** Nelle medesime aree il PUG può motivatamente considerare ammissibili interventi di trasformazione edilizia nel solo caso in cui accerti che nelle aree contigue siano presenti adeguate dotazioni ecologiche e ambientali;

**c) fermo restando il rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta stabilite, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e delle prescrizioni del PUG sugli edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, i permessi di costruire convenzionati relativi agli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica che regolano interventi di addensamento o sostituzione urbana non sono tenuti all'osservanza dei limiti di densità edilizia e di altezze degli edifici di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione**





dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);

**d) la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale può individuare gli ambiti del territorio urbanizzato nei quali gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di addensamento o sostituzione urbana possono comportare la cessione al Comune di aree per dotazioni territoriali anche al di sotto della quantità minima prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968**, qualora nel documento di Valsat sia dimostrato che i fabbisogni di attrezzature e spazi collettivi, pregressi e quelli generati dall'intervento, sono pienamente soddisfatti nei medesimi ambiti o in aree contermini ovvero in aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con l'apposita organizzazione dei trasporti pubblici. In tali ipotesi gli interventi di trasformazione concorrono alla realizzazione e al mantenimento delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici secondo quanto previsto dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, ivi compresa la monetizzazione, in tutto o in parte, della quota di aree per dotazioni territoriali stabilita dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968;

**e) in parti del territorio urbanizzato caratterizzate da un'elevata accessibilità sostenibile, il PUG può disciplinare la realizzazione di interventi di riuso e di rigenerazione urbana che escludano o riducano l'utilizzo delle autovetture private e nei quali non trovano applicazione le disposizioni generali e settoriali che stabiliscono standard di parcheggi pubblici e pertinenziali.** Le convenzioni urbanistiche, accluse agli accordi operativi, ai piani attuativi di iniziativa pubblica o ai permessi di costruire convenzionati che disciplinano tali interventi di rigenerazione, riportano l'impegno del privato e dei suoi aventi causa a rispettare le limitazioni all'uso di autovetture e sono trascritte nei registri immobiliari. Il PUG può altresì stabilire una significativa riduzione della dotazione di parcheggi pubblici in ambiti nei quali gli stessi siano compensati dalla corrispondente attuazione di quote aggiuntive di parcheggi pertinenziali o da forme di sostegno alla mobilità sostenibile. Il PUG può prevedere la realizzazione di insediamenti che presentino le caratteristiche stabilite dalla presente lettera anche nelle nuove urbanizzazioni attuabili in conformità alla presente legge;

**f) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche e ambientali, di cui agli articoli 20 e 21, non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate;**

**g) i proventi dei titoli abilitativi edilizi, delle sanzioni previste dalla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L.**





30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e delle monetizzazioni nel territorio urbanizzato delle aree per dotazioni territoriali, di cui alla precedente lettera d), ultimo periodo, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla qualificazione di immobili comunali ad uso pubblico, al risanamento di complessi edilizi pubblici e privati compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, all'attività di autorizzazione, vigilanza e controllo dell'attività edilizia e agli interventi di demolizione di costruzioni abusive, al finanziamento dei concorsi di progettazione, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, ad investimenti per la gestione telematica delle funzioni di governo del territorio nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;

**h)** una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata dall'Assemblea legislativa con la deliberazione di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, è destinata dai Comuni agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza ed incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze, tenendo conto anche del valore monumentale e storico culturale degli edifici.

**2.** Fino all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui al comma 1, i Comuni predispongono gli strumenti urbanistici previsti dalla presente legge dando diretta attuazione ai principi stabiliti dal comma 1.

#### **Articolo 10 LR 24/2017 Deroghe al decreto ministeriale n. 1444 del 1968.**

1. In attuazione dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di riuso e rigenerazione urbana individuati dall'articolo 7, comma 4, della presente legge ovvero di recupero funzionale, di accorpamento o di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti, all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 7, della presente legge. In caso di demolizione di edifici costruiti in aderenza a quelli del vicino o con comunione del muro divisorio, la





ricostruzione deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fatta salva l'ipotesi della fedele ricostruzione.

**2. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario**, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Il medesimo principio trova applicazione per gli interventi di addensamento o sostituzione urbana previsti dal PUG in conformità alla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## LAZIO, DEROGHE AL DM 1444/1968 NELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLA LR 7/2017

L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha aggiornato (22 gennaio 2018) il dossier sulle deroghe regionali al DM 1444/1968 che raccoglie le disposizioni regionali adottate in attuazione dell'art. 2-bis del TU Edilizia, dando conto anche delle novità contenute nella Circolare della Regione Lazio esplicitativa della Legge regionale 7/2017.



### Lazio DGR 867/2017 "Approvazione circolare esplicitiva sulla LR 7/2017"

Si riporta di seguito il testo della Circolare regionale sulla LR 7/2017 nella parte in cui fornisce indicazioni in tema di deroghe al DM 1444/1968:

#### **"7. Articolo 8 – Dotazioni territoriali e disposizioni comuni**

##### **7.1 Standard urbanistici di cui agli artt. 3 e 5 del DM 1444/1968 (art. 8, comma 1)**

L'articolo 8 detta una serie di norme comuni per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 della LR 7/2017. Tra queste vi è quella relativa alla necessità di garantire una nuova dotazione di standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del DM 1444/1968 ove a seguito dell'intervento consegua un aumento del





carico urbanistico derivante dall'incremento volumetrico o dal cambio di destinazione d'uso. La disposizione prevede che qualora sia comprovata l'impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici sia sempre possibile monetizzarli, corrispondendo un contributo pari al 50% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del Dpr 380/2001, relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti, fatte salve altre diverse modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali.

La possibilità di monetizzare con le regole sopra descritte gli standard urbanistici non reperiti è concessa anche in altre due fattispecie:

- 1) nei comuni con popolazione residente superiore a 40mila abitanti se l'estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia inferiore a 1000 mq;
- 2) nei comuni con popolazione residente inferiore a 40mila abitanti se l'estensione delle aree da cedere sia inferiore a 500 mq.

In conseguenza di quanto prescritto dalla norma, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di reperire le aree per lo standard urbanistico dovuto, il soggetto proponente dovrà necessariamente avvalersi della monetizzazione, mentre nelle due precedenti fattispecie il soggetto proponente dovrà indicare se intende avvalersi o meno della facoltà concessa dalla legge in merito alla monetizzazione.

## **7.2. Deroghe al D.M. 1444/1968 (art. 8, comma 3)**

Il comma 3 dell'art. 8 consente per la realizzazione delle premialità previste dalla norma di derogare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2-bis del DPR 380/2001, ai limiti di distanza fra i fabbricati di cui all'art. 9 del DM 1444/1968, mantenendo le distanze preesistenti, con eventuale modifica delle stesse, nel rispetto della distanza minima di 10 mt tra pareti finestrate. Ugualmente per le medesime finalità è possibile derogare ai limiti di densità edilizia di cui all'art. 7 del DM 1444/1968, così come alle altezze massime consentite dall'art. 8 dello stesso decreto ministeriale. Merita, infine, chiarire che le deroghe sono consentite anche per l'applicazione di interventi che determinano una variazione della destinazione d'uso degli edifici."

## **LEGGE REGIONALE LAZIO 7/2017 "DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO EDILIZIO"**

La LR 7/2017 è espressamente emanata in attuazione dell'art. 2-bis del Dpr 380/2001 per promuovere, incentivare e realizzare la rigenerazione urbana (art. 1).





## **Art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni)**

**1. Gli interventi di cui agli articoli 3 (ristrutturazione edilizia e urbanistica o demolizione e ricostruzione con aumento fino al 30% di volumetria), 4 (ristrutturazione edilizia, compresa demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con mutamento della destinazione d'uso), 6 (ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione con aumento fino al 20% della volumetria) e 7 (interventi da attuarsi con permesso di costruire convenzionato) nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante o dall'incremento volumetrico o dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, devono prevedere la cessione all'amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.** Qualora sia comprovata l'impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici ovvero, nei comuni con popolazione residente superiore a 40 mila abitanti, l'estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia inferiore a 1000 mq, gli standard dovuti possono essere monetizzati. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 40 mila abitanti la monetizzazione degli standard è consentita qualora l'estensione delle suddette aree sia inferiore a 500 mq ovvero sia comprovata l'impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici. In tal caso l'importo della monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti; sono fatte salve altre modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali. Tali somme unitamente all'importo degli oneri di urbanizzazione non scomputati, derivanti dagli interventi di cui alla presente legge, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche nell'ambito dell'intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla loro utilizzazione, le somme di cui sopra sono vincolate a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.

**2.** L'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi di demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi di cui all'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche.

**3. Per la ricostruzione degli edifici demoliti è consentito il mantenimento delle distanze preesistenti con l'eventuale modifica delle stesse nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, nonché la deroga, secondo quanto previsto dall'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001, alle densità fondiari di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e alle**





altezze massime consentite dall'articolo 8 del medesimo decreto 1444/1968. Tali deroghe sono consentite esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dalla presente legge.

## MARCHE, NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE



Sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 3 dell'11 gennaio 2018 è pubblicata la **Legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1**, concernente: **"Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche"**.

Questa legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 137 del d.p.r. 380/2001, per le opere non rientranti nel campo di applicazione della Parte I del suddetto d.p.r. continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

La legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è abrogata a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell'articolo 17.

PER SCARICARE LA LEGGE REGIONALE

[CLICCA QUI](#)

## LOMBARDIA, NUOVO DECRETO PER I CONTROLLI DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA



Sul **Bur della Regione Lombardia dell'11 gennaio 2018** è stato pubblicato il **Decreto n. 53 dell'8/1/2018** che integra i criteri per l'accertamento delle infrazioni e





l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici (A.P.E.), approvati con decreto n. 3490 del 29 marzo 2017. L'integrazione al precedente dispositivo introduce nuove tipologie di accertamento documentale e con rilievo; per quanto riguarda le verifiche documentali vengono inserite tra gli errori gravi le non conformità relative a:

- Superficie utile;
- Volume netto;
- Orientamento dell'edificio;
- Superficie dell'elemento disperdente verso l'esterno;
- Mancato Inserimento di Fonti Energetiche Rinnovabili;

Tra gli errori minori rientrano le non conformità relative a:

- Mancato inserimento di interventi raccomandati;
- Errati dati catastali.

Tra le verifiche oggetto di accertamento con rilievo è stata aggiunta la verifica della correttezza dell'orientamento considerato dal certificatore.

**PER SCARICARE  
IL BOLLETTINO REGIONE LOMBARDIA 11/01/2018  
[CLICCA QUI](#)**

**SICILIA: CIRCOLARE SUL PREZZARIO UNICO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI 2018**



**REGIONE SICILIANA**

Con il **Decreto n. 1 /Gab. dell'8 gennaio 2018, l'assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana** ha approvato il **"Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2018"**, in vigore dal 9 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 10

comma 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

L'articolo 10 della succitata legge regionale reca precise disposizioni agli enti di cui all'articolo 2 della legge regionale medesima, nel merito dell'entrata in vigore di un nuovo prezzario regionale. In proposito, indicazioni sono fornite con la circolare prot. n. 11477 del 17 gennaio 2018.

**PER SCARICARE LA CIRCOLARE  
[CLICCA QUI](#)**





## APPROVATO IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO PUGLIA. ECCO I DETTAGLI



### Regione Puglia

Sul **Bollettino ufficiale Regione Puglia n. 6 dell'11 gennaio 2018** è stata pubblicata la deliberazione della giunta regionale 21 dicembre 2017, n. 2250 recante "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET). Recepimento regionale. Integrazioni e modificazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e 648/2017. Approvazione dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo."

Il testo regionale, a differenza del regolamento unico nazionale, contiene 53 definizioni uniformi (11 in più rispetto alle 42 nazionali).

Il provvedimento integra i contenuti delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 554/2017 e n. 648/2017 e recepisce, quale parte integrante della deliberazione, lo "Schema di Regolamento Edilizio Tipo" allegato alla presente Deliberazione, adottato a seguito dell'Intesa del 20 ottobre 2016, con le modifiche e le integrazioni descritte in narrativa, che si intendono richiamate.

Le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione nei Comuni, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili, a partire dal 1 gennaio 2018.

Lo schema di Regolamento edilizio tipo approvato è proposto dalla Regione come linea guida e raccomandazioni operative, nell'intento di fornire un quadro di riferimento unitario e sistematico di indirizzi e criteri metodologici per la redazione di tale importante atto regolamentare.

**PER SCARICARE  
IL BOLLETTINO DEL 11/01/2018 N.6  
[CLICCA QUI](#)**





# NEWS FISCALI

## LEGGE DI STABILITÀ 2018: LA PROROGA DELLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI



agricola.

La Legge di bilancio 2018 ha previsto **la proroga dei termini per la rivalutazione** da parte delle persone fisiche (e società di persone) di partecipazioni non negoziate e terreni edificabili e con destinazione



L'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare all'intero valore di perizia è **confermata all'8%** e il termine di versamento della rata unica è fissato al **30 giugno 2018**; nel caso invece di opzione in tre rate annuali di pari importo, queste dovranno essere versate, maggiorate di interessi al 3% annuo, il 30 giugno 2018, il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020. **La perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2018.** Possono godere della rivalutazione i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018. L'Agenzia Entrate, con una vecchia Risoluzione del 2006, riconfermata poi nel 2008, ha chiarito che qualora il contribuente avesse già rivalutato il costo delle partecipazioni, può usufruire della riapertura dell'agevolazione, scomputando l'imposta sostitutiva già versata e non versando le eventuali rate ancora pendenti.

**E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI**  
**LA GUIDA OPERATIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI**  
**PER ASSOCIATI**  
[CLICCA QUI](#)





## BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI, ONLINE LA GUIDA AGGIORNATA DELLE ENTRATE

Arredi  
detraibili  
**al 50%**



L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della guida "**Bonus mobili ed elettrodomestici**". Per gli acquisti che si effettueranno nel 2018 l'agevolazione potrà essere richiesta solo da chi ha realizzato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire **dal 1° gennaio 2017**.

### QUANDO SI RICONOSCE IL BONUS MOBILI DEL 50%

Il bonus è riconosciuto per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. Consiste in una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un tetto massimo di spesa di 10mila euro per unità immobiliare e da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

| Mobili, elettrodomestici, che rientrano nella detrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mobili, elettrodomestici che non rientrano nella detrazione          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, arredi bagno, materassi e gli apparecchi di illuminazione, poiché costituiscono un "necessario completamento dell'arredo" dell'immobile ristrutturato.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, altri complementi di arredo |
| Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, il beneficio spetta per quelli con etichetta energetica di classe A+ o superiore (per i forni A o superiore). L'acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica sono agevolabili a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. Per l'individuazione dei "grandi elettrodomestici", nella circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 l'Agenzia ha suggerito di far riferimento all'Allegato II del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014. |                                                                      |
| Nell'importo delle spese detraibili possono essere incluse anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |

**IL TETTO MASSIMO E' DI EURO 10.000**





La legge non ha introdotto novità sui beni agevolabili, sulle tipologie di interventi che danno diritto all'agevolazione, sulle modalità di pagamento e sulla documentazione da conservare. È fondamentale, comunque, che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione sia anteriore a quella in cui si comprano i beni. Non è importante, invece, che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.

**Non può essere richiesto quando si realizzano posti auto o box di pertinenza dell'abitazione** o quando sono stati effettuati interventi diretti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

### COME PAGARE GLI ACQUISTI?

Bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito: queste le uniche modalità richieste dalla norma per fruire dell'agevolazione. Non sono ammessi contanti, assegni bancari o altri mezzi di pagamento. Per quanto riguarda i bonifici, basta utilizzare un semplice bonifico bancario o postale. Con la circolare n. 7/2016 l'Agenzia delle entrate ha infatti precisato che non è obbligatorio l'uso del bonifico soggetto a ritenuta appositamente predisposto dalle banche e da Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia. Stesse modalità sono richieste per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.

### I DOCUMENTI DA CONSERVARE

Vanno conservati:

- **le fatture**, con la specifica della natura, della qualità e della quantità dei beni e dei servizi acquistati, e le ricevute di pagamento.
- È equivalente alla fattura **lo scontrino** che riporta il codice fiscale dell'acquirente, oltre alle stesse indicazioni sui beni comprati. Se lo scontrino non riporta i dati identificativi del compratore, si può ugualmente fruire del bonus a condizione che vi sia riconducibilità al contribuente titolare, per esempio, del bancomat in base alla corrispondenza con i dati della transazione (negoziante, importo, giorno di acquisto, ora).





**Il pagamento può essere documentato con la ricevuta del bonifico o, quando si paga con carta, attraverso la ricevuta di avvenuta transazione e documentazione di addebito sul conto corrente.**

Inoltre, è bene mettere da parte, per essere eventualmente esibiti in sede controllo, i **documenti dai quali si evince la classe energetica dell'elettrodomestico acquistato**, se previsto l'obbligo dell'etichetta o, in caso contrario, una dichiarazione che attesti che per il prodotto acquistato non è ancora previsto tale obbligo.

**Infine, per dimostrare la data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio, devono essere conservati eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla legislazione edilizia, a seconda del tipo di lavoro da realizzare, oppure la comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale, indicante la data di inizio dei lavori, quando è obbligatorio presentarla. Per gli interventi edilizi per i quali non sono previste comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente attestare la data di inizio lavori con una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.**

**PER SCARICARE LA GUIDA  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
[CLICCA QUI](#)**

## **GUIDA ALL'ECOBONUS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEI CONDOMINI**



**Sono 10 le aliquote previste dalla Legge di Bilancio 2018 per gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini.**

Per beneficiare delle aliquote per detrazioni fiscali bisogna rispettare i vincoli disposti dal **Decreto Requisiti minimi 25 giugno 2015** e dal **Decreto Regione Lombardia n.2456 dell'8**

**marzo 2017**, che obbligano a intervenire con la riqualificazione energetica quando le opere interessano il rifacimento di porzioni di intonaco che riguardino una superficie superiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.





## Aliquote previste dalla Legge di Bilancio per interventi di riqualificazione

- Bonus fino all'85% per gli interventi congiunti di riqualificazione energetica e diminuzione del rischio sismico degli edifici.
- Bonus fino all'80% se si assicura il passaggio ad una classe di rischio inferiore,
- Bonus all'85% per quelli che garantiscono il passaggio a due classi di rischio inferiori.

**Questa detrazione si applica su un ammontare delle spese, sostenute dal 2018 al 2021, non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.**

- Confermate fino al 2021 le detrazioni al 70% per interventi che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro dell'edificio condominiale, con possibilità di arrivare al 75% per i lavori che migliorano la prestazione complessiva dell'edificio invernale ed estiva (DM 26 giugno 2015).
- E' di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare la soglia massima di detrazione.



**Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di porzioni di involucro condominiale di estensione inferiore al 25% dell'intero involucro le detrazioni restano al 65%, fino al 2021 se si tratta di parti comuni condominiali, o solo per il 2018 se riguardano singole unità immobiliari.**

**Ecobonus del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, solo se siano installati anche sistemi di termoregolazione evoluti (sulla cui definizione però c'è qualche incertezza). La stessa detrazione spetta in caso di sostituzione delle vecchie caldaie con impianti ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione o con micro-cogeneratori, che garantiscano un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.**

**Le detrazioni per la sostituzione delle caldaie a condensazione installate senza i sistemi di termoregolazione evoluti, sono del 50%, ma solo se almeno di classe A. Anche gli impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sono incentivati al 50%.**

**Sempre al 50% le detrazioni per l'acquisto e installazione di finestre comprensive di infissi, e per l'acquisto e l'installazione di schermature solari. Se però i serramenti sono sostituiti nell'ambito di un contratto per la realizzazione di interventi condominiali che beneficiano degli incentivi al 70-75%, possono anch'essi beneficiare della detrazione più alta.**

Sia per le caldaie che per i serramenti la validità degli incentivi è estesa fino al 2021 se si tratta di interventi condominiali, mentre è limitata al solo 2018 se riguarda singole unità immobiliari.

**Il sismabonus, include tra gli edifici ammessi alla detrazione fiscale anche le case popolari.**





L'Enea definirà le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, su tutti i tipi di intervento, con l'obiettivo di verificare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio, sia documentali che in situ. Per usufruire della detrazione Irpef del 65%, relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, è necessario fare l'invio della documentazione all'Enea entro 90 giorni dalla data di fine lavori, come previsto dal dm 19 febbraio 2007 e s.m.i. La documentazione deve essere trasmessa per via telematica, attraverso l'apposito servizio web dell'Enea.

#### Tabella riepilogativa delle 10 aliquote di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione

|    | TIPOLOGIA DI INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                      | Detrazione |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio sismico degli edifici, con passaggio a 2 classi inferiore di rischio sismico                                                                                                                                           | 85%        |
| 2  | Riqualificazione energetica + diminuzione del rischio sismico degli edifici, con passaggio a 1 classe inferiore di rischio sismico                                                                                                                                           | 80%        |
| 3  | Interventi di Riqualificazione uguali estesi almeno al 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro dell'edificio e che migliorano la prestazione energetica complessiva dell'edificio sia invernale che estiva                                                     | 75%        |
| 4  | Interventi di Riqualificazione energetica estesi almeno al 25% della superficie disperdente lorda dell'involucro dell'edificio                                                                                                                                               | 70%        |
| 5  | Riqualificazione energetica di porzioni di involucro condominiale di estensione inferiore al 25% dell'intera superficie disperdente                                                                                                                                          | 65%        |
| 6  | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno di classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti ibridi, generatori di aria calda a condensazione, micro-cogeneratori, pompe di calore | 65%        |
| 7  | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno di classe A                                                                                                                                                                         | 50%        |
| 8  | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili                                                                                                                                        | 50%        |
| 9  | Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi ad alta efficienza                                                                                                                                                                                               | 50%        |
| 10 | Acquisto e posa in opera di schermature solari                                                                                                                                                                                                                               | 50%        |

Gli interventi di Riqualificazione Energetica degli edifici che non soddisfano i requisiti obbligatori di efficientamento energetico non danno diritto alle aliquote di detrazione qui indicate

PER SCARICARE  
IL DECRETO 26 GIUGNO 2015  
[CLICCA QUI](#)

PER SCARICARE  
IL DECRETO REGIONE LOMBARDIA 8 MARZO 2017 N.2456  
[CLICCA QUI](#)





## BONUS VERDE: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE



Per il 2018 è prevista una **detrazione dall'Irpef lorda pari al 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di 5.000 euro**, per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari a uso

abitativo. La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000). Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per **interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali**, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che per l'ottenimento del "bonus verde" **i pagamenti delle spese sostenute possono essere effettuati anche con assegni bancari, postali e circolari**. Per fruire della detrazione, però, è necessario che la collocazione di piante e altri vegetali faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali.



Confermando il bonus per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, l'Agenzia delle Entrate – richiamando i contenuti della relazione tecnica – ha affermato che **si deve trattare di interventi di natura straordinaria**, con la conseguenza che sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell'esistente, quindi anche la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile, a condizione che la detta collocazione faccia parte di un "più ampio" intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.

La vendita successiva all'intervento che dà diritto al bonus verde *"se l'area e/o superficie sul quale sono realizzati gli interventi viene venduto, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte verrà trasferita automaticamente, per i rimanenti periodi di imposta, all'acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le*





parti. In caso di decesso, il beneficio fiscale si trasmetterà, per intero, esclusivamente all'erede detentore materiale e diretto del bene".

**Per poter usufruire del bonus è necessario eseguire i pagamenti in modalità tracciabile.** Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ammette che i relativi pagamenti siano eseguiti non solo con i bonifici, ma anche a mezzo assegni bancari, postali e/o circolari, nonché con modalità come l'utilizzo di carte di credito e bancomat.

## BONUS RISTRUTTURAZIONI 2018



La Legge di Bilancio 2018 prevede il bonus casa per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre

sarà possibile beneficiare della **detrazione fiscale del 50%** delle spese sostenute ed entro il **limite di 96.000 euro di spesa.**

A partire dal 1° gennaio 2019 il bonus per lavori di ristrutturazione edilizia tornerà alla misura originaria prevista dall'art. 16-bis del TUIR: la norma originaria prevede una **detrazione Irpef pari al 36%** delle spese sostenute, fino al **limite di 48.000 euro** per ciascuna unità immobiliare.



**A chi spetta? Quali sono i lavori per i quali è possibile beneficiare del bonus? Quali sono le procedure? E' tutto contenuto nella Guida Riservata agli associati.**

**E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI  
LA GUIDA SUI BONUS RISTRUTTURAZIONI 2018  
PER ASSOCIARTI  
[CLICCA QUI](#)**





## TAX CREDIT RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI: INVIO ISTANZE DAL 25 GENNAIO



Dal **25 Gennaio 2018** è possibile inviare le domande per ottenere il **tax credit 2018**, ossia il **bonus alberghi e strutture ricettive**, che la Legge di Stabilità ha esteso anche agli **agriturismi e agli stabilimenti termali**, che possono utilizzare

l'agevolazione anche per la realizzazione di **piscine termali** e per l'acquisizione di **attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali**. Il credito d'imposta al 65% riguarda le spese:

- di **ristrutturazione edilizia**,
- **eliminazione barriere architettoniche**,
- **incremento dell'efficienza energetica**.

**Una quota pari al 10% delle spese ammesse può riguardare mobili destinati all'albergo oggetto di ristrutturazione edilizia.** Il credito d'imposta si applica fino a un **teito di spesa di 200mila euro**, fino a esaurimento delle risorse stanziato. Il decreto 20 dicembre 2017 del Mibact elenca con precisione le spese di ristrutturazione alle quali si può applicare il credito d'imposta.

### DOMANDA

Sul portale del Ministero del Turismo è attiva la **procedura online**. La compilazione va effettuata fra le ore 10:00 di giovedì 25 gennaio e le ore 16:00 del 19 febbraio 2018. Successivamente, si apriranno i termini per l'invio in versione *click day*, dalle ore 10:00 del 26 febbraio alle ore 16:00 del 27 febbraio 2018.

Per presentare domanda bisogna essere registrati al Portale dei procedimenti del Ministero, con procedura effettuata dal legale rappresentante dell'impresa.

Per le imprese non ancora registrate è disponibile la procedura online: bisogna compilare l'apposito modulo telematico presente sul Portale dei procedimenti e inviarlo.

Effettuato questo adempimento, sarà possibile accedere all'area del portale per la compilazione della domanda e per il successivo invio (nel *click day* di febbraio).

Il Ministero mette a disposizione delle imprese indirizzi specifici a cui rivolgersi in caso di problemi o domande.

Per questioni che riguardano il procedimento bisogna scrivere una mail a:





[taxcreditriqualificazione@beniculturali.it](mailto:taxcreditriqualificazione@beniculturali.it)

mentre per risolvere aspetti tecnici o informatici è attiva la mail

[procedimenti@beniculturali.it](mailto:procedimenti@beniculturali.it)

**PER SCARICARE  
IL DECRETO 20 DICEMBRE 2017  
[CLICCA QUI](#)**

## **PARTITE IVA: LE NUOVE MODALITA' DI CONTROLLO**



Nel 2018 i controlli dell'Agenzia delle Entrate sulle Partite Iva italiane si intensificheranno e in caso di anomalie, verranno inviate alcune lettere per individuare in modo chiaro e preciso tutti coloro che evidenziano anomalie tra le fatture e i pagamenti Iva.

Per entrare nel circuito del controllo, gli acquisti dovranno essere superiori alle entrate

di almeno il 20% (il principio base è che ognuno di noi non può spendere più di quanto 'dichiara' di guadagnare). Per verificare poi la correttezza, scatterà il Redditometro, quindi le spese devono essere coerenti con la dichiarazione dei redditi di ognuno, altrimenti l'Agenzia delle Entrate può far scattare l'accertamento fiscale.

In merito alla dichiarazione dei redditi, la legge stabilisce che un'eventuale incompletezza, la falsità o l'inesattezza dei dati in essa indicati ovvero l'esistenza di attività non dichiarate possono essere desunte sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise, e concordanti. Qui ci si collega agli Studi di Settore, strumenti atti a identificare la capacità reddituale potenziale del contribuente medio di ogni categoria economica tramite l'analisi dei dati dichiarati e di altri elementi extracontabili.

**I nuovi controlli fiscali sulle Partite Iva** Il Fisco non si limita solamente a controllare Modello 730 e Dichiarazione dei Redditi, ma anche i movimenti bancari, i conti corrente e anche i pagamenti in contanti. Sul punto, verranno eseguite tutta una serie di operazioni mirate ad individuare i contribuenti per i quali emergono anomalie e incongruenze tra le fatture comunicate con lo spesometro e i corretti "pagamenti" dell'Iva. Verranno, quindi consultate le singole fatture e le mancate liquidazioni Iva.





**Anomalie riscontrate: che fare?** Nel caso di anomalie, il contribuente riceverà una comunicazione e da quel momento può:

- sanare la sua posizione oppure, con una nuova comunicazione, riportare i dati corretti versando contestualmente la sanzione;
- evidenziare alcuni elementi sottovalutati dalle Entrate o segnalare alcuni errori che possono di fatto ribaltare il giudizio espresso nella comunicazione di compliance. In questo caso potrà inviare il tutto all'Agenzia delle Entrate che analizzerà quanto trasmesso.

**Il server Serpico: cos'è, come funziona?** L'Erario, per l'anno corrente, avrà a disposizione nuovi sistemi di incrocio tra le fatture emesse e le liquidazioni periodiche Iva trasmesse al Fisco per individuare gli evasori: l'incrocio dei dati è effettuato dalla banca dati - server "Ser.p.i.co.", acronimo di Servizi per i Contribuenti. Il server studia tutti i movimenti bancari, sospetti e non, dei cittadini italiani, allo scopo di individuare gli evasori.

Con **Serpico** si possono incrociare i dati e i movimenti bancari, i pagamenti e gli acquisti dei contribuenti (dichiarazioni dei redditi, auto, case, terreni, aerei, barche, polizze assicurative, investimenti ecc.) e, da questi, individuare i possibili casi di evasione fiscale. Per farlo, l'operatore che utilizza la banca dati deve semplicemente digitare il codice fiscale o la partita Iva della persona o della società sospetta di evasione fiscale. In caso positivo inizia la procedura di recupero delle somme evase attraverso il nuovo link Dati rilevanti Iva – Portale F&C.



I verificatori potranno accedere esattamente alla stessa area di consultazione dei dati Iva accessibile dal contribuente attraverso il portale delle Entrate denominato "**Fatture e corrispettivi**". Per accedere è necessario essere in possesso del Pin, che può essere richiesto all'Agenzia delle Entrate.

**PER ACCEDERE AL PORTALE  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
[CLICCA QUI](#)**





## FISCO: IN ARRIVO IL RISPARMIOMETRO

Dopo il redditometro arriva il **risparmiometro**.

L'Agenzia delle Entrate aggiunge al suo 'arsenale' per la lotta all'evasione fiscale uno strumento che si abatterà sui risparmi degli italiani detenuti sui conti correnti. Il risparmiometro è un nuovo algoritmo studiato dall'Agenzia per verificare se la quantità di denaro conservata in banca è congrua rispetto alla



dichiarazione dei redditi. Calcola la giacenza presente sul conto corrente, dato che ricava dalle informazioni che le banche sono tenute a fornire in tempo reale all'Anagrafe dei rapporti tributari. Poi compara questo dato con il reddito dichiarato dal contribuente. In base al tenore di vita del contribuente e alla fascia di reddito in cui questo si inserisce, valuta l'entità di spesa che una famiglia media dello stesso livello può sostenere; la differenza costituisce il potenziale risparmio familiare. Ebbene, se il risparmio effettivo è superiore a quello potenziale stimato, allora scatta l'anomalia".

Ovviamente come il redditometro, anche con il risparmiometro il cittadino potrà difendersi grazie al contraddittorio dinanzi agli ispettori del Fisco a cui potrà presentare prove della sua innocenza fiscale. A cadere nelle trame del risparmiometro tutte le persone fisiche, intestatari di rapporti finanziari in euro e unicamente a loro riconducibili, con codice fiscale presente e valido nella banca dati dell'anagrafe tributaria.

A finire nell'algoritmo del risparmiometro sono: **conto corrente, conto deposito titoli e/o obbligazioni, conto a deposito a risparmio libero vincolato, rapporto fiduciario, gestione collettiva del risparmio, gestione patrimoniale, certificati di deposito e buoni fruttiferi, conto terzi individuale e globale fino alle carte di credito, prodotti finanziari emessi dalle assicurazioni, acquisto e vendita di oro e metalli preziosi.**

### Risparmiometro: chi sarà controllato

La platea di riferimento, sarà composta da **persone fisiche, intestatari di rapporti finanziari in euro, con codice fiscali inserito nella banca dati dell'anagrafe tributaria.** In futuro, dal 2019, il meccanismo troverà applicazione anche alle persone giuridiche.






## RIMBORSI IVA CON ACCREDITO SUL CONTO



I rimborsi IVA nel 2018 saranno più veloci. E' direttamente l'Agenzia delle Entrate che effettua l'accredito sul conto corrente delle imprese, come stabilito dal dl 50/2017. In pratica, viene saltato il passaggio presso le tesorerie provinciali, con un risparmio di tempo di tre settimane. L'Agenzia delle Entrate ricorda ai contribuenti che l'iscrizione all'apposito servizio online permette di ricevere via SMS la notifica dell'avvenuto rimborso. Un'altra novità in materia di rimborsi IVA è scattata dal primo febbraio 2018 per coloro che chiedono il rimborso annuale o infrannuale viene indennizzata parte della spesa sostenuta per la garanzia. In pratica, viene restituito lo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di fideiussione. Lo prevede la legge europea 2017, che riguarda i rimborsi chiesti con la dichiarazione IVA annuale 2017, oppure i rimborsi infrannuali del primo trimestre 2018.

## NUOVA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE IVA SULLE FATTURE



L'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 1/E del 17 Gennaio 2018**, ha analizzato le criticità derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni riguardo l'IVA ed ha fornito indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell'Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l'esercizio del diritto alla **detrazione Iva**, oltre al requisito dell'esigibilità dell'imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d'acquisto. Il DL n. 50/2017 ha ridotto il termine per l'esercizio della **detrazione Iva** spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il **diritto alla detrazione dell'Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017**, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

*Per esercitare il diritto alla **detrazione dell'Iva** per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l'Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le*





modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il primo gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. L'Iva risultante d fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il primo gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un'apposita sezione del **registro Iva** degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

PER SCARICARE  
LA CIRCOLARE 1/E del 17 GENNAIO 2018  
[CLICCA QUI](#)

**PROFESSIONISTI E IMPRESE, RIMBORSO CARBURANTE SOLO SE NON PAGATO IN CONTANTI. DA LUGLIO 2018 ADDIO ALLA SCHEDA CARBURANTE!**



A partire dal 1° luglio 2018 le spese di carburante per autotrazione diventeranno deducibili solo se sostenute tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate, senza dover più compilare la scheda carburante.

La scheda carburante, introdotta dalla legge 31/1977, è la

documentazione che attesta gli acquisti di carburante effettuati presso i distributori stradali, al fine di consentire la detrazione Iva e la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e professionisti. Con le ultime novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, al fine di contrastare l'evasione, la scheda carburante verrà abolita e i titolari di partita Iva, ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità delle spese, saranno obbligati ad utilizzare mezzi di





pagamento elettronici.

**Il pagamento con il denaro contante sarà ovviamente possibile, ma non consentirà alcun beneficio fiscale.**

E' previsto, inoltre, l'obbligo di fatturazione elettronica per i distributori e l'introduzione di un credito d'imposta.

**Le spese relative all'auto (acquisto, manutenzione e rifornimenti) sono deducibili dal reddito al 20%, mentre l'IVA può essere detratta nella misura del 40%.**

## APPROVATI I MODELLI REDDITI 2018



L'Agenzia Entrate, con i **provvedimenti n. 24844, 24821 e 24824 del 30 gennaio 2018**, ha approvato i modelli Redditi PF, ENC, SP e SC 2018. Tra le modifiche più rilevanti vi è quella conseguente all'introduzione del regime di contabilità semplificato "per cassa".

Nel modello Redditi SP2018 e PF2018 sono stati infatti eliminati i righe relativi alle rimanenze finali, ma è stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle stesse. Nel predetto rigo andranno specificate le rimanenze finali di durata non ultrannuale, quelle di durata ultrannuale e quelle relative a titoli. Nei quadri di determinazione del reddito d'impresa sono state previsti appositi codici per indicare le "variazioni in diminuzione" relative al maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi (super e iper ammortamento). Un'ulteriore novità nel modello Redditi PF riguarda il quadro RB, nel quale potranno essere indicati i redditi relativi a "**contratti di locazione brevi**", cioè di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori del reddito d'impresa; qualora il reddito sia conseguito dal sublocatore o dal comodatario, dovrà essere indicato nel quadro RL (redditi diversi). È stato altresì introdotto il quadro LC per la liquidazione dell'imposta sostitutiva sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione in cedolare secca e da redditi diversi da locazioni brevi.

**PER SCARICARE  
I NUOVI MODELLI E LE ISTRUZIONI  
[CLICCA QUI](#)**





## L'ULTIMO ANNO PER GLI STUDI DI SETTORE 2018

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato modelli e istruzioni, da presentare unitamente alla dichiarazione dei redditi. I professionisti che applicano gli studi hanno quindi tutto il materiale a disposizione per l'adempimento che, come è noto, è giunto all'**ultimo anno** di applicazione. **Dal 2019 sarà sostituito dagli indici di affidabilità fiscale (ISA, rinviati di un anno per predisporre la fase di transizione).**



Entro il 31 marzo l'Agenzia delle Entrate pubblicherà un'**integrazione della modulistica** in recepimento delle modifiche previste per gli esercenti attività d'impresa in **contabilità semplificata** ancora non pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che consentiranno di inserire informazioni aggiuntive (ad esempio, le rimanenze di magazzino). Dei **193 modelli** per gli studi di settore 2018, **24 modelli per le professioni.**

Tra le **novità**:

- **Quadro A:** restano gli spazi per indicare le figure professionali soppresse, in applicazione del Jobs Act, ovvero collaborazioni a progetto, lavoro ripartito, associazioni in partecipazione, in considerazione del fatto che la norma (dlgs 81/2015) ha salvaguardato i contratti in essere. Recepite le novità relative al lavoro occasionale in seguito all'abolizione dei voucher.
- **Quadro F:** ci sono una serie di novità per le imprese in contabilità semplificata che seguono il criterio di cassa. Come detto, il Fisco ha annunciato integrazioni in arrivo. In linea generale, il modello è predisposto per consentire alle imprese di gestire il passaggio dalla competenza alla cassa.

Come detto, **i modelli vanno presentati unitamente alla dichiarazione Redditi 2018, il cui termine è il 31 ottobre** (come previsto dalla legge di Stabilità).

**Nel frontespizio della dichiarazione andrà barrata la casella relativa agli studi di settore.**

PER SCARICARE  
I MODELLI DEGLI STUDI DI SETTORE  
[CLICCA QUI](#)





## LA RINUNZIA ALL'EREDITÀ DA PARTE DEL CHIAMATO POSSESSORE: STUDIO DEL NOTARIATO



E' stato pubblicato un nuovo studio del Notariato che esamina le conseguenze giuridiche legate al possesso dei beni ereditari da parte del chiamato e alla sua rinuncia all'eredità nonché i casi di "possesso" rilevanti ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 485 c.c.. Non tutti i casi di relazione materiale con i beni



ereditari determinano l'applicazione di detta norma. In particolare, il delato può trovarsi in una situazione di materiale detenzione dei beni ereditari senza che per lo stesso si verifichi la fattispecie qualificata di cui all'art. 485 c.c..

In particolare, oggetto dell'indagine è la rinuncia all'eredità effettuata nel trimestre dall'apertura della successione da parte del chiamato possessore, non seguita dalla redazione dell'inventario.

**E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI  
LO STUDIO DEL NOTARIATO SULLA RINUNCIA ALL'EREDITA'  
PER ASSOCIATI**  
[CLICCA QUI](#)

## SPESOMETRO 2018

Lo spesometro è una delle comunicazioni obbligatorie che i soggetti titolari di partita Iva, imprese e lavoratori autonomi, sono tenuti ad inviare annualmente all'Agenzia delle Entrate. Con l'entrata in vigore del nuovo spesometro, l'adempimento è stato trasformato in trimestrale con le due nuove comunicazioni IVA: fatture e liquidazioni periodiche.





Con lo Spesometro 2018, i contribuenti devono comunicare i seguenti dati:

- **Spesometro fatture:** è la comunicazione IVA trimestrale fatture emesse, ricevute, note di variazione e bolle doganali. In sede di riconversione in legge del decreto fiscale 193/2016 e con il decreto Milleproroghe, la scadenza per il primo anno di applicazione dello Spesometro fatture è semestrale con soli due invii: primo semestre entro il 18 settembre ed il secondo semestre entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

**A regime dal 2018, lo spesometro ha scadenza trimestrale.** Per effetto del nuovo Decreto fiscale 2018, la scadenza dello spesometro è semestrale, per opzione, o trimestrale. Per effetto della Legge di bilancio 2018, la scadenza di settembre passa ad essere definitivamente il 30 settembre.



- **Spesometro liquidazioni periodiche IVA:** i contribuenti devono comunicare entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, tutti i versamenti IVA effettuati per ogni trimestre.

#### Lo Spesometro serve a:

- Verificare se il reddito e gli acquisti, di un soggetto sono coerenti con i redditi dichiarati: stesso obiettivo del redditometro e dei controlli sui conti correnti;
- Verificare l'emissione delle fatture allo scopo di ridurre le cd. frodi carosello, ossia, l'emissione di fatture false, di limitare i casi di mancata fatturazione a fronte di cessioni di beni e/o servizi.
- Verificare in tempo reale, attraverso l'invio di tutti dati delle fatture emesse e ricevute e le liquidazioni IVA ossia, il cd. spesometro analitico, i contribuenti che hanno versato l'IVA e quanti no.

**E' RISERVATO AGLI ASSOCIATI  
IL VADEMECUM SULLO SPESOMETRO  
PER ASSOCIARTI  
[CLICCA QUI](#)**





## TARI GONFIATA:CHIEDERE IL RIMBORSO CON LE ISTRUZIONI DEL MEF



A causa dell'errata applicazione del regolamento di **calcolo della tassa sui rifiuti** deliberato dai Comuni, in molti hanno versato più del dovuto. A seguito di una interrogazione parlamentare, **il Mef, Ministero dell'Economie e Finanze** è intervenuto con un **comunicato ufficiale** il 20.11.2017 con il quale ha spiegato in dettaglio **come si calcola la**

**Tari** e soprattutto come si deve effettuare il **calcolo quota variabile** sulle pertinenze delle abitazioni domestiche **dal 2014 ad oggi**.

Nella circolare Mef, il Ministero, chiarisce subito che in analogia a quanto accadeva per la Tares, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che per un breve periodo è stato applicata in Italia prima della Tari, anche per il **calcolo della tariffa Tari** si fa riferimento al concetto di **utenza domestica** "COMPENSIVA SIA DELLE SUPERFICI ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE SIA DELLE RELATIVE PERTINENZE".

Da ciò si evince che il calcolo TARI, si compone di due voci:

| Calcolo TARI    | come si calcola la TARI                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota fissa     | si calcola moltiplicando la superficie della casa + superficie delle pertinenze per la tariffa corrispondente al numero occupanti. |
| Quota variabile | si calcola su un valore assoluto, in base ESCLUSIVAMENTE al numero degli occupanti.                                                |

La TARI quota variabile e fissa si calcola nel seguente modo:

- **Quota fissa** di ciascuna utenza domestica va calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa;
- **Quota variabile** è costituita da un importo rapportato al numero degli occupanti che non deve essere moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza.





La quota fissa + la quota variabile = totale TARI, per cui sulle pertinenze dell'abitazione, la **TARI quota variabile**, va calcolata **una sola volta** in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.

### Quota variabile TARI: come chiedere il rimborso dal 2014 ad oggi?

I contribuenti che ritengono di essere stati coinvolti dall'errato calcolo della quota variabile della TARI da parte del Comune o dei gestori del servizio rifiuti, possono chiedere il rimborso TARI.

Il rimborso, può essere richiesto dal 2014, anno di istituzione della Tari come tassa sui rifiuti, fino ad oggi mentre non è ammissibile l'istanza di rimborso TARSU, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La domanda di rimborso TARI quota variabile, deve essere presentata entro la **scadenza di 5 anni** dal giorno del pagamento al Comune o al gestore del servizio rifiuti e deve riportare i seguenti dati:

- dati identificativi del contribuente;
- importo pagato;
- importo da rimborsare;
- dati identificativi della pertinenza che è stata calcolata in modo errato.

### Fac-simile di modello

Spett.le

.....

Via ....., ..

..... (...)

Raccomandata A/R

**Oggetto: richiesta di rimborso dell'IVA relativa al pagamento della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.**

Il/la sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il ././....., C.F.: ..... e residente in ....., Via ..... numero ... CAP ....., in qualità di : proprietario/ dell'immobile sito in ....., Via ..... n. ..., iscritto al Catasto del Comune di ....., Sezione ....., Foglio ....., Pratica .....

#### PREMESSO CHE

ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.





Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA, in particolare: “7.2.3.6. – [...] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti [...]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità» ha di fatto inequivocabilmente escluso l'imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.

Ne consegue che l'Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi

### CHIEDE

1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.

Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della presente, con l'avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.

In fede,

firma.....

### Riepilogo Fatture:

| Anno | Fattura n. | Importo totale fattura | IVA versata |
|------|------------|------------------------|-------------|
|      |            |                        |             |
|      |            |                        |             |
|      |            |                        |             |
|      |            |                        |             |
|      |            |                        |             |
|      |            | Totale IVA versata     |             |

### Allegati:

- copia fattura n. del .././.....;





## LIMITI AL CONTANTE: TUTTE LE DEROGHE



Nelle **FAQ** del Ministero delle Finanze sono state fatte alcune delle precisazioni contenute sui **limiti al contante** aggiornate alle norme antiriciclaggio 2017 contenute nel **dlgs 90/2017** e a quelle sui compro oro previste dal *dlgs 92/2017*.

In linea generale, per quanto riguarda l'utilizzo del contante la *legge 90/2017* va a modificare *l'articolo 49 del dlgs 231/2007*, stabilendo la **soglia massima** di 3mila euro.

La norma vieta il superamento di questo limite anche quando effettuato: «*con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati*».

Prevede che l'unico modo di effettuare pagamenti in contanti sia quello di farli passare attraverso banche, Poste Italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento oppure, con determinati paletti, da intermediari bancari e finanziari.

### DEROGHE

Ci sono poi una serie di casi particolari che vengono previsti dalle FAQ del Ministero,

- **Caparra e pagamenti frazionati:** a fronte di una fattura superiore ai 3mila euro, è consentito pagare una caparra in contanti (che deve essere inferiore ai 3mila euro) e il resto con strumenti tracciabili. E' possibile frazionare un pagamento prevedendo una parte in contanti (sempre inferiore alla soglia limite) e il resto con strumenti tracciabili. Non è possibile che la parte in contanti preveda diverse rate inferiori a 3mila euro, ma che sommate superino invece la soglia di legge.
- **Pagamenti frazionati in assegni:** è possibile pagare una fattura superiore ai 3mila euro con più assegni, perché si tratta di strumenti tracciabili. Se l'assegno è di importo superiore ai mille euro deve essere presente la clausola di non trasferibilità.





- **Pagamenti al notaio:** si possono pagare in contanti al notaio gli importi di cambiali o assegni consegnati al professionista in caso di protesto, perché il notaio è mandatario dell'istituto di credito (e in genere il pagamento avviene presso la banca).
  - **Prelievi o depositi in banca:** si possono sia prelevare sia depositare sul proprio conto somme superiori ai 3mila euro, perché non si tratta di trasferimento fra soggetti diversi.
  - **Casi particolari di pagamenti frazionabili:** singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di un magazzino cash and carry, distinti pagamenti necessari per la tipologia di contratto (ad esempio, somministrazione). E' anche possibile che siano corretti pagamenti rateali conseguenti a un accordo negoziale fra le parti, ma in questi casi il Fisco può valutare, caso per caso, la sussistenza di eventuali elementi di aggiornamento della norma.
  - **Pagamenti fra società:** sono sempre soggetti al rispetto della soglia dei 3mila euro. La regola generale prevede che il tetto valga per tutti i trasferimenti di denaro fra soggetti diversi, che significa entità giuridiche distinte. Quindi, ad esempio: trasferimenti tra due imprese, tra il socio e la società di cui fa parte, tra società controllata e società controllante, tra legale rappresentante e socio, tra due società con lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali titolare e rappresentante legale coincidono, per operazioni di conferimento di capitale o di pagamento dei dividendi. **Attenzione:** nel caso in cui avvengano violazioni, riguardano entrambe le controparti, non solo colui che effettua il pagamento.
- **Prestazioni professionali:** è possibile frazionare un pagamento superiore alla soglia di 3mila euro, per esempio per una prestazione che dura un anno (esempio, una progettazione). In questi casi, si possono prevedere acconti mensili, che vanno regolarmente fatturati, che possono essere pagati in contanti anche se la somma di tutte le rate risulta alla fine superiore a 3mila euro.

Per quanto riguarda i **compro oro**, la normativa di riferimento come detto è il *d/lsg 92/2017*, che fissa la **soglia** dei pagamenti in contanti a **500 euro**. E' vietato rateizzare in diversi pagamenti una somma superiore per aggirare la regola (si configura un comportamento elusivo). Il ministero ricorda che la legge impone al gestore dell'attività di compro oro l'utilizzo di un conto corrente dedicato, bancario o postale, sul quale devono transitare tutte le operazioni relative all'attività di compro oro e che non può invece essere utilizzato anche per altre tipologie di operazioni.





## BONUS ASILO NIDO 2018: COME FARE DOMANDA



Si tratta del contributo di **mille euro** su base annua in favore di famiglie per aiutarle a conciliare i tempi di vita personale e professionale introdotto dall'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016. Il bonus, viene erogato in 11 mensilità da 90,91 euro e va utilizzato per il pagamento di rette relative

alla frequenza di asili nido pubblici e privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

**Non sono previsti vincoli ISEE, ovvero il bonus viene erogato a tutti i richiedenti che rispettino i requisiti di legge indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, ma entro il limite di risorse stanziato per l'anno in corso (250 milioni di euro per il 2018). In caso di superamento dei fondi, l'INPS non accetterà nuove domande di bonus asilo nido. Il bonus viene erogato in favore del genitore che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. Da precisare che il bonus non può superare l'importo della retta stessa.**

Il bonus asilo nido è compatibile con le detrazioni fiscali previste per le spese per la frequenza degli asili nido ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008 ed è cumulabile in caso di più figli aventi diritto. **La domanda di bonus dovrà pervenire all'INPS entro il 31 dicembre**

**2018 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:**

- Web – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l'autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Enti di Patronato – attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Nella domanda di bonus asilo nido va specificato se si presenta l'istanza per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, o per la frequenza di asili nido, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra





gennaio e dicembre 2018 per le quali intende ottenere il beneficio e se si tratta di strutture pubbliche o private autorizzate indicando, in quest'ultimo caso, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo, oltre a:

- denominazione e la Partita Iva dell'asilo nido;
- CF del minore;
- mese di riferimento;
- gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
- il nominativo del genitore che sostiene l'onere della retta.

In merito l'INPS precisa infatti che per "asili nido privati autorizzati" si intendono le strutture che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all'asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).

Alla domanda va inoltre allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione ovvero l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. Quindi le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegare entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019 o il 1° aprile in caso di asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell'ultimo trimestre oltre fine gennaio.

Il pagamento può essere provato mediante ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga. Se il pagamento si riferisce a più mensilità la documentazione cumulativa va allegata con riferimento a ciascuna mensilità.

In caso di richiesta del bonus per l'**assistenza a domicilio** del bambino affetto da gravi **patologie croniche** la domanda dovrà essere presentata esclusivamente dal **genitore convivente** con il minore. Alla domanda va quindi allegata un'attestazione del pediatra di libera scelta da cui risultino i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso) e l'**impossibilità di frequentare l'asilo nido** per l'intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.





## DEBUTTA LA CARTA FAMIGLIA: SCONTI IN ARRIVO PER I NUCLEI NUMEROSI

### Carta della Famiglia



E' arrivata la **Carta della famiglia**, una card per **ottenere sconti su molti beni e servizi: dagli alimentari ai medicinali, passando per le bollette di luce e acqua, soggiorni in hotel e corsi di formazione.** **A partire dal mese di febbraio la potranno richiedere al Comune in cui risiedono le famiglie con almeno tre figli minori e Isee fino a 30.000 euro.** Si tratta di

un tesserino cartaceo con validità biennale. La card consentirà di beneficiare di sconti e riduzioni tariffarie sull'acquisto di beni e servizi concessi da una serie di enti pubblici e soggetti privati aderenti all'iniziativa. La Carta della famiglia – precisano i tecnici ministeriali – non va confusa con la social card, che invece è una carta acquisti.

Le riduzioni saranno attivate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma anche da Regioni ed enti locali, stipulando convenzioni con soggetti pubblici e aziende. Le numerose agevolazioni previste coprono le principali aree di spesa di una famiglia-tipo. Un paniere ricco di beni e servizi che comprende, per citarne alcuni: alimentari, prodotti per l'igiene personale e della casa, libri e sussidi didattici, farmaci, abbigliamento, bollette delle utenze domestiche, tassa rifiuti, biglietti dei mezzi pubblici, accesso a musei e spettacoli, iscrizioni a centri sportivi ma anche soggiorni in alberghi, ingressi al ristorante, corsi d'istruzione e formazione professionale. I benefici si potranno ottenere esibendo la tessera insieme a un documento d'identità valido.

Potranno farne richiesta solo i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza del nucleo Italia al momento della presentazione dell'istanza: anche cittadini stranieri purché regolarmente residenti sul territorio;
- almeno tre componenti minori (anche figli in affidamento familiare);
- Isee non superiore a 30.000 euro annui.

Enti e attività commerciali informeranno sulla propria adesione all'iniziativa esibendo un apposito bollino insieme al logo della card. Il bollino riporterà la dicitura "Amico della famiglia", in caso di sconti del 5% e oltre rispetto al prezzo di listino dell'articolo o servizio, oppure "Sostenitore della famiglia", qualora le riduzioni arrivino al 20% del costo normale del bene scelto.





**Come richiederla.** La tessera potrà essere richiesta agli sportelli del Comune in cui risiede la famiglia da parte di uno dei genitori, che ne diventerà formalmente titolare. In caso i membri della famiglia abbiano diverse residenze, varrà quella indicata sul modello Isee dell'anno in corso, che andrà presentato insieme all'istanza. Per ottenere la card si dovrà versare inoltre un costo di emissione fissato dal Municipio che la emette. Il Comune attesterà lo stato del nucleo al momento del rilascio della tessera. Entro fine gennaio – fa sapere a Repubblica il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - sarà online un'apposita piattaforma tramite la quale enti pubblici e i negozi potranno fare richiesta dei bollini e del modello di tesserino.

**Le famiglie numerose, una rarità.** Negli anni del dopoguerra erano la regola, mentre oggi i nuclei numerosi sono sempre più rari. L'Italia è un Paese sempre più vecchio. Se in tutta Europa le famiglie prolifiche (con più di tre figli a carico) sono 8,5 milioni su un totale di 220 milioni di nuclei, in Italia – rivela un recente rapporto Eurostat sono appena 8 su 100. Nel 2017, secondo l'Istat, è proseguito il calo demografico in corso negli ultimi anni, con 2.342 nuovi nati in meno del 2016. D'altronde, allevare un figlio è impresa sempre più ardua, soprattutto per il portafogli. Solo per il primo anno di vita – stando ai conti dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori – ai neogenitori tocca spendere cifre proibitive: da un minimo di 7000 a un massimo 15.000 euro.

## ATTIVA LA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

A seguito dei numerosi cambiamenti riguardo all'attività lavorativa e le modifiche e le responsabilità anche alla luce dell'entrata in vigore dell'Equo Compenso, l'Associazione Nazionale Donne Geometra, ha ritenuto necessario stipulare una polizza assicurativa a vantaggio degli Associati con la Diass Srl - Insurance Brokers. Con la polizza ti assicuri per i rischi legati alle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi e dovute a eventuali errori professionali. Un'assicurazione completa, che copre anche le responsabilità derivanti dal contributo di altri collaboratori sul lavoro. La polizza rappresenta un'assicurazione flessibile e personalizzabile per il tuo ruolo professionale, che potrai modulare in base alle tue esigenze, scegliendo tra diverse opzioni e livelli di copertura.



**E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI**  
**LA CONVENZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE**  
**PER ASSOCIARTI**  
[CLICCA QUI](#)





# SENTENZE

## RILEVANZA AI FINI URBANISTICI DELLA VOLUMETRIA INTERRATA

***Tar Campania sentenza n.5885/2017***

Il Tar Campania con la **sentenza n.5885/2017** pubblicata il 13 dicembre – condivide il principio *"che, in via di principio, ai fini del calcolo della volumetria lorda rileva anche la volumetria interrata. Il suddetto principio, tuttavia, non è assoluto e opera salvo l'assenza di specifiche diverse disposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico"*. Nella sentenza è stato evidenziato che, in materia edilizia *"tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno"* (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 07-01-2014, n. 1; T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 26-01-2012, n. 245). Inoltre, in assenza di una nozione giuridica di costruzione che, per la materia urbanistica, intenda espressamente far riferimento esclusivo alle sole opere realizzate sopra il livello stradale o il piano di campagna, contenuta in disposizioni di rango primario o secondario, ovvero nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti regolatori, tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 05-02-2016, n. 71). *In materia edilizia, i vani interrati sono, infatti, computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell'immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell'uomo o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente"* (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 09-09-2011, n. 1586)".

**PER SCARICARE LA SENTENZA**

**[CLICCA QUI](#)**





## AUTORIZZAZIONE SISMICA: LA ZONA 3 NON È DI BASSA SISMICITÀ

**Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 56040/2017**

Per poter avviare i lavori in un territorio classificato zona sismica 3 è necessaria la speciale preventiva autorizzazione sismica. Sono esentate dall'obbligo di legge di cui all'articolo 94 del d.P.R. 380/2001 solamente le zone 4, le quali sole sono di bassa sismicità. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 56040/2017. "L'art. 94 d.P.R. 380/2001, ricorda la suprema Corte, "esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo d.P.R. 380/2001. Il secondo comma di tale disposizione prevede la definizione, con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche. A tal fine è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003), con cui sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. E' stato così eliminato quello che in precedenza era il territorio "non classificato" ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, è stato attribuito un valore dell'azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g, zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).

*Ora", osserva la Cassazione, "alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica."*

**PER SCARICARE LA SENTENZA**

**[CLICCA QUI](#)**





## COSTRUZIONE ABUSIVA E DEMOLIZIONE. ASSOLUZIONE?

*Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 4123 del 29.01.2018*

Il comportamento abituale, che scatta quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti, oltre a quello esaminato, non è assimilabile alla recidiva. Nel caso relativo ad abusi edilizi, la Cassazione ha affermato il diritto alla non punibilità perché chi rimuove gli effetti dannosi del reato non può essere considerato delinquente abituale. In alcune ipotesi quindi è possibile evitare non solo il reato, ma anche la demolizione della costruzione abusiva. Il primo di questi casi è quando l'opera risulti condonabile e la richiesta è stata già presentata ma ancora non decisa dall'amministrazione. In pratica, secondo la giurisprudenza l'autore dell'abuso può sempre chiedere una sospensione dell'ordine di demolizione in attesa di modifica del piano urbanistico. Ciò, almeno, quando si tratta di piccoli abusi, ossia di opere di modesta portata (come, ad esempio, un piccolo sottotetto, le tramezzature e la tamponatura di finestre). In questo modo chi vuol evitare la demolizione di un abuso edilizio potrebbe trovare gioco facile.

**E' RISERVATA AGLI ASSOCIATI**  
**LA GUIDA SULLE COSTRUZIONI ABUSIVE E COPIA SENTENZA**  
**PER ASSOCIATI**  
[CLICCA QUI](#)

## CONDONO EDILIZIO IN ZONA SISMICA: L'EDIFICIO VA DEMOLITO

*Corte di Cassazione Sentenza n. 2115 del 29/01/2018*

Nelle **zone sismiche** gli **abusi edilizi** che compromettono la **stabilità di un edificio vanno abbattuti**, anche se sono stati oggetto di **condono**, a meno che non si sia in grado di dimostrare il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche e dunque che la sopraelevazione e la struttura sottostante sono idonee a fronteggiare il rischio sismico. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2115/2018. *«In zona sismica, la **sopraelevazione irrispettosa** della specifica normativa tecnica deve considerarsi di per sé pericolosa e dunque va abbattuta anche se condonata».*

Nella sentenza la Corte ricorda altresì i principi generali del **diritto di sopraelevazione** che spetta al proprietario dell'ultimo piano di un edificio, il quale (art. 1127 codice civile) ha facoltà di costruire sul proprio terrazzo o sul lastrico solare un nuovo piano o una struttura chiusa aumentando così l'altezza dello stabile a





patto di essere in regola con le **concessioni comunali** ed i **permessi di costruire** prima di edificare la sopraelevazione.

I condomini possono **opporsi alla sopraelevazione** se:

- le **condizioni statiche dell'edificio** non la consentono. Limite superabile solo se il proprietario viene autorizzato, con il consenso unanime dei condomini, all'esecuzione delle opere di rafforzamento e consolidamento necessarie a rendere idoneo l'edificio a sopportare il peso della nuova costruzione
- questa pregiudica l'**aspetto architettonico dell'edificio**;
- questa diminuisce notevolmente l'**aria o la luce dei piani sottostanti**.

PER SCARICARE LA SENTENZA  
[CLICCA QUI](#)

## VOLUMI EDIFICABILI: IL CALCOLO SI EFFETTUA SULLE AREE LIBERE

*Consiglio di Stato n. 5419 del 2017*

Nel calcolo dei volumi edificabili vanno considerate solo le aree libere. Individuarle con precisione non è sempre facile e il **Consiglio di Stato**, con la **sentenza 5419/2017** ha fornito qualche chiarimento. **Per essere considerata libera, un'area non deve essere edificata e** questa condizione non basta. È necessario infatti che l'area, anche se fisicamente libera da immobili, non sia stata già sfruttata, perché asservita o annessa ad altri lotti o perché destinata a parcheggi o ad altre finalità collettive.

Per capire quanto e dove è possibile costruire, i giudici hanno spiegato che bisogna considerare due elementi:

- la densità edilizia territoriale
- la densità edilizia fondiaria.

La **densità edilizia territoriale**, riferendosi a ciascuna zona omogenea dello strumento di pianificazione, definisce il complessivo carico di edificazione che può gravare su ciascuna zona. Il relativo indice è rapportato all'intera superficie della zona, compresi gli spazi pubblici, quelli destinati alla viabilità, ecc. La **densità edilizia fondiaria**, invece, riguarda la singola area e definisce il volume massimo edificabile sulla stessa. Questo implica che il relativo indice è rapportato all'effettiva superficie suscettibile di edificazione. È a quest'ultimo indice, ha sottolineato il CdS, "*che occorre fare concreto riferimento ai fini della individuazione della volumetria effettivamente assentibile con il permesso di costruire*".





## IL PERMESSO DI COSTRUIRE E' VALIDO ANCHE SE NON RITIRATO

*Tar Lombardia Sentenza n. 2173 del 2017*

Il permesso di costruire diviene efficace già al momento del suo rilascio, anche se non viene ritirato materialmente dal destinatario. A ricordarlo il TAR della Lombardia nella **sentenza 2173/2017** in cui ha accolto il ricorso proposto contro l'ordinanza con cui il Comune di Merate (LC) aveva ingiunto al proprietario di un edificio di demolirlo per non aver ritirato il permesso di costruire (PdC). Secondo il Comune, infatti, **il mancato ritiro del PdC avrebbe comportato la decadenza** del titolo edilizio. I giudici hanno sottolineato che l'art.15 del **DPR 380/2001**, dopo aver stabilito che il termine di inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e che quello di ultimazione non può superare i tre anni dall'inizio lavori, dispone che **la mancata osservanza di tali termini comporta la decadenza** di diritto del permesso di costruire. Tuttavia, **la norma non sanziona con la decadenza né il mancato ritiro del titolo** stesso, né il ritardato o mancato pagamento del contributo di costruzione (per cui si pone rimedio con l'applicazione di una sanzione pecuniaria rapportata all'entità del contributo non pagato e al ritardo accumulato). Sulla base di tali considerazioni i giudici hanno stabilito che il **titolo edilizio è da ritenersi valido ed efficace** a prescindere dal fatto che l'interessato abbia materialmente provveduto a ritirarlo.

## APPALTI DI SERVIZI, IL CURRICULUM PUÒ INFLUIRE SUL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

*Consiglio di Stato n. 279 del 2018*

Negli appalti il momento di ammissione alla gara, basato su elementi soggettivi dei concorrenti, e quello della valutazione delle offerte, che deve seguire criteri oggettivi, devono essere tenuti distinti. Tuttavia, solo nelle procedure per l'affidamento di servizi, il **curriculum del professionista** o dell'impresa può incidere sulla valutazione dell'offerta. Ma a condizione che non si stravolga il punteggio complessivo. Questi i principi emersi indirettamente dalla **sentenza 279/2018** del Consiglio di Stato.

Negli appalti di lavori pubblici, i curricula dell'impresa o dei tecnici che collaborano con essa devono essere valutati solo nella **fase della qualificazione**, cioè quando la Stazione Appaltante decide chi ammettere alla gara. Nella fase successiva di **valutazione delle offerte** si deve invece valutare solo la **qualità dei progetti presentati**. Il punteggio attribuito dalla Stazione Appaltante deve essere quindi correlato solo alle soluzioni presentate e non ad altri requisiti, come l'esperienza pregressa o il possesso di certificazioni di qualità. Diversamente, hanno spiegato i giudici, negli appalti di servizi, in cui rientrano le gare di progettazione, **l'esperienza del personale** di una società **incide sulla prestazione** oggetto dell'appalto. In questo caso, "il





merito tecnico dell'offerta è riferito alla qualità delle risorse umane che l'offerente intende mettere a disposizione nell'esecuzione dell'appalto".

L'utilizzo dei requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell'offerta, hanno aggiunto i giudici, è consentita a condizione che lo specifico punteggio assegnato per l'attività svolta **non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo**.

PER SCARICARE LA SENTENZA  
[CLICCA QUI](#)

## USUCAPIONE TERRENI AGRICOLI: NECESSITA L'USO AGRARIO

*Corte di Cassazione Sentenza n. 20451 del 2017*

Con l'ordinanza n. 20451/2017 la Cassazione, ha precisato, infatti, che: "*in tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, l'art. 1159 bis cod. civ. richiede, che il fondo rustico ricada in un comune classificato montano. Con l'ulteriore specificazione operata dalla legge n. 346 del 1976 dalla legge n. 97 del 1994 secondo la quale la disposizione di cui all'art. 1159 bis c.c. si applica anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in territori non classificati montani, quando il loro reddito dominicale iscritto in catasto non supera complessivamente le lire trecentocinquantamila*".

Va, altresì, osservato, confermando i principi già espressi (cfr. Cass. n. 8778 del 2010) che, **per l'applicazione dell'usucapione speciale** di cui all'art. 1159 bis c.c. "**non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso**, quanto meno all'atto dell'inizio della *possessio ad usucapionem*, **sia destinato in concreto all'attività agraria**, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva".

## LA ROTAZIONE NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

*Consiglio di Stato Sentenza n. 5854 del 2017*

"Il principio di rotazione che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e





medie imprese e di favorire, per contro, **la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei**, il principio in questione **comporta, in linea generale, che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale. Per l'effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all'invito di quest'ultimo, dovrà puntualmente motivare tale decisione**, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la Delib. 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4)".

## DANNI DA RUMORE: LE REGOLE DELLA CASSAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO

*Corte di Cassazione Sentenza n. 1025 del 2018*

Per valutare l'effettività del danno da inquinamento acustico può risultare fondamentale procedere alla misurazione del rumore di fondo nella fascia oraria nella quale si lamenta la violazione dei limiti.

Lo ha detto la Corte di Cassazione nella sentenza numero 1025/2018, confermando la decisione del giudice del merito di discostarsi dalle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa e di respingere la domanda di risarcimento danni derivanti da immissioni rumorose prodotte in orario notturno.

In particolare per i giudici, posta l'impossibilità di misurare contemporaneamente rumore ambientale e rumore di fondo e in assenza di un'apposita misurazione di quest'ultimo, nel caso di specie la prova dell'evento dannoso non poteva dirsi raggiunta.

A tale proposito, la sentenza ha confermato che non è infatti possibile fondare la misurazione dell'eventuale superamento dei limiti differenziali su un valore del rumore misurato, come fatto in corso di causa, 32 minuti prima dell'inizio del periodo considerato e 92 prima della sua fine.

Infatti, se in generale può supporre che il rumore di fondo rimanga relativamente costante nel corso della giornata, tale affermazione non è vera per quanto riguarda l'orario che va dalle 5 alle 7 del mattino, posto che in tale periodo la maggior parte delle attività umane riprende dopo la pausa notturna.

Di conseguenza, se manca la misurazione del rumore di fondo nella specifica fascia oraria in cui si lamenta la violazione dei limiti differenziali, non è possibile ritenere raggiunta la prova dell'evento dannoso.

**PER SCARICARE LA SENTENZA**

**[CLICCA QUI](#)**





## CONDOMINIO: AFFERMARE CHE L'AMMINISTRATORE HA REDATTO UN BILANCIO FALSO E' DIFFAMAZIONE

*Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 2627 del 22/01/2018*

Commette il **delitto di diffamazione**, previsto e punito dall'art. 595 Cp, chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. La pena, in questi casi, è la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad Euro 1.032,00 salvo che l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, per cui è prevista la pena della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065,00.

Qualora l'offesa sia arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena della reclusione va da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a euro 516,00.

Affermare in uno scritto sottoposto all'assemblea e riferire negli incontri con altri condòmini che il bilancio condominiale sia stato falsato dall'amministratore, rappresenta una vera e propria aggressione personale nei confronti dello stesso, anche qualora l'amministratore non venga esplicitamente menzionato, in quanto appare evidente che è costui il delegato alla predisposizione del bilancio trattandosi, comunque, di soggetto agevolmente individuabile. Questi i principi di diritto pronunciati nella sentenza 2627, depositata in data 22 Gennaio 2018, dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione.

PER SCARICARE LA SENTENZA

[CLICCA QUI](#)

## NULLA LA NOTIFICA DA POSTE PRIVATE

*Corte di Cassazione Penale Sentenza n. 234 del 2018*

Perché la **notifica** postale di **atti tributari** effettuata per il tramite di **vettori privati** possa essere ritenuta giuridicamente valida è necessario attendere il rilascio delle nuove **licenze** da parte dell'Autorità garante per le comunicazioni (**AgCom**) agli operatori che soddisferanno specifici requisiti. Saranno legittime solo le notifiche effettuate da questi messi alternativi rispetto al gestore Poste Italiane. La norma che ha eliminato il monopolio di Poste italiane in tema di notifica degli **atti tributari** – articolo 1, comma 57, lettera b), della legge n. 124/2017 che ha abrogato l'articolo 4 del dlgs n. 261/00, con la conseguente soppressione dell'esclusiva in favore di Poste Italiane nell'esecuzione delle notifiche di atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 – non ha effetti retroattivi, pertanto, finché non saranno rilasciate le nuove **autorizzazioni**, qualsiasi **notifica** effettuata via **nesso privato** va ritenuta **inesistente**. A chiarirlo è stata la **Corte di Cassazione** con l'ordinanza n. 234/2018 che ha riguardato il ricorso proposto da una società a





responsabilità limitata con riferimento alla presunta inesistenza della notifica di un avviso di accertamento ICI, recapitato per il tramite di un gestore privato di servizi postali. La Suprema Corte ha confermato che le notifiche postali di atti tributari affidate a un vettore privato sono **giuridicamente inesistenti**, le recenti modifiche sul regime delle notificazioni postali sono ancora in vigore. Perché le notifiche effettuate via vettori alternativi abbiano effetto, bisognerà attendere i necessari **tempi di attuazione** ed il rilascio da parte dell'AgCom delle nuove licenze per i servizi inerenti le notificazioni di atti giudiziari.

**PER SCARICARE LA SENTENZA**

**[CLICCA QUI](#)**

## **IMU: LEGITTIMA L'ESENZIONE TRANSITORIA PER I TERRENI AGRICOLI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI**

***Corte Costituzionale Sentenza n. 17 del 2018***

**Non è incostituzionale l'esenzione transitoria dall'Imu per i terreni agricoli montani e parzialmente montani, collocati nel territorio dei Comuni classificati dall'Istat totalmente o parzialmente montani.**

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 17/2018, ritenendo non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione autonoma Sardegna, che lamentava la lesione delle proprie competenze, nonché dal Tar del Lazio, per il mancato rispetto del principio di riserva di legge in materia tributaria. Tra le varie censure della ricorrente vi era la pretesa lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni montani per l'impatto della nuova normativa sulla dimensione delle loro entrate.

La disciplina statale è stata ritenuta legittima per due ordini di ragioni:

- a)** la temporaneità e la sperimentalità del nuovo regime;
- b)** la presenza di un meccanismo compensativo previsto in favore degli enti locali nel caso in cui il nuovo sistema tributario abbia un impatto fortemente negativo nei confronti delle risorse a disposizione di queste realtà montane.

La Corte ha precisato che «**l'eventuale riduzione non può essere tale da rendere impossibile o da pregiudicare gravemente lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012). Tale rischio di insostenibilità si accentua notevolmente con riguardo alle piccole comunità montane ove la marginalità del turismo non riesce a compensare la penuria strutturale delle risorse finanziarie**».





Ricorda la Consulta che la tutela di tali situazioni trova garanzia diretta nell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione sulla salvaguardia e valorizzazione dei territori montani e nelle norme di settore nazionali ed europee. Tale tutela inerisce, da un lato, alle caratteristiche fisiche dell'ambiente montano e ai fattori antropici che ad esso si associano - quali le limitate dimensioni delle comunità locali, la dispersione territoriale e l'isolamento -; dall'altro, all'esigenza fondamentale del mantenimento della vitalità socioeconomica e ambientale di queste zone. La permanenza della popolazione sulle aree di altura risponde infatti a un'imprescindibile necessità di presidio del territorio, alla cura del patrimonio idrogeologico e al contrasto - anche attraverso puntuali manutenzioni - dei processi erosivi e alluvionali.

Le norme impugnate contengono una serie di misure di rimodulazione dei rapporti debitori e creditori tra Stato ed enti locali che si ispirano proprio alla finalità di riequilibrare specifiche situazioni in cui le nuove norme possano produrre rilevanti pregiudizi alle piccole comunità montane. Tali misure non erano presenti in altre fattispecie normative, per le quali la Corte ha riconosciuto la lesione dell'autonomia finanziaria dell'ente territoriale (sentenze n. 129 e 188 del 2016).

Nel caso in cui i criteri di compensazione determinati in contraddittorio con l'ANCI e la Conferenza Stato Regioni non fossero ritenuti sufficienti per la tutela e la salvaguardia di specifici territori montani, non si creerebbero comunque zone d'ombra nella tutela degli enti locali poiché ben potrebbero i comuni interessati attivare il controllo giurisdizionale, sia nel caso in cui tali criteri siano adottati con norme di rango primario, sia nel caso che ciò avvenga attraverso atti amministrativi. «In tali ipotesi, tuttavia, l'eventuale illegittimità di tali riparti non sarebbe imputabile alle norme impugnate, come in astratto configurate, bensì a una deficitaria attuazione delle stesse».

Infine, la Corte ha escluso la violazione del principio di riserva di legge, poiché con le disposizioni censurate il legislatore non ha attribuito all'Istat o ad altra amministrazione il potere discrezionale di stabilire quali siano i Comuni totalmente o parzialmente montani e quindi esenti, ma, mediante il rinvio all'elenco già predisposto, ha condiviso le scelte già cristallizzate a fini differenti, adottando questa valutazione in funzione agevolativa fino alla sopravvenuta abrogazione della norma, cioè a decorrere dal 2016.

**PER SCARICARE LA SENTENZA**

**[CLICCA QUI](#)**





## DAL WEB

### MINI ABITAZIONI SOSTENIBILI, ARRIVA COODO: LA TINY HOME CHE VIAGGIA CON NOI



**Piccole, modulari, flessibili e mobili.** Sembra essere questo il futuro delle case: mini abitazioni sostenibili che possono essere realizzate e soprattutto trasportate ovunque. Gli Usa hanno sicuramente fatto da apripista ma il trend delle cosiddette *tiny home* si sta diffondendo un po' dappertutto. L'idea sta rivoluzionando il concetto di casa, vista non più come una residenza stabile e definitiva ma come un piccolo rifugio che possiamo portarci dietro in qualsiasi luogo decidiamo di spostarci. Fra le ultime novità di mini abitazioni sostenibili c'è **Coodo**, una casa mobile *eco-friendly* prefabbricata e dal *design* moderno che può essere installata ovunque: dai tetti urbani alle spiagge deserte. L'obiettivo è quello di offrire una soluzione abitativa per viaggi avventurosi senza dover rinunciare ai comfort di una casa tradizionale. Progettata dallo studio tedesco *LTG Lofts to go GmbH* in collaborazione con *Co. KG*, può essere usata non soltanto come abitazione ma anche come negozio, ristorante, studio,





ufficio o spazio ricreativo. Grazie al design modulare, la *tiny home* può infatti essere progettata in base alle esigenze, aggiungendo moduli per creare spazi di qualsiasi dimensioni. Si parte dal modello base da 36 mq ed è possibile raggiungere una superficie complessiva di 96 e sono disponibili anche le versioni saunacoodo e watercoodo, che fungono da casa galleggiante.

## SOSTENIBILITÀ INVISIBILE, UNA NUOVA FILOSOFIA DI BIOEDILIZIA



**Carly Coulson**, ha coniato il termine di **sostenibilità invisibile** per descrivere una filosofia di bioedilizia, che prevede un approccio molto semplice alla progettazione, prendendo spunto da molti principi **Passive House**. L'architetto del Minnesota è uno dei pochi ad aver raggiunto l'obiettivo fissato negli USA dall'2030 Challenge, un programma lanciato dieci anni fa dall'AIA per promuovere la

realizzazione di edifici a impatto zero alla data prefissata. Si tratta di un programma volontario con cui chi sceglie di aderirvi si impegna a realizzare e progettare strutture sempre più sostenibili fino ad arrivare al 2030, anno in cui scatta l'"obbligo" di dar vita esclusivamente a **edifici carbon neutral**. Coulson ci è riuscita sviluppando un modo di progettare che punta alla conservazione. *"Ci concentriamo sull'involucro dell'edificio e sull'eliminazione dei carichi di riscaldamento e raffreddamento– ha spiegato ICoulson. Questo da solo può consentire una riduzione dell'energia primaria del 70-80% senza la necessità di sistemi di energia rinnovabile. La modellazione energetica, integrata nel nostro processo di progettazione creativa, viene utilizzata per analizzare metodi e dettagli che consentono di ottenere riduzioni energetiche profonde."*

L'approccio progettuale ispirato al concetto di sostenibilità invisibile prevede il dare la priorità ad alcune soluzioni permanenti e passive, come: **Forma costruttiva compatta, Super-isolamento continuo, Riscaldamento solare passivo per i mesi invernali, Sistemi ombreggianti per i periodi estivi, Eliminazione di ponti termici, Ermeticità**. Parlare di sostenibilità invisibile significa applicare alcuni principi base alla progettazione che consentano di ottimizzare i consumi energetici ma di farlo con il **massimo della libertà**. Non è necessario seguire passo dopo passo un protocollo se si è sufficientemente bravi da comprendere come un edificio può funzionare in base al modo in cui viene progettato.





## PLASTICA ADDIO, ARRIVA LA BOTTIGLIA COMMESTIBILE



**La nuova frontiera del riciclo non è più solo quella dell'eco-sostenibilità ma anche della commestibilità.**

*Avremmo mai pensato di poter mangiare una bottiglia d'acqua dopo averla usata anziché gettarla nella spazzatura?*

Grazie all'invenzione di Ari Jónsson, studente 32enne dell'Accademia d'Arte di Reykjavík, in Islanda, questo sarà possibile. Dopo aver ipotizzato la sperimentazione di alcuni materiali riciclabili e/o biodegradabili Jónsson si è imbattuto nell'*agar-agar*, una polvere che si ottiene dalla lavorazione dell'alga rossa, utilizzata finora principalmente in cucina. Mescolando l'*agar-agar* con l'acqua si ottiene una miscela gelatinosa che, riscaldata a fuoco lento, diventa elastica e quindi lavorabile. Lo studente ha così travasato il composto in uno stampo a forma di bottiglia e lo ha riposto in congelatore. Una volta solidificato il recipiente è pronto all'uso. La particolarità di questa bottiglia commestibile è che finché contiene liquidi al suo interno rimane intatta ma, una volta svuotata, inizia lentamente a decomporsi.

## I DISORDINATI SONO PIÙ FELICI E INTELLIGENTI

*Più sei disordinato, più sei brillante.*

Può sembrare assurdo, ma è quello che sostiene *Steve Johnson* nel suo libro "*Da dove vengono le buone idee: la storia naturale dell'innovazione*". Nell'opera, che si basa sui risultati di un esperimento di neuroscienze effettuato da *Robert Thatcher*, emerge che **la creatività è caotica**. Le idee hanno bisogno di "spaziare" e di entrare in contatto con altre idee perché ci sia una scintilla creativa.



Anche avere più *hobby* consente al tuo cervello di comparare e risolvere problemi e situazioni, grazie a connessioni che si creano in maniera inconscia. Allo stesso modo, leggere contemporaneamente più libri rende più facile la nascita di nuove idee, cosa che, secondo Johnson, viene più facile a chi tende ad avere una mente che divaga.






Ma chi si specializza non ha nulla da temere. Studiare a fondo un determinato settore, infatti, non sembra limitare la creatività. Anzi, è il vero il contrario: **le idee producono altre idee**. Tuttavia bisogna essere aperti al confronto perché il dibattito è, secondo *Johnson*, di gran lunga molto più produttivo. Anche quando si lavora in *team*, è meglio mettere insieme diversi livelli di esperienza piuttosto che tendere all'uniformità e cercare la perfezione.

Alla fine del libro, *Johnson* raccomanda: **Fate una passeggiata, coltivate le intuizioni, scrivete tutto ma lasciatelo in disordine, scoprite per caso, fate errori, coltivate più hobby, frequentate le caffetterie, seguite i link, lasciate che altri elaborino le vostre idee, prestate, riciclate, reinventate. Costruite un ammasso di intrecci.**

## IL MATTONCINO LEGO COMPIE 60



Non c'è casa in cui un bambino non abbia almeno una volta giocato con i **mattoncini LEGO**, quei pezzetti di plastica fatti per essere impilati grazie ai 'tubi' e ai 'bottoni', e non c'è adulto che almeno una volta nella vita non ne abbia pestato uno a piede nudo ricordando per sempre il dolore che provoca. **Il 28 gennaio il gioco più amato dai bambini ha compiuto 60 anni.**

I **Legò** nati da un piccolo produttore danese, si sono trasformati in una **gamma sterminata di giocattoli componibili**, che si sono prestati ad ogni fantasia per realizzare costruzioni di ogni tipo. A partire dagli anni 2000, dopo un periodo che ha messo seriamente in crisi l'azienda produttrice, i Legò hanno saputo varcare i confini del mondo fisico e **diventare prodotti da intrattenimento a 360 gradi**, con grazie a videogiochi e i film che si rivelano spesso dei trionfi di pubblico e critica. I Legò non possono conoscere la fine, perché sarebbe la fine di una bella storia che fa parte di ciascuno di noi

## I PANINI INQUINANO COME 9 MILIONI DI AUTO: LO STUDIO DELL'UNIVERSITÀ DI MANCHESTER

Stando a una ricerca pubblicata dalla *'University of Manchester'*, gli oltre 11,5 miliardi di *sandwich* consumati annualmente nel Regno Unito producono la stessa quantità di anidride carbonica espulsa da 8,6 milioni di automobili ogni 12 mesi. I ricercatori, in ogni caso, hanno affermato che oltre il 50% di queste emissioni





potrebbe essere tagliato apportando modifiche ai contenitori e migliorando la fase di impacchettamento e smaltimento dei panini.

## CINQUE RAGIONI PER CUI MANGIAMO PIÙ DEL DOVUTO



Tendiamo a pensare che smettiamo di mangiare quando i nostri stomaci sono pieni. La scienza mostra il contrario. Ecco cinque motivi per cui spesso mangiamo troppo senza rendercene conto.

### 1. Dimensione della porzione

Gli aspetti visivi di un pasto, come la dimensione della porzione, hanno dimostrato di influenzare quanto mangiamo.

### 2. Varietà

Di solito, quando mangiamo, ci abituiamo al gusto del cibo, il che significa che ne ricaviamo meno piacere e quindi smettiamo di mangiare. Questo effetto è chiamato "sazietà sensoriale-specifica". Significa essenzialmente che ci riempiamo di quel gusto specifico. Tuttavia, quando mangiamo un piatto vario di cibo, il passaggio tra gli alimenti continua a rinnovare la loro appetibilità. Occorre evitare molti cibi diversi nel piatto!

### 3. Distrazione

Le persone mangiano spesso mentre fanno altre cose, come guardare la TV, lavorare o mettersi in contatto con i social media. Ma mangiare mentre si è distratti interferisce con i meccanismi che normalmente interrompono una sessione di alimentazione, come ad esempio il piacere di mangiare un alimento in misura minore dopo averne consumato una certa quantità, il che significa che impiegherà più tempo a sentirsi pieno. Inoltre, quando sei distratto, sei meno consapevole di essere pieno e quindi hai bisogno di consumare più cibo per ridurre la fame.

### 4. Alcool

L'alcool aumenta la probabilità di eccesso di cibo per diversi motivi, tra cui una riduzione dell'autocontrollo e una maggiore impulsività. Può persino rendere più gustoso il cibo. Ricerche recenti suggeriscono che potrebbe anche disturbare la tua capacità di monitorare i segnali del corpo, la cosiddetta interocezione. L'interferenza può essere misurata da un'attività di monitoraggio del battito cardiaco. Le persone che sono più brave in questo compito hanno maggiori probabilità di avere un peso sano e avere abitudini alimentari





sane. Solo due bevande alcoliche riducono significativamente la capacità di una persona di seguire il proprio battito cardiaco su questo compito.

### 5. Mangiare con gli altri

Mangiare un pasto con altre persone aumenta l'importo che è probabile che tu mangi. È probabile che anche gli alimenti che scegli di mangiare siano influenzati: è più probabile che tu scelga alimenti simili a quelli che ti circondano. Questo effetto è migliorato quando abbiamo strette relazioni con le persone con cui stiamo mangiando mentre sentiamo un bisogno più forte di identificarci con loro. Questo è principalmente un effetto sociale, in cui usiamo il comportamento alimentare degli altri come guida per il nostro. Tuttavia, recenti ricerche suggeriscono che questo fenomeno può anche influenzare la tua esperienza di mangiare. Se le persone con cui ti identifichi si stanno godendo un particolare cibo, ti suggeriscono che il cibo avrà un buon sapore. Aspettarsi che un cibo abbia un buon sapore aumenta quanto è gradito, il che a sua volta aumenta la quantità consumata. Quindi, cosa possiamo fare per combattere l'eccesso di cibo se non ne siamo consapevoli. La ricerca mostra che mangiare con attenzione (concentrandosi sul cibo senza distrazioni) riduce l'assunzione corrente e successiva aumentando la consapevolezza e la memoria per il cibo mangiato.

## L'AUTO CHE VA A WHISKY E RISPETTA L'AMBIENTE



Un gruppo di ricercatori dell'Università di Edimburgo, ha deciso di sostituire la normale benzina e il diesel con la bevanda scozzese per eccellenza: il whisky. In realtà, per alimentare l'auto gli scienziati hanno messo a punto un nuovo tipo di carburante, chiamato *biobutanolo*, ottenuto dagli scarti di produzione della tradizionale bevanda alcolica. Si tratta di un composto ottenuto dagli scarti provenienti dal processo di maltazione (chiamato *draff*) e da un liquido ottenuto dalla prima distillazione (*potale*). La nuova "benzina alcolica" è nata dalla collaborazione tra la Celtic Renewables Ltd, una società *spin-off* dell'Università di Edimburgo Napier, e la *Tullibardine Distillery*, una distilleria del Perthshire. Il biobutanolo è un prodotto facile da fabbricare dato che ogni anno l'industria del whisky produce, solo in Scozia, circa 750.000 tonnellate di *draff* e due miliardi di litri di *potale*. Secondo la *Celtic Renewables*, se tutti i paesi maggiori produttori della celebre bevanda si impegnassero nella produzione di biobutanolo, potremmo veramente trovarci di fronte a un'alternativa efficace ed economica a benzina e diesel.





## CAFFÈ CANCEROGENO? NEGLI USA LA PROPOSTA DI UN'ETICHETTA COME PER LE SIGARETTE



**Un'etichetta al caffè, come per le sigarette, per dire che è**

**cancerogeno.** È questa la proposta che arriva dalla onlus americana "THE COUNCIL FOR EDUCATION AND RESEARCH ON TOXICS", che punta il dito contro l'**acrilammide** generata durante la torrefazione ad alte temperature e che ha intentato causa verso diverse aziende che producono o vendono caffè. Posto che, certo, è ormai assodato che l'acrilammide e il suo metabolita, la glicidammide, siano sostanze genotossiche e

cancerogene, cioè danneggiano il Dna e provocano il cancro (ma non si sa però in che misura), davvero **dobbiamo preoccuparci anche del caffè?** Ebbene dagli States dicono che probabilmente sì e che al pari delle sigarette si dovrebbe avanzare l'ipotesi che quel potenziale cancerogeno che si sviluppa durante la torrefazione dovrebbe essere indicato in etichetta. Per ora è soltanto una proposta, anche se si parla di una vera azione legale in California contro le principali catene di caffè (Starbucks, BP, Gloria Jean e 7-Eleven, per citarne alcune), di porre sulle confezioni del caffè, come avviene per le sigarette, un'etichetta che indichi il rischio di cancro. L'acrilammide è una molecola definita dallo Iarc, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della sanità, "probabilmente cancerogena".

## 10 SFIDE QUOTIDIANE CHE TI FARANNO RISPARMIARE DENARO IN UN MESE

Quante volte ci è capitato di arrivare a fine mese senza un soldo in tasca? Ecco **dieci consigli** da prendere in considerazione se vogliamo risparmiare e migliorare nella gestione delle nostre finanze.

### **Sfida n. 1: per 30 giorni, prepara tutti i pasti a casa**

Cucinare a casa è molto meno costoso che mangiare ogni giorno al ristorante o nel pub sotto l'ufficio.

Soprattutto chi abita nelle grandi città, si ritrova a spendere anche **10 euro** per un'insalata e una bottiglietta d'acqua. Quanti prodotti compriamo con questo denaro al supermercato? Iniziamo a impegnarci con questa





prima sfida che ci aiuta a combattere la pigrizia, ad essere più flessibili anche nella nostra organizzazione quotidiana.

### **Sfida n. 2: per 30 giorni, non acquistare articoli di marca**

Non sempre la **marca** è sinonimo di qualità, eppure molte volte ci lasciamo ingannare dalla pubblicità. Evitiamolo!

### **Sfida n. 3: per 30 giorni, non utilizzare una carta di credito per acquisti**

Le **carte di credito** sono una sorta di arma a doppio taglio. Rendono l'acquisto più comodo, fanno risparmiare tempo, ma molte volte non ci danno la contezza di quanto denaro spendiamo. Con i contanti nel portafoglio puoi vedere effettivamente quanto spendi e dare più valore ai tuoi acquisti.

### **Sfida n. 4: per 30 giorni, non accendere il televisore**

In generale, non guardare la tv ti impedisce di vedere anche tutta la pubblicità, ma non solo ti aiuta a coltivare qualche altro **hobby**, come leggere la sera o andare a dormire prima, così da riposare meglio. Tutto ciò migliora la qualità della tua vita.

### **Sfida n. 5: per 30 giorni, vendi o sbarazzati di un oggetto dall'armadio**

Il tuo armadio sta scoppiando? Sei proprio sicuro che tutte quelle cose ti servono davvero? Se la risposta è no, **pensa a tutto ciò che puoi vendere**. Questo non solo ti **aiuterà** a fare spazio e mettere in ordine, ma potrà farti guadagnare anche qual cosina.

### **Sfida n. 6: per 30 giorni, mantieni il termostato di cinque gradi più freddo del normale**

Questa è una grande sfida durante i mesi invernali, ma sicuramente contribuirà a farti risparmiare parecchio e ad essere più sostenibile nei confronti **dell'ambiente**. Stessa cosa funziona anche per i mesi estivi.

### **Sfida n. 7: per 30 giorni, prepara il caffè a casa e portalo con te in un termos**

Un'azione facilissima, ma che se ci pensi ti farà risparmiare a fine mese. Quanti caffè bevi alla macchinetta dell'ufficio ogni giorno e quanti altri al bar? La differenza la noterai subito.

### **Sfida n. 8: per 30 giorni, non acquistare oggetti inutili**

Prova per 30 giorni a non acquistare qualcosa di cui non hai bisogno realmente. Compra il cibo che ti serve, acquista articoli per la casa se ne hai necessità. Questo ti farà risparmiare denaro da poter magari utilizzare per pagare qualche **bolletta** arretrata.





### Sfida n. 9: per 30 giorni, fai una lista di 10 idee regalo per una persona speciale

Questa è una sfida insolita. Potrai dire: ma facendo una lista non metterò a rischio le mie finanze? "Assolutamente no- dice Hamm l'inventore delle regole - perché avendo la situazione chiara su tutti i regali che devi comprare per compleanni e altre occasioni, potrai approfittare dei saldi o perché no, magari realizzarlo a mano.

### Sfida n. 10: per 30 giorni, traccia ogni singolo centesimo che spendi

Tieni un piccolo taccuino tascabile con te e ogni volta che spendi anche un centesimo, lo scrivi sul quaderno per 30 giorni interi. Qualunque cosa. Questo ti servirà non solo per capire quanto hai speso in un mese, ma se eventualmente hai comprato delle cose frivole e non necessarie.

## 8 COSE DA FARE PER ESSERE FELICI



Secondo la scienza sono otto le tappe da seguire per afferrare la condizione di felicità.

### 1\_TRASCORRERE 20 MINUTI AL GIORNO ALL'APERTO.

Secondo una serie di studi pubblicati nel 2010 dal *Journal of Environmental Psychology*, non solo aiuta a mantenere uno

stato d'animo migliore ma addirittura migliorerebbe la memoria. **A fare bene sono soprattutto la luce del sole, anche in un giorno nuvoloso, e l'aria fresca.**

### 2\_IMPEGNATEVI AD ESSERE FELICI.

Ben due studi pubblicati dal *Journal of Positive Psychology* hanno confermato che quando le persone cercano attivamente di essere felici, migliorano il loro stato d'animo, sentendosi alla fine più felici di chi non lo fa. In uno dei due studi i partecipanti hanno ascoltato una gamma di brani musicali allegri nel corso di due settimane: **coloro ai quali era stato chiesto di concentrarsi sulla loro felicità, hanno registrato un miglioramento dello stato d'animo rispetto a coloro ai quali era stato chiesto solo di concentrarsi sulla musica.**

### 3\_SCOPRITE I VOSTRI PUNTI DI FORZA E IMPEGNATEVI A USARLI.

Il libro *The Happiness Advantage* di Shawn Achor, psicologo ad Harvard, riporta un esperimento su 577 volontari, invitati a scegliere uno dei loro punti di forza e a usarlo in un nuovo modo ogni giorno per una settimana. Col risultato che alla fine si sentivano molto più felici e meno depressi rispetto al gruppo di controllo. Non è tutto: i





vantaggi di questo modus vivendi duravano anche dopo la fine dell'esperimento: il loro livello di felicità è rimasto tale per un mese intero.

**4\_ FATE ESERCIZIO REGOLARMENTE.** L'esercizio fisico in generale rilascia endorfine nel cervello, che migliorano il tono dell'umore. Se l'allenamento è regolare, il moto positivo dell'animo si estende anche ai giorni in cui non ci si allena. Lo conferma una ricerca dell'Università di *Bristol* secondo cui **"Nei giorni di allenamento, l'umore delle persone migliora significativamente dopo l'esercizio e rimane lo stesso nelle successive giornate di riposo. Con l'eccezione del senso di calma che si perde poco dopo"**.

**5\_ DATE UN SIGNIFICATO ALLA VITA.** I ricercatori della *Tohoku University* in Giappone hanno realizzato uno studio di sette anni su oltre 43.000 adulti di età tra 40 e i 79 anni chiedendo loro se avevano *ikigai* (un termine giapponese che sta per **"senso della vita"**), e poi hanno monitorato il loro stato di salute. Il 95 per cento degli intervistati che riferivano di avere dato un significato alla propria vita erano vivi sette anni dopo l'indagine iniziale contro circa l'83 per cento di coloro che non avevano segnalato alcun buon motivo per vivere. **La mancanza di ikigai, secondo i ricercatori, sarebbe in particolare associata con la morte a causa di malattie .**

**6\_ PASSATE DEL TEMPO CON LE PERSONE FELICI... O CON I LORO AMICI.** Secondo uno studio pubblicato in *Statistics in Medicine*, la felicità è contagiosa. I ricercatori hanno scoperto che quando una persona diventa felice, un amico che le vive vicino ha una probabilità del 25 per cento in più di diventarlo anche lui. **Il coniuge della persona felice ha un 8 per cento maggiore probabilità di felicità, e i vicini di casa hanno una probabilità del 34 per cento.** Ma c'è di più: i ricercatori hanno condotto una revisione di altri studi precedenti, scoprendo che certe relazioni sono maggiormente interessate da felicità, in ossequio a una teoria chiamata la "teoria del contagio sociale" o dei *"tre gradi di influenza"*: quando una persona è felice, l'effetto può diffondersi per tre gradi, fino agli amici degli amici.

**7\_ COLTIVATE RELAZIONI SOCIALI FORTI.** Se si dispone di pochi amici intimi, una grande e amorevole famiglia, o di forti legami con la comunità, si è più felici. Tra i numerosi studi che lo confermano, ce n'è uno dello psicologo *Shawn Achor* compiuto tra 1.600 studenti di Harvard che ha dimostrato che il sostegno sociale è motivo di felicità e conta più di fattori come il reddito familiare, i punteggi universitari, l'età, il sesso o l'etnia di appartenenza.

**8\_ OCCUPATEVI DEGLI ALTRI.** **Le persone che passano del tempo ogni mese ad aiutare gli altri** (sia che si tratti di animali, di altre persone o dell'ambiente) **sono più felici.** Una ricerca della





dottorssa *Suzanne Richards* dell'Università di *Exeter Medical School*, nel Regno Unito, ha esaminato 40 studi degli ultimi 20 anni sul legame tra volontariato e salute, rilevando che il volontariato è associato con meno casi di depressione, maggiore benessere e **una riduzione del 22 per cento del rischio di morte**.

## PERCHE' LE IDEE MIGLIORI ARRIVANO SOTTO LA DOCCIA



La doccia crea le condizioni perfette per quelli che gli scienziati chiamano **eureka moments** (realizzazioni, ispirazioni improvvise), per le migliori pensate, ma non è l'unica attività a cui bisogna dedicarsi se si sente il bisogno di un'idea geniale. Per gli scienziati queste **EPIFANIE CREATIVE** tendono a manifestarsi quando siamo impegnati in passatempi automatici, che non richiedono grande impegno mentale: lavarsi, appunto, ma anche

camminare, correre, pescare, curare le piante. Queste attività consentono al cervello di funzionare con il pilota automatico, e all'inconscio di lanciarsi libere associazioni tra idee, una volta tanto non inibite da pensieri razionali. Entriamo così in una modalità di "sogno ad occhi aperti" che rilassa la corteccia prefrontale - il centro decisionale del cervello - e attiva il **default mode network**, una rete neurale distribuita in diverse regioni cerebrali che lavora quando siamo impegnati in attività passive, di riposo. Si ripuliscono i percorsi più "battuti" tra regioni cerebrali e si fa spazio a connessioni inedite: in quel momento ci si apre a nuove associazioni che la mente razionale normalmente tende a escludere: tutto questo, mentre ci massaggiamo i capelli! Inoltre, sotto la doccia non siamo distratti dallo smartphone né da compiti "da fare", che obbligano il cervello a ragionare in modo lineare. Idee libere di fluire inciampano contro altre idee... e l'intuizione arriva. E il fatto che ci siate arrivati sotto la doccia non la rende di minore valore. La ricerca scientifica dimostra che per alcune tipologie di problemi, le soluzioni che si affacciano all'improvviso sono spesso più corrette di quelle a lungo elucubrate.

## VOTA LA TUA FOTO PREFERITA

Il prestigioso fotoconcorso **"WILDLIFE PHOTOGRAPHER OF THE YEAR"** dedicato alla natura selvaggia chiede il nostro parere di giudici per scegliere alcuni degli scatti migliori: date un'occhiata, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Potete farlo una sola volta. Basta [cliccare qui](#)





## 10 BUONI MOTIVI PER REGALARE UN CUCCIOLO AD UN BAMBINO



I benefici della **pet therapy** sono conosciuti e dimostrati. I bambini traggono grandi benefici dal contatto con gli animali e anche gli animali sono a loro agio con i bambini. L'uno sente la purezza dell'altro e questo li mette in contatto diretto. I bambini, anche piccoli, quando entrano in contatto con un cucciolo peloso, si incuriosiscono, iniziano a

sorridere e vogliono a tutti i costi farlo loro, toccarlo, stringerlo. Spesso chi ha la peggio tra i due è il cucciolo di animale! Sono **affini**, hanno **l'energia istintiva e pulita** che solo i cuccioli, senza strutture mentali, possono avere e quindi si intendono, **senza aver bisogno di parlare o confrontarsi**. Non hanno bisogno di una lingua comune: loro si guardano, si toccano, si sorridono e si coccolano, ognuno a suo modo. **E diventano amici subito**. Non ci sono diversità, non c'è nessuno che vuole primeggiare, non c'è sfida ma solo collaborazione, amore, condivisione e voglia di stare insieme.

### 10 buoni motivi per regalare un cucciolo ad un bambino

Ne esistono infiniti di buoni motivi per regalare un dolce animale al proprio figlio ma ecco i più importanti:

1. stimola la capacità di apprendere attraverso tutti i sensi
2. educa il bambino al dare e ricevere amore
3. insegna al bambino a prendersi cura di qualcuno che non sia lui stesso
4. dona sicurezza e protezione
5. lo sprona ad essere istintivo
6. aiuta a superare paure e blocchi
7. stimola la capacità di comprendere l'altro senza bisogno di parlare
8. mostra al bambino il rispetto degli spazi e dei tempi
9. è un ottimo compagno di giochi selvaggi e sinceri
10. lo farà sentire amato e capirà che ogni essere della natura merita rispetto e cura

Ci sono tanti cuccioli che aspettano di essere adottati

[Per adottare un cane clicca qui](#)

[Per adottare un gatto clicca qui](#)





# IN EVIDENZA

## BONUS IDRICO, ELETTRICO E GAS: REQUISITI 2018

### BONUS IDRICO, ELETTRICO E GAS



A partire dal mese di luglio 2018 le famiglie con maggiore bisogno economico, stabilito in base all'ISEE, potranno accedere al nuovo **bonus acqua**, che si aggiunge ai bonus già esistenti per **luce e gas**. Si tratta della nuova iniziativa varata dall'**Aeegsi** (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) e valida per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.107,50, oppure 20.000 euro se ci sono più di tre figli fiscalmente a carico.

Si tratta degli stessi vincoli attualmente previsti per il **bonus gas ed energia** elettrica.

#### BONUS ACQUA

Si tratta, nello specifico, di **cinquanta litri** di acqua al **giorno gratis**, ovvero 18,25 metri cubi all'anno, da moltiplicare poi **per ogni componente** del nucleo familiare. Questo quantitativo viene considerato il minimo stabilito per legge necessario per soddisfare i propri bisogni personali e sarà automaticamente scontato in bolletta, previa richiesta da parte degli interessati.

#### BONUS ELETTRICO

Il valore del **bonus elettrico** dipende dal numero di componenti della famiglia anagrafica ed è aggiornato annualmente dall'Autorità. Per l'anno 2018 possono richiedere il **bonus elettrico per disagio economico** per l'abitazione principale:

A partire dal mese di **luglio 2018** le famiglie con maggiore bisogno economico, stabilito in base all'ISEE, potranno accedere al nuovo **bonus acqua**, che si aggiunge ai bonus già esistenti per **luce e gas**.





- I nuclei familiari con meno di 3 figli e **con un indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro**;
- I nuclei familiari **con più di 3 figli a carico** e **indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro**.

Ogni nucleo familiare che abbia questi requisiti può richiedere il bonus sia per la fornitura di energia elettrica che per quella di gas. Se in casa vive una **persona in gravi condizioni di salute** che possiede i **requisiti per il bonus per disagio fisico**, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

L'importo del bonus elettrico che si può ottenere **viene ricalcolato ogni anno** direttamente dall'AEEGSI e, per il 2018, prevede:

- **125 euro** per le famiglie formate da 1-2 componenti;
- **153 euro** per le famiglie formate da 3-4 componenti;
- **184 euro** per le famiglie oltre i 4 componenti.

### BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO



A prescindere dal reddito familiare, se nella famiglia c'è un componente affetto da **gravi problemi di salute** e ha necessità di utilizzare **apparecchiature salvavita** di tipo elettromedicale, si può richiedere il bonus elettrico per disagio fisico.

Nel caso in cui il nucleo familiare risponda sia ai criteri per l'ottenimento del bonus elettrico per motivi economici sia a quelli per l'ottenimento del bonus luce per disagio fisico, **si possono richiedere entrambi**.

L'importo annuale del bonus elettrico per gravi condizioni di salute dipende dalla potenza contrattuale impegnata e dalla fascia di consumo nella quale si rientra.

Per i clienti residenti con potenza impegnata fino a 3 kW l'importo del bonus elettrico per disagio fisico per il 2018 è di:

- 193 euro per i consumi inferiori a 600 kWh/anno (fascia minima);
- 318 euro per i consumi compresi tra 600 e 1.200 kWh all'anno (fascia media);

**A prescindere dal Reddito familiare**, se nella famiglia c'è una persona con **gravi problemi di salute** e ha necessità di utilizzare apparecchiature salvavita **si può richiedere ugualmente il bonus elettrico**.





- 460 euro per i consumi superiori a 1.200 kWh all'anno (fascia massima).

Per i clienti residenti che impiegano una potenza superiore a 3 kW l'importo del bonus elettrico 2018 per disagio fisico è di:

- 452 euro se si rientra nella fascia minima (consumi fino a 600 kWh all'anno);
- 572 euro per chi rientra nella fascia media (consumi compresi tra 600 e 1.200 kWh annuali);
- 692 euro per chi rientra nella fascia massima (consumi superiori a 1.200 kWh annuali).

## COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA PER IL BONUS ELETTRICO 2018

La domanda per il bonus elettrico 2018 può essere fatta durante tutto l'anno e va presentata presso il **Comune di residenza** o presso un **altro ente designato dal Comune** utilizzando gli appositi moduli. La domanda va accompagnata da:



**BONUS  
ELETTRICO 2017**

**REQUISITI.**

**COME FARE  
DOMANDA**

- documento di identità;
- eventuale **allegato D** di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall'intestatario della fornitura);
- **modulo-A Bonus elettrico**: anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione;
- **certificazione ISEE**: da allegare al Modulo A;
- **allegato CF** con i componenti del nucleo ISEE;
- **certificato famiglia numerosa**: per il riconoscimento di famiglia numerosa, se l'ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000);

È necessario riportare le seguenti **informazioni** reperibili in **bolletta** o nel **contratto di fornitura**:

- **codice POD** (identificativo del punto di consegna dell'energia): è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e non cambia anche se si cambia fornitore;
- la **potenza impegnata** o disponibile della fornitura.





## COME RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO



Per richiedere il bonus elettrico per disagio fisico il titolare dell'utenza (o un suo delegato) dovrà presentare al Comune il [modulo B – disagio fisico](#) e una [copia di certificazione Asl](#), da cui risulta il tipo di apparecchiatura presente in casa e gli orari di utilizzo.

Se l'utenza è stata già inserita nell'elenco delle forniture non interrompibili, chi richiede il bonus elettrico potrà presentare solo un'autocertificazione in cui specifica il tipo di macchinario usato e la frequenza di utilizzo. In questo caso all'autocertificazione va allegata la comunicazione del fornitore di energia elettrica.

## COME VIENE CORRISPOSTO IL BONUS ELETTRICO

L'autorità dell'Energia ha così chiarito come verrà corrisposto:

"L'IMPORTO DEL BONUS VIENE SCONTATO DIRETTAMENTE SULLA BOLLETTA ELETTRICA, NON IN UN'UNICA SOLUZIONE, MA SUDDIVISO NELLE DIVERSE BOLLETTE CORRISPONDENTI AI CONSUMI DEI 12 MESI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. OGNI BOLLETTA RIPORTA UNA PARTE DEL BONUS PROPORZIONALE AL PERIODO CUI LA BOLLETTA FA RIFERIMENTO."

## COME SI CAPISCE SE IL BONUS ENERGIA E' STATO CORRISPOSTO?

Una volta presentata la domanda per il bonus energia, il Comune, tramite [SGAte](#) (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) fa una serie di verifiche e accerta il possesso dei requisiti dichiarati dall'utente.

Nel caso in cui la tua richiesta del **bonus luce** venga rifiutata ti arriverà un'apposita **comunicazione**. Quando invece il bonus





elettrico viene concesso, sarà indicato direttamente in bolletta. Nella sezione "totale servizi di rete – quota fissa", potrai verificare sia l'avvenuta ammissione alla compensazione, sia il dettaglio dell'importo relativo all'applicazione del bonus.

Dopo la presentazione della domanda, Comune e fornitori di energia hanno 60 giorni di tempo per analizzare la richiesta e ulteriori 60 giorni per applicare lo sconto in bolletta.

Puoi verificare lo stato di avanzamento della tua richiesta per il bonus elettrico:

- presso l'Ente dove è stata presentata la richiesta (il Comune di residenza, il CAF, la Comunità Montana, ecc.) con la ricevuta rilasciata alla consegna della domanda;
- chiamando il numero verde **800.166.654** fornendo il codice fiscale o il numero identificativo della richiesta;
- facendo un controllo della pratica online sul sito [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it). Basta accedere con il proprio codice fiscale e con le credenziali di accesso alla sezione riservata con la dicitura "Controlla on line la tua pratica". User ID e password vengono rilasciate dal Comune o dal CAF presso cui si è presentata la richiesta per il bonus.

Se il Bonus energia viene **rifiutato**, arriva una **comunicazione**. Se è accolto può essere verificato in bolletta.

Dopo la domanda il Comune ed il fornitore energia hanno **60 giorni di tempo per analizzare la richiesta** e **60 giorni per applicare lo sconto**.

**Il bonus elettrico per disagio economico viene riconosciuto per 12 mesi, dopo occorre ripresentare la domanda.**

Il bonus elettrico per disagio economico viene **riconosciuto per 12 mesi**. Alla fine di questo periodo, per ottenere un nuovo bonus, il cittadino deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.



Per **ottenere il rinnovo** è necessario rispettare i requisiti per l'**ammissione all'agevolazione**. La richiesta di rinnovo va fatta presentando l'apposita domanda presso gli uffici comunali o i CAF, circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso. A seconda dei casi ci sono due moduli da presentare:

- il **modulo A** va usato se ci sono variazioni rispetto alla domanda già presentata (ad esempio se è cambiata la composizione della famiglia);





- il **modulo RS** (rinnovo semplificato) va usato se non sono cambiate le condizioni rispetto alla precedente domanda.

Tutti i **clienti che hanno già il bonus energia elettrica** ricevono una comunicazione in prossimità della scadenza dal sistema SGAtè, per ricordare la data utile per il rinnovo. Quando si presenta la domanda di rinnovo, la propria attestazione ISEE valida deve avere una data di scadenza non inferiore a 1-2 mesi.

## COSA FARE IN CASO DI CAMBIO DI RESIDENZA?



Quando chi ha richiesto il bonus elettrico **cambia residenza** durante il **periodo di erogazione del bonus** deve comunicare il nuovo indirizzo di residenza per permettere il trasferimento dell'agevolazione sulla nuova bolletta. Per farlo, è necessario compilare il modulo VR-variazione residenza, da consegnare presso un CAF o presso il Comune del nuovo indirizzo di residenza.

## SI PUO' CAMBIARE IL FORNITORE DOPO IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS?

Sì, puoi cambiare fornitore di energia o cambiare tariffa in qualsiasi momento. Il bonus elettrico continuerà a essere erogato normalmente, fino a quando ne avrai diritto.

## QUANDO PUÒ ESSERE INTERROTTA L'EROGAZIONE DEL BONUS ELETTRICO?

Il **bonus elettrico viene sospeso e interrotto** quando non si rispettano i requisiti previsti per l'erogazione del beneficio. Ad esempio, quando il contratto di fornitura dell'energia elettrica viene ceduto a un'altra persona, quando si passa da una tariffa residente a una non residente oppure quando la composizione familiare o i dati reddituali sono diversi rispetto a quelli richiesti. In caso di cambiamenti di questo genere che fanno decadere il nucleo familiare dal beneficio, va informato il fornitore di energia elettrica. Il fornitore si occuperà anche del recupero delle eventuali somme percepite da chi non ne aveva diritto.





## BONUS GAS: REQUISITI 2018



aventi la medesima residenza).

Per il **bonus gas** gli importi previsti sono differenziati rispetto alla **categoria** d'uso associata alla fornitura di gas, alla **zona** climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della **famiglia** anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed

Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

| Ammontare della compensazione per i clienti domestici (€/anno per punto di riconsegna) | 2018           |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                        | Zona climatica |     |     |     |     |
|                                                                                        | A/B            | C   | D   | E   | F   |
| <b>Famiglie fino a 4 componenti</b>                                                    |                |     |     |     |     |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura                                                  | 32             | 32  | 32  | 32  | 32  |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento                                  | 74             | 92  | 121 | 150 | 189 |
| <b>Famiglie oltre a 4 componenti</b>                                                   |                |     |     |     |     |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura                                                  | 50             | 50  | 50  | 50  | 50  |
| Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento                                  | 103            | 134 | 175 | 213 | 273 |

Sono coperti anche gli utenti indiretti, ovvero quelli che non pagano direttamente la bolletta poiché ad esempio vivono in un **condominio**.

In questo caso lo sconto sarà corrisposto su conto corrente o assegno circolare, a seconda delle modalità scelte dal proprio gestore.





## COME SI CALCOLA L'IMPORTO DEL BONUS GAS?

Per i cittadini aventi diritto al Bonus Gas possono verificare la misura del valore dello sconto in bolletta mediante il [calcolo online importo bonus gas 2018](#) per Comune, tipologia di utilizzo del gas e componenti familiari. Il bonus è determinato ogni anno dall'Autorità per consentire un risparmio del 15% circa sulla spesa media annua presunta per la fornitura di gas naturale (al netto delle imposte).

Il valore del bonus si differenzia in base:

- per tipologia di utilizzo del gas: se solo cottura cibi e acqua calda, solo riscaldamento, oppure, se cottura cibi, acqua calda e riscaldamento.
- per numero di persone residenti nella stessa abitazione.
- per Elenco zona climatica di residenza: che tiene conto delle diverse esigenze delle varie località per esempio montagna o mare.



Le zone climatiche in cui sono divisi per legge i Comuni italiani sono 6 e vanno dalla "A" alla "F" a seconda delle temperature medie. L'elenco delle zone climatiche è disponibile agli indirizzi internet [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it), [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), [www.bonusenergia.anci.it](http://www.bonusenergia.anci.it) e al numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore.

La **richiesta di rinnovo del bonus gas deve essere presentata ogni 12 mesi, entro due mesi dalla scadenza**, seguendo le stesse modalità di presentazione della precedente domanda. Nel caso in cui, alla scadenza di un bonus, si debba chiedere il rinnovo con riferimento ad una fornitura diversa da quella per la quale si era ottenuta l'agevolazione sarà necessario fare una "nuova istanza" scegliendo lo specifico modello.

Il **mancato riconoscimento del diritto all'erogazione del Bonus Gas** può essere contestato dal cittadino presentando un reclamo formale allo **Sportello per il consumatore** per il mancato ottenimento del Bonus elettrico e/o gas. Per lo schema del reclamo e il dettaglio della documentazione necessaria da allegare: [Sportello del Consumatore - Modalità Reclamo Bonus Gas](#).





## BONUS ACQUA



Pagare meno l'acqua è possibile. Il **bonus acqua 2018** o bonus idrico, è un'agevolazione per le famiglie che hanno un reddito basso e che attraverso questo bonus possono ottenere uno **sconto in bolletta**. Il requisito fondamentale

per richiedere il bonus acqua è possedere un reddito basso anche se spetta alle Regioni gestire le varie domande e controllare i requisiti e le condizioni in base al comune di residenza. Vediamo di seguito chi può chiedere il bonus acqua, entro quanto va presentata la domanda e quali condizioni sono essenziali.

## I REQUISITI E LA DATA LIMITE PER IL BONUS IDRICO



Il **bonus idrico 2018** si può chiedere fino al 1 luglio. Le condizioni sono praticamente le stesse in tutte le regioni italiane meno che in **Lazio, Piemonte, Umbria e Toscana**. In ogni caso è necessario avere la residenza nel Comune in cui si chiede il bonus, non superare il limite di reddito Isee imposto dall'Autorità idrica locale (nella maggior parte delle regioni non bisogna superare 8.107,50 euro all'anno o 20mila per le famiglie con più di 3 figli) e la casa per cui si chiede il bonus non deve far parte delle categorie catastali A1 casa signorile, A/7 villino e

A/9 castelli o palazzi di prestigio.

## LE REGIONI CON DISPOSIZIONI DIVERSE

# Bonus a sapersi

Per quanto riguarda la **regione Lazio** possono presentare la domanda i soggetti che hanno un reddito fino a 13.651,25 euro, 15.659,26 per famiglie con più di 4 componenti e fino a 17.746,42 per più di 5 componenti. Insieme alla domanda va portato

anche un documento di identità, l'Isee e l'Autocertificazione sulla classificazione dell'immobile.





Per la **regione Toscana** i requisiti necessari per chiedere il bonus idrico sono Isee non superiore a 10.935,57 euro o 13.640,92 per famiglie con 5 o più componenti o per famiglie in cui un componente per via di specifiche patologie documentabili, abbia il bisogno di utilizzare grosse quantità di acqua.

Per la **regione Piemonte**, l'Isee non deve superare 12 mila euro e il modulo di richiesta va scaricato sul sito [www.smatorino.it](http://www.smatorino.it) e inviato entro il 31 dicembre. Lo sconto per le famiglie piemontesi è pari a 30 euro all'anno per famiglie fino a 3 persone e di 45 euro per le famiglie più numerose.

Infine per la **regione Umbria** è necessario avere Isee non superiore a 9.500,00 euro e un'utenza singola ad uso domestico-residente mentre lo sconto sarà pari a 19,45 euro per ogni componente. Per l'Umbria la domanda scade il 31 ottobre.

## COME FARE LA RICHIESTA

Dal punto di vista tecnico, la **richiesta di bonus idrico** dovrà essere presentata ad un **CAF delegato** dal Comune oppure al **Comune** stesso di residenza, eventualmente cumulandola con quella del bonus elettrico e/o del gas.

